

239.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.		
Interpellanza:		Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			
Menegon	2-00648	11395			
Interrogazione a risposta orale:					
Prestigiacomo	3-00706	11396			
Interrogazioni a risposta scritta:					
Bertinotti	4-13572	11397	Baldi	4-07905	III
Giulietti	4-13573	11397	Benedetti Valentini	4-09624	V
Tatarella	4-13574	11398	Bergamo	4-06252	V
Tatarella	4-13575	11399	Bielli	4-06417	VII
Polli	4-13576	11399	Boffardi	4-02916	VIII
Gambale	4-13577	11399	Bonito	4-03887	IX
Hüllweck	4-13578	11400	Borghesio	4-08623	IX
Borghesio	4-13579	11401	Calabretta	4-08687	X
Parlato	4-13580	11401	Canesi	4-06421	X
Tremaglia	4-13581	11401	Canesi	4-06834	XI
Parlato	4-13582	11403	Ceresa	4-05764	XIII
Corleone	4-13583	11403	Chiesa	4-11110	XIV
Nardini	4-13584	11404	Collavini	4-11088	XV
			Colucci	4-02502	XV
			Colucci	4-05002	XVI
			Colucci	4-07238	XVII
			Cordoni	4-08973	XVIII
			Cornacchione Milella	4-10610	XIX
			Cuscunà	4-04631	XX

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 1995

		PAG.			PAG.
Cuscunà	4-08274	XX	Negri Luigi	4-05069	LXI
Dallara	4-08560	XXII	Odorizzi	4-10390	LXI
Danieli	4-07686	XXIII	Onnis	4-04568	LXII
Dorigo	4-07203	XXIV	Pace Giovanni	4-08656	LXIII
Ferrante	4-10915	XXVI	Paissan	4-04813	LXIII
Fiori	4-08447	XXVI	Pampo	4-07496	LXIV
Flego	4-08334	XXVII	Pasetto	4-03401	LXV
Fontan	4-10266	XXVIII	Pasetto	4-03404	LXV
Formenti	4-05023	XXVIII	Pasetto	4-04755	LXVI
Fragalà	4-03583	XXX	Pecoraro Scanio	4-00113	LXVII
Galdelli	4-06141	XXXI	Pecoraro Scanio	4-03040	LXVIII
Galdelli	4-08114	XXXII	Pepe	4-00349	LXVIII
Galletti	4-04982	XXXIII	Peretti	4-07524	LXX
Gambale	4-03071	XXXV	Pezzella	4-03135	LXXI
Gambale	4-04158	XXXV	Pezzella	4-08913	LXXIII
Gerardini	4-06264	XXXVII	Pezzoli	4-08099	LXXV
Giovanardi	4-00580	XXXVIII	Raffaelli	4-04638	LXXV
Guerzoni	4-02912	XL	Rossi Oreste	4-05214	LXXXVI
Innocenti	4-03965	XL	Saia	4-05540	LXXXI
La Grua	4-01590	XLI	Saia	4-07437	LXXXII
Lucchese	4-08139	XLII	Sales	4-04919	LXXXIV
Lucchese	4-12146	XLIII	Sanza	4-04867	LXXXV
Malan	4-09252	XLIV	Sbarbati	4-07657	LXXXVII
Manca	4-06734	XLV	Sbarbati	4-11290	LXXXVIII
Marenco	4-02805	XLVI	Scalia	4-06579	LXXXIX
Marenco	4-04769	XLVI	Soriero	4-05964	LXXXIX
Marenco	4-08509	XLIX	Storace	4-03060	XCII
Mariano	4-04531	XLIX	Storace	4-07470	XCIII
Martinat	4-04312	L	Storace	4-09616	XCIII
Mastrangelo	4-10809	LIII	Strik Lievers	4-02949	XCIII
Mazzocchi	4-04706	LIII	Taddei	4-10814	XCV
Molgora	4-05795	LIV	Turci	4-08466	XCVI
Molgora	4-06638	LV	Vascon	4-02995	XCVII
Mormone	4-03615	LVI	Vietti	4-02879	XCIX
Mussolini	4-04443	LIX	Zacchera	4-06355	XCIX
Nappi	4-08228	LX	Zacchera	4-10532	C

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno per sapere — premesso che:

nella città di Venezia si è venuta a creare una insostenibile situazione di disagio per gli abitanti e i numerosi turisti a causa di una diffusa e incontrollabile microcriminalità la quale porta a termine un numero incredibile di scippi, borseggi e altri funzioni di lieve entità ma di enorme disturbo per la quiete dei cittadini, creando una pessima immagine internazionale di una città che vive sul turismo;

la stragrande maggioranza degli autori di questi illeciti è costituita da cittadini extracomunitari cui una legge permissiva quale è la legge Martelli permette impunità e privilegi: contro l'abitudine diffusa di distruggere od occultare i propri documenti di identità personale nulla possono le autorità di Polizia che si vedono costrette a un'attività frustrante fatta di continui fermi e rilasci. Quando anche si rie-

sca a giungere alla fase di espulsione del cittadino l'assurdo meccanismo dell'intimidazione permette a quest'ultimo di evitarla, rientrando in un anonimato completo, fino al successivo fermo;

risulta evidente che una tale situazione non può essere tollerata ulteriormente né dai cittadini né da quelle forze politiche che al sentire del cittadino si ispirano nella loro azione e nella loro progettazione politica —:

se sia possibile, al fine di ripristinare la legalità, l'ordine e la serenità dei cittadini, attivare immediatamente un archivio fotodattiloscopico di tutti i cittadini stranieri extracomunitari in ingresso e stanziati sul territorio al fine di impedire uno stato di anonimato prelusivo di attività criminali o illegali;

se intenda predisporre un meccanismo di espulsione immediata e coattiva che prescindendo da qualsiasi tipo di intimidazione, da attivarsi nei confronti di tutti quegli stranieri extracomunitari che non risultino con le disposizioni della vigente legge sull'immigrazione.

(2-00648)

« Menegon ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

PRESTIGIACOMO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990 alcune aree ricadenti nel territorio di Siracusa e segnatamente i comuni di Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta, Solarino e Floridia sono state dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale;

solo dopo 4 anni il predisposto piano di risanamento ambientale è stato approvato dal Consiglio dei ministri del Governo Berlusconi in data 4 gennaio 1995 e che con conseguente decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995 e successiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1995 n. 51 è diventato legge dello Stato;

la provincia di Siracusa vive una drammatica fase di crisi economica ed occupazionale con livelli di guardia superiori al 40 per cento di cui il 50 per cento giovanile e che l'estrema urgenza di dare attuazione agli interventi previsti dal piano oltre ad avere una valenza specifica ambientale ha anche una valenza economica ed occupazionale;

i finanziamenti previsti per tali finalità sono a carico dello Stato per l'anno 1995, nel complessivo limite di 100 miliardi, e che saranno trasferiti alla regione siciliana a seguito della stipula dell'accordo di programma così come previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995;

sono già trascorsi 8 mesi nell'assoluto ed inspiegabile silenzio da parte di tutti gli organi istituzionali preposti a dare l'avvio agli interventi previsti dal piano e che invece sono filtrate a mezzo stampa allarmanti notizie su presunte volontà di modifica dell'accordo di programma allegato al decreto del Presidente della Repubblica;

ogni ulteriore ritardo è causa di un preoccupante aggravamento della situazione economica ed occupazionale;

la vicenda sembra riprodurre l'ennesimo esempio di grande progetto promesso e poi rinviato per oscure ed incomprensibili ragioni -:

quali siano le ragioni che impediscono al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente di procedere immediatamente alla convocazione dei soggetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995 per firmare l'accordo di programma ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e secondo lo schema riportato in allegato « C » del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

(3-00706)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BERTINOTTI, DE ANGELIS e MUZIO.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

800 lavoratori della Morteo-Soprifin con stabilimenti ubicati a Sessa Aurunca (CE), Pozzolo (AL) e Genova rischiano il licenziamento a seguito della crisi seguente alla privatizzazione;

con un accordo siglato il 10 novembre 1992 presso la sede centrale dell'Intersind, da Iritecna spa, Morteo spa in liquidazione, Morteo industrie srl, l'Interagent spa, Finic spa, la Sdac spa, le segreterie di Cgil, Cisl e Uil di Alessandria, Caserta e Genova, e la stessa Intersind, la Sdac acquisiva il 70 per cento delle azioni della Morteo-Soprifin e il restante 30 per cento rimaneva alla Iritecna del gruppo IRI per un periodo non inferiore a tre anni;

350 sono i lavoratori dello stabilimento Morteo-Soprifin di Sessa Aurunca (CE) che rischiano il licenziamento a causa dello stato di crisi della Morteo con profonde ripercussioni in tutta l'area della provincia di Caserta, che già vive una profonda crisi occupazionale;

i lavoratori si sono sottoposti ai sacrifici proposti dall'azienda per conseguire l'aumento della produttività, che non possono essere resi vani dalla inefficacia e incapacità dei dirigenti della Morteo e dell'Iritecna;

gli obiettivi della privatizzazione erano rappresentati dal mantenimento dell'unità aziendale, la continuità produttiva e lo sviluppo del mercato;

in seguito il capitale sociale posseduto dalla Iritecna si riduceva inopinatamente dal 30 per cento al 20 per cento;

nel 1994 la Morteo contestava alla Iritecna la mancata realizzazione di alcuni lavori con un buco di 18 miliardi di lire, dal contenzioso nasceva un arbitrato risoltosi nel giugno 1995 con una transazione tra la Sdac e Iritecna, con tale accordo la Sdac spa si impegnava a pagare gli arretrati ai lavoratori in cambio di un sostegno economico da parte dell'Iritecna quantificato in 60 miliardi di lire;

né la Sdac spa né l'Iritecna hanno mantenuto fede agli impegni sottoscritti con la transazione;

se non ritengano necessaria e improcrastinabile una partecipazione attiva e propositiva dell'IRI alla soluzione della vertenza allo scopo di evitare 800 licenziamenti ai quali si sommerebbero altri 500 licenziamenti di lavoratori dell'indotto, in aree già duramente colpite da profonde e gravi crisi occupazionali;

quali iniziative intendano intraprendere o sono state già intraprese affinché l'IRI intervenga in maniera concreta e improcrastinabile, in particolare nei confronti dell'Iritecna;

come intendano garantire il posto di lavoro a tutti i dipendenti della Morteo-Soprifin a prescindere dai presunti contenziosi o dalle incapacità dei soggetti imprenditoriali pubblici e privati. (4-13572)

GIULIETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della famiglia e solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la cooperativa sociale « Pianeta Verde » di Amelia (TR) con sede in via Repubblica 30, basandosi sul decreto del Presidente della Repubblica 309/90, ex articolo 134 ha presentato un progetto per il recupero e reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti denominato « Progetto lago di Alviano »;

tale progetto individua una nuova strada che unisce al recupero sanitario del tossicodipendente il suo pieno recupero

sociale. Il reinserimento lavorativo responsabilizza i ragazzi e dà loro modo di sentirsi utili alla società;

tale progetto, del costo di lire 1300 milioni è stato interamente finanziato e nel 1991 la cooperativa ha ottenuto la prima tranche di finanziamenti per un importo di 405000000 di lire;

nel 1992 è stato richiesto il finanziamento della II rata ma dei 412000000 di lire ne sono stati erogati solo 40000000;

in data 31 marzo 1993 il Ministro senatore Bompiani riceve i 20 ragazzi in cura alla « Pianeta Verde » ed assicura l'intera copertura del progetto sino all'erogazione dei 1300 milioni;

con i successivi Governi Amato e Ciampi diventa Ministro degli affari sociale Fernanda Conti che provvede a bloccare l'erogazione dei finanziamenti;

il Governo Berlusconi con al Ministero della famiglia e solidarietà sociale il dottor Antonio Guidi non torna ad analizzare la situazione che di fatto rimane bloccata;

nel maggio 1995 il Ministro emana il decreto per la ripresa dei finanziamenti per gli anni 1994 e 1995. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 luglio 1995 ma nel luglio del 1995 una circolare ministeriale rinvia « sine die » i termini di erogazione dei finanziamenti —:

se esista un calcolo generale dei finanziamenti concessi alle cooperative sociali per il recupero e reinserimento lavorativo in base all'ex articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, quanti e quali sono stati interamente erogati ed a quanto ammontano i residui da finanziare;

se non ritenga assicurare la tempestiva erogazione dei contributi di finanziamento ottenuti dalle diverse realtà e scaduti ormai da tre anni;

se intenda modificare la normativa riferita al finanziamento di progetti per il recupero e reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

se intenda dare seguito al decreto per la ripresa dei finanziamenti per gli anni 1994, 1995 di fatto bloccato dalla Sua circolare del luglio 1995;

se intenda promuovere controlli periferici di accertamento sulla effettiva funzionalità dei progetti onde evitare la dispersione dei finanziamenti. (4-13573)

TATARELLA, VENEZIA e BARRA. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell'ambiente e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le classi della scuola media statale di Balvano (Pz) erano ospitate in un prefabbricato semipesante nel quale sono state accertate pericolose percentuali di amianto (tipo crisotilo);

il sindaco di Balvano ha emesso ordinanza con la quale si sospende ogni attività all'interno dei locali interessati;

l'accertamento di materiale nocivo determina necessariamente lo sgombero del plesso e il successivo smaltimento, che si rende di particolare urgenza dal momento che il tutto insiste nel centro abitato di Balvano —:

quali provvedimenti urgenti, ciascuno per la propria competenza, intendano adottare per garantire a breve termine il diritto alla salute, facilitando la dismissione di una struttura nociva e illegale;

le eventuali responsabilità in ordine alla vicenda che ha visto succedersi due accertamenti tecnici da parte dell'Usl n. 2 di Potenza, preordinati per verificare l'esistenza di materie nocive all'interno della struttura prefabbricata in questione. Il primo di essi, con esito negativo (come da comunicazione al sindaco di Balvano in data 8 gennaio 1991), il secondo con esito

positivo (come da comunicazione in data 8 settembre 1995). (4-13574)

TATARELLA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

i pastifici che operano in Puglia, e più in generale nel resto d'Italia, vengono da qualche tempo a questa parte inopinatamente accusati dagli imprenditori dello stesso settore statunitensi e canadesi di concorrenza sleale, in quanto il prodotto italiano verrebbe posto, a loro dire, in vendita sul mercato americano e canadese a prezzi bassi. L'altra accusa sta nel fatto che i pastai italiani sfrutterebbero il sistema delle restituzioni che ripaga ai produttori europei la differenza tra i prezzi mondiali e quelli dell'unione europea del grano duro;

il dipartimento federale del commercio degli Stati Uniti d'America ha avviato accertamenti con l'intento di consegnare gli esiti ad un giuri, al quale toccherebbe di decidere sul destino di circa 200 miliardi di lire, pari al 10 per cento del mercato americano (l'ammontare delle esportazioni italiane nel settore);

le accuse mosse risultano prive di ogni fondamento, in quanto il prezzo di vendita del prodotto pugliese si colloca in una fascia medio-alta e che, pertanto, un eventuale dazio da applicare alle esportazioni sarebbe una vera e propria scorrettezza, anche alla luce degli accordi commerciali internazionali già sigillati —:

quali interventi il Governo intenda porre in essere per tutelare gli industriali pastai pugliesi e del resto del paese, impedendo che vengano imposti a loro carico dazi o altri balzelli che determinerebbero gravi penalizzazioni in quel settore produttivo;

quali altri provvedimenti il Governo intenda assumere per tutelare l'immagine degli industriali pugliesi che da sempre sono rinomati nel mondo sia per la qualità

del prodotto esportato che per la trasparenza nella gestione delle loro aziende.

(4-13575)

POLLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

in riferimento alla partecipazione della signorina Veronica Pivetti alla trasmissione (RAI) « quelli del calcio » di domenica 27 agosto us —:

se non intenda verificare se per detta partecipazione siano stati corrisposti emolumenti; nel qual caso, quali valutazioni esprima sulla vicenda. (4-13576)

GAMBALE. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che, dal 1° agosto 1995, è stata assunta, alla Rai di Napoli, la signora Valeria Capezzuto;

sul suo nome e su quello di Fabrizio Kuhne, indicati nel marzo scorso tra i giornalisti da assumere alla Rai di Napoli, il Comitato di redazione e l'Associazione della stampa napoletana avevano già espresso forti perplessità perché essi non avevano i requisiti necessari;

all'interrogante risulta inoltre che Valeria Capezzuto sia diventata giornalista professionista grazie ad uno strano attestato di praticantato del Giornale di Napoli, allora guidato dal vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, Emiddio Novi, e approvato con la consueta disinvoltura dall'Ordine regionale della Campania;

della storia professionale della Capezzuto l'interrogante ricorda, in particolare, le cartelline distribuite ai giornalisti in occasione delle iniziative elettorali dell'onorevole Clemente Mastella, la scorsa primavera;

recentemente il giornalista Gennaro (Geo) Nocchetti, amico e « sponsor » della Capezzuto, solerte collaboratore dell'onorevole Mastella e fino a tre mesi fa coor-

dinatore del CCD campano, sarebbe stato nominato vice capo redattore della Rai di Napoli;

su Nocchetti, già il 27 aprile scorso, il senatore della lega nord Remo Andreoli aveva rivolto un'interrogazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per conoscere l'opinione del Governo in merito al comportamento del giornalista che « svolgendo contestualmente le funzioni di coordinatore del CCD campano, avrebbe sfruttato lo strumento dell'informazione per scopi prettamente personali, ciò contro i legittimi diritti dei cittadini e in violazione alle norme relative alla *par condicio* e, in forza del suo ruolo politico, avrebbe in varie occasioni (...) scritto articoli e divulgato notizie false e tendenziose »;

risulta all'interrogante che simili soprusi sarebbero del resto ben noti a chi lavora in Rai con Nocchetti, il quale più volte avrebbe intimidito e minacciato segretari di redazione e stagiste che si mostravano poco disponibili nei suoi confronti;

all'interrogante risulta che di minacce si sarebbe parlato anche da parte del redattore capo Giuseppe Blasi che, nel corso dell'assemblea di redazione di fine agosto, avrebbe riferito che, se egli non fosse dirigente Rai, dovrebbe dire di aver subito minacce per la promozione di Nocchetti, ma, poiché lo è, deve limitarsi a dire di aver subito forti pressioni;

di fronte a fatti gravissimi quali quelli sopra esposti, è opinione dell'interrogante che le dichiarazioni antilottizzatorie del presidente della Rai Letizia Moratti e del direttore del Tgr Piero Vigorelli, finiscono col rappresentare soltanto sterili petizioni di principio che — si è portati a ritenere — contano meno della volontà dei « potenti » locali e dei loro portatori di voti e di clientele —;

quali attente verifiche intendano disporre in ordine ai fatti denunciati, con particolare riferimento al praticantato della signora Capezzuto ed alla sua assun-

zione in Rai e quali misure intenda adottare il Direttore generale della Rai, Raffaele Menicucci;

come il Governo intenda intervenire per scongiurare alla Rai nomine di tipo politico-lottizzatorio ed evitare che l'azienda finisca per fungere da luogo di compensazione e premi per mediocri affari partitocratici, quali quelli del CCD campano. (4-13577)

HÜLLWECK. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'Amministrazione comunale di Vicenza aveva approvato nell'ambito del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 il capitolo 15518 « Accorpamento scuola materna Villa Zorzan di Campedello con la Scuola elementare P. E. Negri di via Bertolo », assumendo impegni di spesa di L. 500000000 per l'anno 1994 e di L. 500000000 per l'anno 1995;

durante la discussione di bilancio gli assessori competenti dell'Amministrazione comunale di Vicenza hanno sempre affermato (ribadendolo in successive sedute) che i lavori previsti per consentire il suddetto accorpamento avrebbero avuto inizio alla fine dell'anno scolastico 1994-95, anche allo scopo di non recare disagi eccessivamente prolungati durante il periodo dello svolgimento delle lezioni (e in previsione di questo gli stessi alunni iscritti ai centri estivi hanno dovuto rinunciare ad occupare l'area scolastica interessata dall'accorpamento, venendo dirottati presso le Scuole Elementari di Santa Croce Bigolina per lasciare libero il « cantiere di lavoro »);

appare, all'interrogante come confermato dall'interrogazione del Consigliere comunale di Vicenza Fioravante Rossi, nei primi giorni del corrente mese (settembre 1995) non ancora avviato alcun lavoro di attuazione di quanto previsto dal capitolo 15518 del bilancio comunale 1995 con determinazione di gravi disagi per gli alunni e le loro famiglie;

giungono (sia pure a livello informale) affermazioni secondo le quali l'Amministrazione comunale di Vicenza non intenderebbe effettuare l'erogazione dei fondi stanziati per i previsti lavori di ristrutturazione, necessaria per realizzare l'accorpamento delle sedi scolastiche —:

se e quali provvedimenti si intenda adottare per richiamare l'Amministrazione di Vicenza al rispetto degli impegni assunti, nel precipuo interesse della popolazione scolastica vicentina. (4-13578)

BORGHEZIO e ORESTE ROSSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta, come purtroppo è già avvenuto in occasione della tragica alluvione in Piemonte dello scorso novembre, la segnalazione di allerta della prefettura di Alessandria è stata effettuata con modalità non atte a mobilitare immediatamente l'amministrazione comunale, essendo stato inviato alle ore 17 pomeridiane un telegramma che è pervenuto alla portineria del municipio di Alessandria alle ore 18,37 ad uffici chiusi;

nel novembre scorso, analogamente, il messaggio d'allarme spedito via fax nelle prime ore della domenica mattina, era rimasto forzatamente lettera morta negli uffici comunali, con gravi conseguenze e ritardi nell'allestimento degli interventi di soccorso le cui responsabilità sono state oggetto di inchiesta giudiziaria —:

se non ritenga doversi disporre che la trasmissione, dei messaggi di allerta o di allarme, oltreché via fax e telex, avvenga sempre anche attraverso dirette comunicazioni telefoniche in modo da raggiungere a qualsiasi ora del giorno e della notte, sindaco, assessore alla protezione civile e comandante della polizia municipale dei comuni interessati, affinché non accada più che l'avviso di gravissimi imminenti pericoli per la pubblica incolumità rimanga per ore o addirittura per interi giorni lettera morta negli uffici. (4-13579)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

risulta all'interrogante che alla fine di luglio di questo anno un parlamentare, avendo telefonicamente chiesto del Presidente Gianfranco Borghini alla segreteria del Comitato per il coordinamento della iniziativa per l'occupazione per la Presidenza del Consiglio dei ministri ed avendo declinato la propria qualità, si è sentito richiedere quale fosse il gruppo parlamentare di appartenenza;

tale disposizione, evidentemente impartita con scopi discriminatori dai superiori del personale addetto, è intollerabile (oltre che inutile giacché le « appartenenze » sono disponibili « icto oculi » dagli elenchi pubblicati dalla Camera) —:

se intenda intervenire per far cessare l'ennesimo episodio di arroganza tra quelli registrabili nella pubblica amministrazione. (4-13580)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il Sindacato Autonomo di Polizia della Provincia di Bergamo ha posto una serie di problemi di grande rilevanza agli effetti della ristrutturazione dei servizi, dell'impiego del personale, della efficienza degli interventi, in termini analitici ed anche particolari, affrontati con molta serietà e ponendo le questioni per una soluzione definitiva nell'interesse della nostra Provincia e della sicurezza e dei diritti; ciò è avvenuto con una nota del 31 luglio 1995 inviata dal SAP al Questore di Bergamo e alla quale deve essere data immediata risposta.

In data 14 agosto 1995 sempre la Segreteria Provinciale del SAP ha esaminato situazioni di emergenza tra le quali eventi delittuosi che hanno scosso in questi ultimi tempi l'opinione pubblica con la micro criminalità, aggressioni senza limite e la permanente « immunità penale » per spacciatori di droga che ormai da anni inquinano spaventosamente la zona della Sta-

zione Autolinee dove la vigilanza e l'intervento non sono riusciti a dare certezze e serenità alla popolazione;

ad avviso dell'interrogante vi è, nella presa di posizione del Sindacato, una conclusione estremamente valida, cioè la necessità dell'« incremento » di operatori della Polizia di Stato di Bergamo, il cui organico risulta carente di 50 unità; solo in questo modo si può realizzare una efficace azione preventiva e repressiva sul territorio, al di là delle iniziative disorganiche e discontinue;

ad avviso dell'interrogante la richiesta di intervento del Ministero, attraverso questa interrogazione, diviene assoluta e riguarda altresì l'organico della Polizia Stradale di Bergamo, di Treviglio e di Seriate, il Commissariato di P.S. di Treviglio, la Polizia Ferroviaria di Bergamo e di Treviglio, la Polizia di Frontiera all'Aeroporto di Orio al Serio;

ad avviso dell'interrogante l'impegno profuso dai singoli poliziotti, ai quali va il nostro ringraziamento, non risulta più idoneo ad arginare sia la micro che la macro criminalità dilagante che possiamo dire, come nel caso della Stazione delle Autolinee, abbia da tempo, cioè da anni, conquistato il territorio; ne sanno qualcosa i cittadini, in particolare gli studenti e i commercianti, esasperati per la loro personale sicurezza e per il danno al loro lavoro;

è opportuno che sia sviluppato il coordinamento, non sempre perfetto, tra Polizia di Stato e Carabinieri e che sia operativa a fine settembre, diciamo finalmente, la nuova Caserma dei Carabinieri di via Novelli.

Sempre da parte del Sindacato Autonomo di Polizia vi è poi una denuncia molto dura e molto giusta per quanto avviene specificamente alla Stazione Autolinee, ridotta da troppo ad un letamaio da terzo mondo, a duecento metri dal centro della Città, e come ben noto oggetto di nostri continui interventi anche parlamentari, ma non solo parlamentari, da anni;

ad avviso dell'interrogante meritano di essere sottolineati due passaggi della denuncia del SAP, ove si afferma il rischio, anche personale, da parte dei poliziotti, il loro disagio totale, e l'esiguo numero di personale chiamato ad intervenire in talune situazioni di emergenza; la conseguenza purtroppo è nella inutilità del servizio stesso;

che, peggio ancora, vi sono state circostanze nella quali agenti di Polizia hanno riportato lesioni cagionate degli extracomunitari: al proposito qualora i poliziotti per propria tutela personale e per reprimere il reato - così si esprime la nota del SAP - utilizzino attivi mezzi di coazione fisica nei confronti degli aggressori o dei rei, è purtroppo quasi d'obbligo per gli stessi trovarsi, dopo poco, nella posizione di indagati, e ancora che non ci si può ridurre a vigilare sul sonno dei tossicodipendenti, degli spacciatori, dei facinorosi, mentre diviene assoluto un intervento definitivo predisponendo il servizio in concorso con il personale dei Carabinieri e degli altri reparti della Polizia di Stato chiamando altresì a un impegno diverso e più intenso, oltre alla Guardia di Finanza anche i Vigili Urbani con un coordinamento rigoroso, che sino ad oggi è mancato;

che ad avviso dell'interrogante è opportuno che ciascuno faccia il proprio dovere e in questo senso l'interrogante esprime la propria dura condanna per quanto accaduto, facendo proprie tutte le denunce del SAP, affinché si esca da queste vicende che da troppo tempo opprimono la nostra Città e la nostra Provincia -:

quali risposte concrete e positive e quali iniziative voglia dare a questo complesso di problemi, che il SAP ha in modo meritorio posto e che la pubblica opinione da troppo tempo ha richiesto;

se non ritenga necessario fissare le ristrutturazioni dei servizi, il rispetto dei diritti del personale, la ricostituzione dell'organico, l'azione decisa contro la delinquenza, per rispettare finalmente i cittadini e Bergamo, che non può essere ancora una volta considerata di serie B;

se non ritenga di porre fine con decisione immediata a queste condizioni umilianti che deturpano Bergamo e che offendono tutti i cittadini che, a questo punto, non ne possono più. (4-13581)

PARLATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

il costo della convenzione che, come risulta all'interrogante, senza preventiva gara venne stipulata nel 1983 con la Nomisma per l'effettuazione di una serie di studi-paese in venti aree geografiche di prioritario interesse in relazione alle attività di cooperazione svolte dall'allora dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per cinque miliardi —:

se tra tali studi-paese fu effettuato anche quello relativo alla Somalia e quanto specificamente questo studio costò;

se nell'ambito di tale studio siano stati compiuti accertamenti e di quale consistenza in ordine al rilevantissimo problema della fertilità degli asini di quel paese. (4-13582)

CORLEONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 luglio 1995 ricevevo risposta ad una interrogazione del 13 marzo 1995, riguardante disservizi delle poste nel traffico della corrispondenza tra la Camera dei deputati e l'Abruzzo sia in spedizione sia in ricevimento, in cui si diceva: «l'Ente poste italiane (...) ha comunicato (...) che il ritardo nella consegna delle lettere impostate a Roma e dirette a diverse località su tutto il territorio nazionale, tra cui la regione Abruzzo, è dipeso da alcune difficoltà registrate presso il centro di meccanizzazione postale di Roma S. Lorenzo. In tale sede, infatti, alla data di spedizione delle lettere ordinarie in parola, esisteva una giacenza di corrispondenza causata sia dalla carenza di personale — dovuta ai recenti pensionamenti volontari — sia da alcuni problemi di or-

ganizzazione ai quali si sta cercando di porre rimedio attraverso una serie di interventi mirati. In particolare, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 3 del contratto di programma, sono stati fissati gli obiettivi da raggiungere: arrivare, entro la fine del corrente anno ad un generalizzato recapito delle lettere, in ambito nazionale, entro 72 ore dalla loro impostazione. (...) »;

nell'interrogazione del 13 marzo 1995 citavo il caso di una lettera che aveva impiegato 18 giorni per arrivare da L'Aquila a Roma;

in data 30 agosto 1995 una lettera inviata all'indirizzo della Camera dei deputati dal Consiglio regionale d'Abruzzo veniva accettata e timbrata dagli uffici postali de L'Aquila;

la stessa lettera veniva timbrata dagli uffici riceventi del « Centro corrispondenze » in Roma in data 6 settembre;

la medesima lettera veniva ricevuta dall'ufficio postale della Camera dei deputati in data 14 settembre (tra l'altro si trattava dell'invito per un importante convegno che si svolgeva esattamente il 14 settembre a L'Aquila);

dunque ci sono voluti 16 giorni per far giungere una lettera da L'Aquila a Roma (mentre ce ne volevano 18 nel mese di marzo), ma, fatto ancora più clamoroso, ce ne sono voluti 8 per fare transitare questa lettera dal « Centro corrispondenze » alla Camera dei deputati —:

se il Ministro si ritenga soddisfatto dei miglioramenti intercorsi nella gestione del servizio da marzo a settembre;

se ritenga che quanto previsto all'articolo 3 del contratto di programma citato nella risposta alla mia precedente interrogazione sarà effettivamente attuato entro la fine dell'anno;

se ritenga che gli « interventi mirati » preannunciati dall'Ente poste siano stati posti in atto e quale giudizio ne dia;

se intenda chiedere conto ai responsabili dell'Ente poste di questa situazione

disastrosa e di quali rimedi si pensa di attivare perché i cittadini italiani abbiano un servizio di livello europeo e paragonabile a quello che esisteva in Italia ai primi del novecento. (4-13583)

NARDINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto interministeriale 19 luglio 1994 n. 220 al comma 2 dell'articolo 1 stabilisce surrettiziamente il blocco ad assunzioni in ruolo per i posti resi vacanti e da assegnare per l'anno 1994-1995, in quanto il divieto di assunzione va posto con legge e non attraverso decreto ministeriale, come da decreto legge 22 maggio 1993 n. 155 e legge finanziaria del 24 dicembre 1993 n. 537;

i Provveditorati hanno effettuato nomine in ruolo per l'anno 1993-1994 quando era vigente il blocco delle assunzioni stabilito con decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155 e dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537;

per l'anno 1994-1995 non è stata emanata alcuna legge che vietava le assunzioni, il decreto interministeriale già citato appare del tutto illegittimo;

le operazioni di nomina in ruolo non hanno nulla a che vedere con le operazioni di utilizzazione del personale docente delle D.O.A. essendo finalizzate le prime ad occupare posti vacanti mentre le seconde sono finalizzate all'impiego del personale già di ruolo mediante l'assegnazione della cattedra in quanto essi sono titolari di un posto organico ma a causa della loro esuberanza non tutti sono assegnatari di cattedra —;

quali siano i motivi della disparità di azioni da parte dei provveditorati negli anni scolastici 1993-1994 e 1994-1995;

se non ritengano necessario porre riparo a ciò ordinando ai Provveditorati di disporre le nuove nomine per i posti non assegnati nell'anno 1994-1995 nonché tutti i posti vacanti che si potessero verificare nel corrente anno. (4-13584)

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

i signori Modesto, Bensaia, Pascarella, Airò e D'Agostino hanno presentato, in data 20 dicembre 1994, ricorso al TAR del Veneto per ottenere l'annullamento del provvedimento n. 86590/109 del 23 novembre 1994, con cui il comandante della 7^a Legione della Guardia di finanza di Venezia ha disposto che con decorrenza 23 novembre 1994 « gli appuntati Nacca, Dominin, Corbo, Calò ed i finanzieri Anatrella Massimo e Bruno Carmine subentrano, con decorrenza da oggi, nel COBAR affiancato a questa Legione, quale delegati della categoria "C", in sostituzione degli appuntati Modesto Antonio, Bensaia Michele, Gerardi Alfonso, Baldi Alfonso, e Pascarella Alfonso e del finanziere Vono Massimiliano, dimissionari »;

i signori suddetti hanno inoltre chiesto al TAR l'annullamento del provvedimento n. 86595/109 del 23 novembre 1994, con cui il comandante la 7^a Legione della Guardia di finanza di Venezia, ha disposto che con decorrenza 23 novembre 1994 « il maresciallo maggiore Candeago Ivo ed il vicebrigadiere Buzzat Arturo subentrano nel COBAR affiancato a questa Legione, quale delegati della categoria "B", in sostituzione del brigadiere Airò Farulla Salvatore e del brigadiere D'Agostino Oscar, dimissionari »;

i ricorrenti citati sono tutti delegati del Consiglio di base di rappresentanza (COBAR) affiancato alla 7^a Legione della Guardia di finanza, in conseguenza dell'esito delle elezioni svoltesi in data 3 maggio 1994 e tale incarico, della durata di tre anni, sarebbe dovuto cessare nel maggio 1997;

in data 23 novembre 1994 venivano diffusi ai comandi territoriali i comunicati

in atti da cui i ricorrenti apprendevano di essere stati sostituiti in quanto « dimissionari » e che questi ultimi affermano che il comandante avrebbe disposto la sostituzione *de quo*, in base al verbale di riunione del COBAR 7^a Legione del 22 novembre 1994, nel quale risulterebbero verbalizzate le dimissioni dei ricorrenti;

i ricorrenti affermano di non essersi dimessi e di non aver mai sottoscritto atto di dimissioni alcuno;

i ricorrenti sostengono che nel corso della riunione del COBAR svoltasi in data 22 novembre 1994 erano sorti dei dissensi tra il presidente del COBAR stesso, il quale non aveva ammesso alla discussione una certa mozione ed alcuni delegati che tale mozione avevano proposto;

alcuni dei delegati presenti alla riunione dichiarava che, perdurando l'atteggiamento ostruzionista del presidente, avrebbe considerato di dimettersi dal mandato di delegato e tale intenzione è rimasta circoscritta in tale ambito;

per essere valide, le dimissioni dal mandato devono essere rese davanti all'assemblea dei delegati con atto specifico, sottoscritto e di tale atto viene data verbalizzazione;

non si è a conoscenza dell'esatto contenuto del verbale e delle motivazioni del provvedimento di sostituzione e non si è mai avuta copia di tali atti;

i ricorrenti affermano di non aver mai presentato alcuna rinuncia alla carica ma, provocatoriamente, hanno affermato una mera intenzione di presentare successivamente le dimissioni qualora il presidente avesse perseverato nel suo atteggiamento ostruzionistico e comunque le asserite dimissioni non sono state mai presentate per iscritto e l'atto di dimissioni è nullo per carenza di forma scritta *ad substantiam* —:

se tale episodio corrisponda al vero;

se il Ministro non ritenga opportuno adottare iniziative atte a chiarire tale intricata situazione. (4-07905)

RISPOSTA. — Nella interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto taluni chiarimenti in ordine alla nomina da parte del Comandante della 7^a Legione della Guardia di finanza di Venezia di 8 finanziari, quali membri del Consiglio di Base della rappresentanza (COBAR) di quella Legione, in sostituzione di altrettanti delegati che, a seguito del mancato inserimento di uno specifico argomento nell'ordine del giorno del 22 novembre 1994, avevano minacciato le dimissioni in segno di protesta.

Il competente reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, incaricato di fornire chiarimenti sulla questione evidenziata nella interrogazione, con nota n. 11440/109 del 27 marzo 1995, ha riferito che l'intera vicenda ha avuto origine dal digiuno espresso dal Comandante della 7^a Legione di Venezia, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, alla richiesta di alcuni delegati del COBAR di incontrare i rappresentanti dell'associazione « Progetto democrazia in divisa », per un confronto su alcune tematiche. La predetta disposizione regolamentare vieta, infatti, ai singoli delegati nella loro qualifica di componenti dell'organo di rappresentanza, di intrattenere rapporti di qualsiasi genere con organizzazioni estranee alle Forze armate.

Il diniego espresso dal Comandante ha determinato una rigida presa di posizione da parte di 8 delegati che, a causa delle preclusioni poste dal regolamento in ordine alla loro richiesta, risultano aver rassegnato le dimissioni dal mandato. Conseguentemente, il Comandante della legione, informato dei fatti dal Presidente del COBAR e presa visione del verbale di riunione, ha provveduto alla nomina dei nuovi delegati in sostituzione dei dimissionari.

Il Comando Generale della Guardia di finanza, nella medesima nota n. 11440/109 del 27 marzo 1995, ha altresì riferito che 5 degli 8 delegati dimissionari, in data 20 dicembre 1994, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto avverso il provvedimento di nomina dei nuovi delegati, al fine di ottenerne l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia. I ricorrenti hanno motivato il ricorso rap-

presentando di non avere mai rassegnato, formalmente o per iscritto, le dimissioni, ma di avere solo minacciato di attuare tale proposito, confidando nel ripensamento del Presidente sulla decisione di non inserire nell'ordine del giorno la richiesta avanzata.

A questo riguardo il Comando Generale della Guardia di finanza ha fatto presente che, nel condividere l'orientamento espresso dal Comandante della Legione di Venezia di reintegrare i delegati dimissionari, non è stato presentato appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza di sospensiva dell'efficacia dei provvedimenti di nomina dei nuovi delegati, emessa dal TAR del Veneto in data 8 febbraio 1995, e che, conseguentemente, si è in attesa dell'esito del relativo giudizio di merito.

Il Comando Generale della Guardia di finanza ha inoltre precisato che il regolamento di attuazione della rappresentanza militare nulla prescrive in ordine alle formalità da osservare per la rassegna delle dimissioni. Peraltro, la redazione del verbale di riunione del 22 novembre 1994, sia pure mancante della firma del segretario, anch'egli dimissionario, rileva ai fini della registrazione e certificazione degli accadimenti nonché delle volontà espresse nel corso della riunione. Né d'altro canto sussistevano dubbi sulla volontà dei delegati di dimettersi, considerato che con una successiva lettera aperta ai colleghi della Legione di Venezia gli stessi avevano ampiamente spiegato le ragioni che li avevano indotti a rassegnare le proprie dimissioni.

Il comportamento del Comandante della Legione di Venezia appare dunque corretto dal momento che, solo a seguito della comunicazione delle dimissioni degli 8 delegati da parte del Presidente del COBAR, e dopo aver preso visione del verbale di riunione del 22 novembre 1994, ha adottato i provvedimenti previsti dall'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare. I provvedimenti di nomina dei nuovi delegati rivestivano, pertanto, carattere di obbligatorietà in quanto conseguenza della « presa d'atto » della situazione verificatasi.

È stata espressa, infine, dai Comandanti di tutti i livelli la massima disponibilità ad

affrontare i problemi rappresentati e le istanze avanzate dagli organi della rappresentanza militare nell'espletamento del loro mandato, al fine di garantire una proficua e serena collaborazione.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

già con memoria del settembre 1994 il sottoscritto ebbe a rappresentare l'indelegabile esigenza del rapido completamento dei lavori per la realizzazione della Strada « delle Tre Valli », trasversale umbro-marchigiana destinata a collegare il versante di Ascoli Piceno con Norcia e la Valnerina, tramite la galleria « San Benedetto » e quindi con la valle di Spoleto tramite la galleria « Forca di Cerro » per poi in tempi successivi estendersi fino ad Acquasparta, con assoluta priorità del tratto collegante la SS 3 Flaminia con la SS 209 Valnerina, sia per rompere finalmente l'atavico isolamento della Valnerina, sia per realizzare un valido collegamento trasversale facente perno sulla valle spoletina che ne ha imprescindibile esigenza;

l'opera, nelle sue parti essenziali, trovasi in avanzato stato di realizzazione e che, con interventi finanziari ragionevoli, potrebbe effettivamente andare a compimento e utilizzazione, come si evinceva già dalla memoria di risposta emessa da codesto stesso Ministero con nota prot. 774.2/IC del 28 ottobre 1994 a firma del titolare dell'epoca, tenuto altresì presente che i comuni della Valnerina hanno devoluto perfino parte dei loro fondi per la ricostruzione post-sismica alla priorità della « Tre Valli », nonché del fatto che la popolazione non concepisce che non si apra all'uso un'arteria che ha già visto l'investimento di rilevanti risorse e che rischia addirittura un degrado delle opere d'arte se non attivate e poi affidate alla manutenzione connessa all'uso —:

quale sia in concreto lo stato complessivo dei lavori eseguiti e quali sono i lavori in corso attualmente per l'intero percorso della S.S. « Tre Valli » sia nei tratti in galleria sia nei tratti all'aperto;

quali mezzi economici siano disponibili per portare a compimento e utilizzazione la detta opera viaria;

quali tempi siano seriamente prevedibili per il completamento e agibilità dell'arteria, con riferimento a quali specifiche opere da terminare, salva la parte restante (cioè quella che successivamente deve collegare Spoleto con Acquasparta). (4-09624)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, la Direzione Generale dell'ANAS rende noto che il completamento dei lavori per la realizzazione della strada delle « Tre Valli » che collega il versante di Ascoli Piceno con Norcia e la Valnerina, esula dalla competenza dell'Azienda.*

Tali lavori, infatti, sono eseguiti a cura dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio I.V.A. di Cosenza pare sia intenzionato ad escludere la Calabria dalle agevolazioni IVA previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, che esentava dall'applicazione della aliquota IVA i lavori e le prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;

tale intendimento dell'Ufficio IVA di Cosenza sarebbe motivato dal fatto che nella legge di proroga del 10 febbraio 1989 e nella legge 165/90 del 26 maggio 1990 i benefici dell'esenzione IVA venivano confermati per le regioni interessate con in debita ed erronea esclusione della Calabria;

successivamente, il Ministero, forse avvedendosi del mero errore dovuto a dimenticanza, con la circolare esplicativa del 24 ottobre 1990 n. 69/430843 della Direzione Generale Tasse II indirette e tasse II affari divisione 12^a, chiariva che le agevolazioni fiscali previste per le zone colpite da eventi sismici s'intendevano estese alle regioni: Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, in quanto la citata legge (madre) del 29 maggio 1992 n. 303 ha incluso la Calabria nelle agevolazioni in questione —:

se non ritenga opportuno inserire con opportuni provvedimenti d'urgenza la Calabria nell'elenco delle regioni interessate alle agevolazioni fiscali;

nel caso non si potesse emanare detto provvedimento d'urgenza se non ritenga comunque possibile che il Ministero autorizzi l'Ufficio IVA di Cosenza a tener conto della sucitata circolare del 24 ottobre 1990 n. 69/430843.

L'interrogante ritiene che la questione vada affrontata in termini di estrema urgenza in quanto oltre ai funzionari, diversi imprenditori in Calabria si trovano in difficoltà con gli Uffici IVA a causa della confusione generata dalla grave superficialità del precedente Governo. (4-06252)

RISPOSTA. — *Nelle interrogazioni cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legge 2 aprile 1982, n. 129, recante « Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 » (convertito dalla legge 29 maggio 1982, n. 303).*

In particolare è stato chiesto di conoscere quali provvedimenti l'Amministrazione finanziaria intenda assumere al fine di tutelare gli imprenditori della regione Calabria ai quali l'ufficio IVA di Cosenza avrebbe negato il riconoscimento delle suddette agevolazioni, in quanto in uno dei successivi provvedimenti legislativi con i quali è stato prorogato il termine di sca-

denza di tali benefici non figura la regione Calabria (articolo 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48).

Al riguardo si osserva che l'articolo 5 del decreto legge 5 dicembre 1980, n. 799 (convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 775), aveva previsto, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto talune agevolazioni per le opere di riparazione e di ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 1980 che hanno colpito le regioni Basilicata e Campania.

Successivamente, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, con l'articolo 1 del decreto legge del 2 aprile 1982, n. 129 (convertito dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, menzionata nel testo della interrogazione) è stato esteso anche al territorio della Calabria il regime agevolato recato dal predetto articolo 5 del decreto legge n. 799 del 1980.

Inoltre, l'articolo 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (recante « Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative »), ha prorogato sino alla data del 31 dicembre 1989 l'applicazione delle agevolazioni previste agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente ai Comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia.

Successivamente, al fine di porre ordine al complesso di disposizioni normative succedutesi nel tempo, è stato emanato il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante il « Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 ». Giova evidenziare a questo riguardo che l'articolo 1, lettera d), del suindicato Testo Unico ha rinviato espressamente al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 per la individuazione dei Comuni della regione Calabria ammessi a beneficiare dei regimi fiscali agevolati ivi previsti; inoltre, l'articolo 74 del medesimo Testo Unico ha espressamente stabilito il termine di scadenza delle agevolazioni agli effetti dell'IVA al 31 dicembre 1989, termine questo che, come già detto, era stato previsto dal citato articolo 13 della legge n. 48 del 1989, che non faceva espresso riferimento alla regione Calabria.

Pertanto, atteso il carattere sia ricognitivo che innovativo delle disposizioni di cui al suddetto Testo Unico, il territorio della regione Calabria deve ritenersi ricompreso nell'ambito di applicazione delle norme agevolative di che trattasi.

Tale soluzione risulta peraltro conforme agli obiettivi di coordinamento e di armonizzazione di tutte le disposizioni normative concernenti intervenenti nelle regioni del Mezzogiorno danneggiate da eventi sismici.

Si fa presente, infine, che ulteriore conferma alla soluzione prospettata deriva dal disposto dell'articolo 112 del medesimo Testo Unico, che prevede la abrogazione delle disposizioni di legge incompatibili.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

BIELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

troppi fatti tendono ad accreditare il corpo di PS come percorso da fenomeni che ne minacciano il ruolo e la credibilità e la sua stessa moralità e di difesa delle istituzioni democratiche — le vicende della Uno bianca in Emilia Romagna ne sono una prova — anche per questo è indispensabile un intervento che agisca sulle cause di queste deviazioni e ricrei le condizioni per la credibilità di un corpo, quello di PS, decisivo per la democrazia e il vivere civile del nostro paese. Ma in contemporanea con l'opera di polizia e di individuazione di responsabilità e di punizione dei colpevoli, va affrontato il problema dell'intervento atto a dotare la PS degli strumenti per il conseguimento degli obiettivi loro assegnati;

pertanto si segnala la situazione esistente presso la Questura di Ravenna, dato che Ravenna è uno dei più importanti porti italiani e scalo soprattutto di navi che provengono dall'est e dal Medio Oriente;

le vicende di quella parte del mondo sono note ed evidenziano « il rischio » che

può provenire dalla situazione di quelle zone, in termini di traffico di armi, di sostanze stupefacenti, di fenomeni di immigrazione con tutto quello che ne consegue;

a tutt'oggi a Ravenna non esiste un Commissariato di Frontiera Marittima;

la vigilanza in mare e su un porto che si estende per ben 12 km, anche a causa dell'organico insufficiente, è affidata a pochi mezzi e a pochissime unità, distaccati per questo servizio dalla Questura;

la vigilanza a mare, in un'area a rischio anche per la presenza di un insediamento chimico come l'Agip e la presenza oltre le 6 miglia di piattaforme dismesse, che possono permettere attracchi ed essere utilizzate per ogni tipo di sbarco, viene esplicata — al momento — attraverso una sola imbarcazione abilitata alla navigazione solo entro le 6 miglia, mentre la vigilanza dovrebbe essere esercitata fino a 12 miglia;

Ravenna è anche un nodo viario di notevole rilievo, ma nonostante ciò il servizio di Polizia stradale viene svolto da un organico largamente insufficiente e con pochi e vetusti mezzi, tant'è che le motociclette in servizio hanno oltre 120.000 km di esercizio;

a tutt'oggi ciò si deve aggiungere come l'area romagnola sia oggi attraversata da fenomeni di criminalità di tipo nuovo che potremo definire « la mafia bianca » e che si manifestano con il proliferare di finanziarie, col il passaggio di mano di esercizi commerciali e alberghieri e con l'estendersi del fenomeno del traffico di stupefacenti —;

se il Governo sia a conoscenza di questa situazione e quali iniziative intenda intraprendere per:

l'istituzione di un Commissariato di Frontiera Marittima nel Porto di Ravenna;

l'ampliamento della dotazione di mezzi e di personale necessari per far

fronte a questa situazione (autovetture, motociclette, computers, radar, apparecchi radio, eccetera);

l'ampliamento dell'organico della PS anche di Faenza e Lugo;

per il potenziamento imbarcazioni per il servizio a mare;

e inoltre per far eseguire in tempi rapidi il trasferimento della Sezione di Polizia Stradale nella nuova sede, già predisposta per tale uso, ma inspiegabilmente ancora vuota. (4-06417)

RISPOSTA. — La S.V. onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per contrastare i fenomeni illegali del bacino commerciale del porto di Ravenna, sono stati attivati efficaci controlli da parte della Questura, anche attraverso un pattugliamento costiero che opera con tre imbarcazioni a corto raggio, alle quali si agguincerà, non appena ultimate le procedure per la fornitura, un natante d'altura di 1° classe.

Quanto alla costituzione di un Commissariato di P.S. presso la frontiera marittima, al momento impossibile per più pressanti necessità in altre aree, posso assicurare che la richiesta sarà tenuta in considerazione, nel quadro della ristrutturazione degli uffici di polizia di frontiera.

Analoga attenzione sarà rivolta, e sempre compatibilmente con il personale e i mezzi disponibili, al potenziamento degli organici e delle dotazioni tecniche dei presidi della Polizia di Stato segnalati dalla S.V. onorevole.

Aggiungo, infine, che il trasferimento della sezione della Polizia stradale di Ravenna nella nuova sede sarà operato quanto prima, non appena perfezionata la procedura di locazione dell'immobile, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per il relativo nulla osta.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

BOFFARDI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

dal 1970 in occasione delle frequenti alluvioni, parte del cimitero di Genova-Rivarolo « Cabona », in particolare la zona degli ossari di Levante, ha subito seri danni ed è stata transennata;

tale provvedimento, cui doveva seguire rapidamente un intervento manutentorio, ha impedito l'accesso dei familiari alle urne dei propri cari;

da allora non sono stati più eseguiti i lavori, per cui a detta dell'interrogante non sono rispettati i termini degli impegni assunti dalla civica amministrazione —:

quali provvedimenti intenda intraprendere per sanare questa situazione.

(4-02916)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che il cimitero di Rivarolo presenta notevoli problemi in quanto, per l'antichità delle strutture e per i frequenti eventi alluvionali, si sono evidenziati pericoli di crollo delle tombe in diverse zone della necropoli e, pertanto, si è imposta la necessità di alcuni transennamenti con conseguente preclusione dell'accesso alle tombe stesse.

Il 23 gennaio u.s. si è svolto presso la suddetta necropoli un dettagliato sopralluogo tecnico, alla presenza di rappresentanti della civica amministrazione, di funzionari dei servizi comunali interessati e di rappresentanti della cittadinanza, dal quale è emersa la necessità e l'opportunità di predisporre la redazione di un programma organico di interventi mirati a salvaguardare quanto è ancora possibile mantenere e di un'ipotesi di previsione per l'utilizzo ottimale degli spazi ancora disponibili.

Il progetto di risanamento, ormai avviato, sarà curato dal competente civico servizio edilizia pubblica.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

BONITO, DI CAPUA e MASTROLUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Foggia, come noto, è da tempo interessata da una notevole escalation dei fenomeni di criminalità, i quali interessano ormai, con preoccupante frequenza, anche quei centri interni non particolarmente popolosi come Stornara, Stornarella, Ortona e Carapelle, un tempo quasi immuni da episodi delinquenziali;

per tali regioni è acutamente sentito tra la gente un bisogno di ordine e di legalità, che potrebbe trovare pronta ed adeguata risposta con la presenza nel territorio di presidi di Carabinieri più numerosi;

in tutta la piana di Capitanata, nell'area compresa tra i centri di Cerignola e Foggia esiste la sola Stazione di Carabinieri di Ortonova;

le forze dell'ordine assegnate a Cerignola, Ortonova e Foggia, nonostante i grandissimi sforzi e l'encomiabile azione quotidianamente svolta, non sono in grado di assicurare un adeguato controllo dell'intero territorio, assai vasto e popoloso, loro assegnato —:

se i Ministri interrogati non ritengono di adottare, ognuno per quanto di propria competenza, ogni provvedimento idoneo ad assicurare alle popolazioni dei centri di Stornara, Stornarella, Ortona e Carapelle una più sicura vita quotidiana;

se non ritengono necessario provvedere, in tempi brevi, alla istituzione di Stazioni di Carabinieri nei centri di Stornara e Carapelle. (4-03887)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le ha presentato, unitamente agli On.li Di Capua e Mastroluca, l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area indicata dalla S.V. On.le è all'attenzione di questa Amministra-

zione al fine di valutare, fra l'altro, le concrete possibilità di potenziamento dei presidi dell'Arma dei Carabinieri nella zona, compatibilmente con le disponibilità.

Si è intanto provveduto, anche allo scopo di fornire una adeguata risposta alle legittime istanze di sicurezza delle popolazioni interessate, all'intensificazione dei servizi preventivi nell'area.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una sorprendente sentenza della Corte dei conti siciliana (n. 165/93 della sezione locale, Presidente Corazzini, estensore Cozzo) ha proscioltto il Sindaco di Palermo posto sotto inchiesta dalla giustizia amministrativa per aver firmato una delibera con cui la città di Palermo spesava la « missione » di cinque impiegati comunali inviati a gareggiare alla Maratona di New York;

la motivazione del provvedimento tenta di giustificare questa incredibile fattispecie di spreco del pubblico denaro con lo « intento del comune di volere dare, attraverso la partecipazione dei colori cittadini ad una manifestazione che vede annualmente la partecipazione di persone provenienti da tutti i paesi del mondo e che ha una vastissima diffusione radio-televisiva e giornalistica, un'immagine della città diversa da quella comunemente nota e certamente più aderente alla realtà » —:

se non intenda intervenire al fine di evitarsi che questo o altri Enti locali comunali o provinciali siciliani o di altre regioni abbiano a reiterare consimili iniziative di « spesa effimera », coprendo con la speciosa motivazione anti-mafia un'attitudine allo scialo che offende il senso della legalità e del risparmio di tutti i contribuenti ed in particolare di quelli del nord, stufi di ripianare i paurosi deficit realizzati da troppe amministrazioni sprecone. (4-08623)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Sulla questione evidenziata dalla S.V. nel presente atto di sindacato ispettivo è stata interessata la competente prefettura per accertamenti.

È risultato che la delibera comunale con la quale venivano autorizzate le spese relative alla missione dei 5 vigili urbani, per la partecipazione alla gara podistica internazionale di cui trattasi, è stata dichiarata esente da vizi di legittimità dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, con decisione n. 165 in data 4.6.1993.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

CALABRETTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

se risponda al vero che con ordinanza n. 250 del 16 gennaio 1995 del CORECO di Reggio Calabria, il consiglio comunale di Bova (RC), è stato diffidato ad approvare il bilancio di previsione 1995 nel termine di venti giorni e che detto termine è scaduto il 17 febbraio 1995;

se risulti vero che, a seguito della mancata approvazione del bilancio nel termine assegnato, il CORECO di Reggio Calabria abbia nominato, nella seduta del 20 febbraio 1995, un commissario *ad acta* per l'incombente di cui sopra, dandone comunicazione al signor prefetto di Reggio Calabria per l'avvio della procedura di scioglimento *ex* articolo 39 legge n. 142 del 1990;

se sia a conoscenza che, nonostante tale comunicazione, a tutt'oggi, il prefetto di Reggio Calabria non ha disposto, come da prassi, la sospensione del consiglio comunale con la conseguente nomina di un commissario prefettizio per la gestione temporanea dell'Ente;

se tale persistente omissione non configuri un tentativo di favorire l'attuale sindaco in carica, il socialista Carmelo Giuseppe Nucera a danno delle opposizioni;

se sia intenzione del Ministero, nonostante l'accertato, mancato funzionamento del consiglio comunale di Bova e

l'approvazione del bilancio da parte del già nominato commissario *ad acta*, consentire la permanenza in regime di *prorogatio* dell'attuale sindaco che rimarrebbe così in carica fino alla elezione del nuovo consiglio, con grave pericolo per la sicurezza, la quiete pubblica ed il democratico ed ordinato svolgimento delle elezioni. (4-08687)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Per effetto della mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale di Bova, nei termini stabiliti dalla legge, è stato dato avvio alla procedura sostitutiva la cui conclusione è interferita con il rinnovo degli organi istituzionali per scadenza naturale.

Infatti il comune di Bova ha rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

CANESI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la signora Myriam Rachel Geelmuyden, scrittrice di nazionalità norvegese e di origine ebraica, è stata vittima pochi giorni fa per la seconda volta in quattro mesi, di un'aggressione con ferita al volto nella sua casa di Assisi;

la signora denunciò una prima aggressione la sera del 15 agosto 1994 da parte di tre giovani mai identificati nella sua abitazione. La signora riportò una profonda lesione a una guancia e le fu urlato da un assalitore « sporca ebrea, vattene a casa »;

stando al suo avvocato dottor Gina Vito Ranieri la signora Geelmuyden, dopo l'aggressione di agosto, ha ricevuto altre minacce e intimidazioni;

in quest'ultimo caso è stata aggredita, secondo la sua testimonianza, da un gio-

vane che ha pronunciato delle frasi non sempre comprensibili e che le sembrerebbe lo stesso della volta precedente;

nonostante la donna abbia fornito per la prima aggressione una serie di elementi utili a ricostruire l'identikit, le indagini, indirizzate negli ambienti frequentati da giovani simpatizzanti dei naziskin, non sono giunte ancora a risultati concreti e l'inchiesta è ancora formalmente aperta presso la procura della Repubblica di Perugia;

anche la sorella della scrittrice, signora Joel Geelmuyden, nel passato era stata oltraggiata con frasi razziste e antisemite —;

quali provvedimenti abbiano adottato per individuare gli aggressori e se non intendano sollecitamente potenziare le indagini al fine di assicurare quanto prima alla giustizia i criminali responsabili di questi intollerabili ed efferati atti razzisti.
(4-06421)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

I fatti, lamentati dalla S.V., sono oggetto di riservate indagini, condotte dalla Digos della Questura di Perugia sotto la responsabilità della Procura della Repubblica.

Esse mirano ad individuare gli autori dell'aggressione ed i possibili collegamenti con altri episodi denunciati dalla vittima.

Il più generale problema della prevenzione e della repressione dei fenomeni di intolleranza razziale non è sottovalutato dagli organi responsabili di questo Ministero, che non mancano di richiamare costantemente l'attenzione delle forze di Polizia sull'esigenza del rispetto più scrupoloso delle norme penali introdotte con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 205.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

CANESI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni sull'Autostrada A15 Parma-La Spezia (Autocamionale della Cisa) si sono susseguiti numerosi incidenti che evidenziano come tale tracciato sia uno dei più pericolosi del Paese: basti pensare che nel 1992, secondo i dati dell'Autocamionale della Cisa, si sono verificati 15 incidenti mortali in tutto il tratto; nel 1993 se ne sono verificati 7 per un totale di 10 morti; nel 1994, nel solo tratto toscano sono accaduti 187 incidenti con 96 feriti e 3 morti;

diverse sono state le denunce, relative alla mancanza di sicurezza, da parte delle organizzazioni sindacali dei trasportatori, che in particolare hanno, e a più riprese, messo in evidenza:

la mancanza assoluta su tutto il tracciato autostradale di sistemi di informazione atti a segnalare nebbia, neve, code, ecc.;

l'impossibilità di comunicare, su quasi tutto il percorso della A15, tramite telefoni cellulari e apparecchiature radio CB; situazione di difficoltà che sembrerebbe valere anche per la Polizia della strada;

l'impossibilità dell'ascolto, in quanto non convenzionato, di RAI FM 103 « Viaggiare informati »;

l'assenza grave di qualsiasi sistema di controllo visivo con telecamere a circuito chiuso su un tracciato che sviluppa gran parte del suo percorso in galleria;

ad esclusione delle due aree di servizio ubicate nel tratto iniziale di Parma, l'inadeguatezza dello spazio delle aree di servizio, specialmente nelle ore notturne, ad ospitare in sosta autocarri e autoarticolati. Spesso, infatti, si verifica la difficoltà se non l'impossibilità, per i conducenti di tali veicoli, di entrare in tali aree di servizio in quanto già ostruite da altri camion in sosta;

il rischio di incidenti di varia natura derivante dall'intasamento, da parte degli automezzi pesanti, delle aree di servizio;

l'inadeguatezza delle aree di sosta ed il loro abbandono con servizi igienici carenti o fatiscenti e la mancanza di illuminazione che favorisce, nelle ore notturne, il proliferare di episodi criminosi a danno degli automobilisti, degli autotrasportatori e delle merci trasportate;

la mancata realizzazione della sede della Polizia stradale, già da anni programmata e indicata dalle autorità competenti nelle adiacenze di Pontremoli, che impedisce di avere un esclusivo ed effettivo organo di controllo su tutto il tracciato;

la mancata installazione e sperimentazione nei tratti di viadotto più a rischio di caduta, dei muretti di cemento ad alto assorbimento di urto denominati « New Jersey », così come nei tratti in cui è maggiore il rischio di uscita dalla carreggiata e/o di invasione di corsia;

la trascuratezza, in materia di grandi opere volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza, del tratto toscano, a vantaggio quasi esclusivo del tratto emiliano —:

quali iniziative intendano intraprendere sollecitamente per fare in modo che la società concessionaria attui tutte quelle opere atte a diminuire l'elevato rischio oggi esistente sul tracciato autostradale Parma-La Spezia. (4-06834)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto l'ANAS fa presente quanto comunicato dalla Soc. Concessionaria Autocamionale della CISA SpA.*

Le cause predominanti degli incidenti stradali che avvengono sulla autostrada della CISA sono quasi sempre riconducibili a comportamenti anomali dei conducenti, a guasti meccanici degli automezzi oppure all'impatto con materiali caduti sul tratto autostradale da automezzi in transito.

A tal proposito è stato, altresì, evidenziato che, nella quasi totalità dei casi, la Polizia Stradale ha elevato contravvenzioni ai conducenti dei veicoli incidentati per eccesso di velocità. Non si può neppure sottacere che le statistiche che si riferiscono all'intera rete autostradale evidenziano che

sulla arteria il grado di sinistrosità si avvicina a quello della media nazionale, mentre, i valori rilevati su altre autostrade di montagna e quindi con caratteristiche analoghe a quella in discorso, risultano superiori. Tali valori vengono rapportati a n. 100.000.000 di chilometri percorsi dai veicoli e, pertanto, sono pertettamente comparabili, indipendentemente dalla lunghezza delle tratte autostradali.

Per quanto concerne la lamentata impossibilità di comunicare in parecchi tratti del tracciato autostradale con telefoni cellulari e con apparati radio C.B., occorre precisare che per i primi la copertura di tali reti è di esclusiva competenza della SIP (ora Telecom), per i secondi il loro difficoltoso utilizzo è dovuto al fatto che essi trasmettono e ricevono su frequenze che non sono in disponibilità alla Società CISA e per le quali essa non ha competenza. Ciò tenendo conto che l'arteria si sviluppa in un contesto orografico particolarmente sfavorevole per la diffusione delle onde radio.

L'ANAS riferisce altresì che attualmente sono in via di completamento le procedure per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di radiocollegamenti con un sistema isofrequenziale, dotato anche di cavo fessurato in galleria. Di conseguenza, se Telecom lo riterrà opportuno potrà potenziare la sua copertura radio lungo il tracciato autostradale, avvalendosi della dorsale. Ciò potrà permettere la conversazione sui telefonini cellulari anche all'interno delle gallerie. La Società Autocamionale della CISA ha poi in programma di realizzare, in un prossimo futuro, i « pannelli a messaggio variabile » per fornire informazioni all'utenza in itinere e di procedere alla costruzione di due casermette per il servizio di Polizia Stradale, compatibilmente con gli improrogabili impegni che deve affrontare. Non appena si potrà disporre del cavo a fibre ottiche si potranno installare anche telecamere a circuito chiuso.

Il Centro informativo è costantemente collegato, tramite rete telematica, con il CCISS (Centro di Coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza) organismo istituito apposi-

tamente da questo Ministero di concerto con il Ministero dell'Interno per diffondere, attraverso i principali mezzi d'informazione (RAI — Viaggiare Informati Televideo, ecc.) tutte le notizie riguardanti la transitabilità delle varie tratte autostradali.

L'Azienda precisa, inoltre, che l'impianto di soccorso sanitario e meccanico installato sulla autostrada (colonnine S.O.S. ubicate ad una distanza media di km. 2) è considerato all'avanguardia rispetto ad altri in quanto dotato di fonia: l'utente, infatti, può comunicare direttamente con l'addetto del centro operativo per fornire e ricevere le informazioni desiderate.

Per quanto attiene l'impossibilità dell'ascolto di fm 103, risulta che solo la Società Autostrade S.p.S. è convenzionata con la RAI e che tale servizio viene fornito solo su una parte della loro rete autostradale.

Relativamente alle aree di servizio che per ogni senso di marcia sono quattro, si ritiene che, ad eccezione delle due ubicate a ridosso del Valico, le rimanenti sono dotate di parcheggi sufficientemente ampi per consentire la sosta degli automezzi pesanti.

Sono inoltre stati da poco ristrutturati i fabbricati e gli impianti di erogazione nell'area di servizio Montaio Est, gestita dalla ERG, e che sono tuttora in corso lavori di ristrutturazione nell'area di S. Benedetto Est gestita dall'AGIP.

Tutto quanto sopra riportato è stato confermato dall'Ufficio Speciale ANAS di Bologna preposto all'Alta Sorveglianza.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

CERESA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

con il decreto n. 646 del 24 novembre 1994 « Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche ecc. ecc. » si ipotizza di stanziare 1.800 miliardi nella forma di mutui agevolati attingendo alla dotazione della legge n. 471 del 25 novembre 1994 relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte nel corso del 1993;

constatando che la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 1993 ed in particolare la zona del Canavese e dell'alta Valle di Lanzo, verrebbe resa impossibile dalla mancanza di risorse economiche —:

se e quando si intenda procedere all'indispensabile rifinanziamento della legge n. 471 del 1994 al fine di evitare che numerosissimi comuni vengano messi nella condizione di non poter far fronte agli oneri derivanti dalle distruzioni subite a seguito degli eventi alluvionali del 1993.

(4-05764)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione in oggetto, si fa presente che le questioni contenute nei quesiti circa l'attivazione della legge 25 luglio 1994, n. 471, esulano dalle competenze di questa Amministrazione.

È opportuno ricordare che a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre '94 sono stati previsti ulteriori interventi straordinari.

A tale proposito è stato predisposto il DL. 9/11/94 n. 624, modificato ed ampliato dal decreto-legge 24/11/94 n. 646, convertito nella legge n. 22 del 21/11/1995.

Detta legge ha previsto, per il periodo della emergenza, la istituzione di un Comitato composto dal Ministro dell'Interno e dai Presidenti delle Regioni interessate.

Tale Comitato, nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal D.P.C.M. 10.11.94, sulla base delle esigenze rilevate ed accertate e per le specifiche finalità previste dall'articolo 3 della legge 22/1995, ha il compito di provvedere a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le Prefetture interessate, le risorse stanziare per gli interventi che ammontano a lire 1100 miliardi per l'anno 1994, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme stanziare sono state così ripartite:

L. 100 miliardi alle Prefetture interessate all'alluvione;

L. 702.278.665.485 alle Regioni colpite dall'alluvione;

L. 297.721.334.515 al Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esecuzione di opere di competenza statale.

Le somme stesse sono state destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, per l'assistenza, la accoglienza e la refezione, per la salvaguardia della pubblica incolumità ed il ripristino dei servizi di prima necessità e per la riparazione dei danni subiti dalle intrastutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici e dai beni vincolati dei privati cittadini.

In particolare tali disponibilità devono essere utilizzate per la ricostruzione di opere viarie, ferroviarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico sanitarie e per il consolidamento dei dissesti idrogeologici, nonché per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti, detriti, sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti.

Agli interventi di riparazione devono provvedere le amministrazioni pubbliche proprietarie o interessate, gli enti proprietari, e per le opere irrigue i soggetti gestori.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2° della citata legge n. 22 del 21/1/95, al Magistrato per il Po è stata attribuita la competenza alla realizzazione del piano straordinario d'intervento, diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture pubbliche.

Le Regioni devono provvedere a presentare proposte di interventi, per i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano non di competenza statale, che, previa verifica di esecuzione con il citato piano straordinario, andranno a completare il piano stesso.

Per ripristinare l'efficienza dei corsi d'acqua interessati dall'alluvione, è previsto che il Magistrato per il Po e le Regioni, per le parti di rispettiva competenza, provvedano a rimuovere i materiali litoidi in alveo, con l'impiego di ditte specializzate mediante procedure concorsuali d'urgenza.

L'Autorità di bacino, in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 comma 5, della legge 22/95, ha redatto, ai sensi dell'articolo 17

comma 6, L.18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, un piano stralcio per la realizzazione di interventi di ripristino dell'assetto idraulico per la eliminazione del dissesto idrogeologico e per la prevenzione di rischi idrogeologici, sulla base di proposte avanzate dagli Enti locali, dalle Regioni e dal Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Bacino.

Tale piano è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella seduta del 10 maggio 1995.

Al fine di assicurare idonei ripristini della circolazione stradale nelle regioni alluvionate, l'ANAS è stata autorizzata nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ad assumere personale precario addetto alla manutenzione, con contratto di lavoro con durata non superiore a sei mesi e che comunque non si protragga oltre il 30/6/95.

La legge 22/95 prevede, altresì, provvidenze da destinare a favore di Regioni ed enti locali, nonché agevolazioni ai soggetti privati e ulteriori programmi di interventi di emergenza disposti a cura delle altre amministrazioni interessate.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

CHIESA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 349 della Fricca, arteria di vitale importanza per il collegamento tra l'alto Veneto e la regione del Trentino con particolare riguardo agli altopiani di Lavarone, Luserna e Folgaria, si trova in uno stato di indecoroso abbandono;

che una galleria di circa 900 metri i cui lavori sono stati ultimati alcuni anni or sono mostra evidenti e macroscopiche carenze soprattutto sotto l'aspetto dell'impianto di illuminazione;

che in particolare l'ANAS, la cui attività primaria è la corretta manutenzione delle strade, non si è fatta carico di sistemare e ristrutturare il piccolo e disagiato viadotto situato oltre l'abitato di Carbonare —

se non si ravvisi l'urgente necessità di procedere a lavori di riadattamento della viabilità dell'intero tracciato della strada statale della Fricca, di importanza vitale per l'attività economica, commerciale e turistica della comunità del Trentino orientale. (4-11110)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, il Compartimento ANAS di Bolzano fa presente che sulla SS. 349 sono stati eseguiti lavori di ripavimentazione dell'intero tratto di competenza.*

Purtroppo, con gli attuali fondi a disposizione, non sempre ha potuto assicurare una manutenzione assidua e tempestiva.

Per quanto concerne l'impianto di illuminazione della galleria è stato sempre in funzione fin dall'epoca dell'apertura al traffico del manufatto.

Recentemente a seguito di un fortunale (frequenti nella zona) sono andati fuori servizio i quadri di comando elettronici degli impianti di ventilazione e di illuminazione.

La funzionalità di detti impianti è stata prontamente ripristinata.

Il viadottino oltre l'abitato di Carbonara è stato sistemato.

Per quanto attiene l'ammodernamento del tracciato della SS. 349 il Compartimento suindicato fa presente che in passato sono stati eseguiti interventi puntuali per migliorare le caratteristiche planoaltimetriche del tracciato stradale di quei tratti di più difficoltosa percorrenza.

Detto Compartimento ha allo studio altre opere migliorative limitate sempre ad interventi isolati.

Non rientra tra i programmi dell'ANAS a breve termine la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'intero percorso salvo diverso futuro orientamento da convenirsi, tra l'altro, con le autorità provinciali locali.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

COLLAVINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso:

che con D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge 21 ottobre 1994, n. 584, si è provveduto, tra l'altro — articolo 14 — a differire al 30 giugno 1995, il termine per le denunce dei pozzi, che l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, fissava al 5 agosto 1994;

che tale denuncia interessa tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti;

che da più parti sono state manifestate esigenze per uno snellimento delle procedure e per alleviare gli oneri, soprattutto, a carico degli agricoltori;

che tale ulteriore proroga non comporterebbe pregiudizio alcuno alle esigenze di tutela ambientale e della salute pubblica —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile porre allo studio un provvedimento legislativo urgente che proroghi al 31 dicembre 1995, la prevista denuncia dei pozzi. (4-11088)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il differimento dei termini al 31 dicembre 1995 per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è previsto nel D.L. 24 luglio '95, n. 296, all'articolo 15, comma 1, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.*

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

COLUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

ad Angri, popoloso centro dell'agro nocerino-sarnese, in provincia di Salerno, esistono tre chiese che, in seguito al terremoto del 23 novembre del 1980, furono dichiarate inagibili, perché pericolanti;

grazie ai fondi della n. 219, furono avviati, anni fa, i necessari lavori per la

ristrutturazione dei luoghi di culto (chiesa San Giovanni Battista, chiesa del Carmine e chiesa SS. Annunziata), e che l'opera di restauro è già terminata, per quanto riguarda la prima, ancora non restituita alla comunità per via di alcuni intoppi burocratici, mentre, finiti i fondi, le altre due sono rimaste incomplete e, ovviamente, chiuse;

le tre chiese in questione costituiscono un inestimabile patrimonio artistico e storico per l'intera comunità del popoloso centro dell'agro nocerino-sarnese —:

quali siano i motivi che impediscono l'apertura della chiesa San Giovanni Battista, da tempo ultimata;

quali utili interventi i Ministri interrogati intendano attivare per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione dei rimanenti due luoghi di culto.

(4-02502)

COLUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere, in riferimento alla precedente interrogazione del 26 luglio 1994 n. 4-02052 e considerato che l'oggetto è di interesse generale, avendo anche i deputati di opposizione della zona riproposto la stessa interrogazione, quali siano i motivi per i quali a distanza di 14 anni le chiese di San Giovanni Battista e Santa Maria del Carmine nel comune di Angri (Salerno), andate in rovina a causa del sisma del 23 novembre 1980, malgrado le opere di consolidamento e di restauro siano state appaltate e ultimate per la prima e appaltate e parzialmente eseguite per la seconda, non sono stati ultimati i lavori né le chiese sono state riaperte al culto e quali utili interventi i Ministri interrogati intendano attivare per accelerare la chiusura dei lavori e la conseguente apertura al culto delle chiese.

(4-05002)

RISPOSTA. — *In risposta alle interrogazioni indicate in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli e dalla Soprin-*

tendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e storici di Salerno ed Avellino, si riferisce quanto segue.

Per i lavori di consolidamento e restauro della chiesa della SS. Annunziata in Angri, danneggiata dagli eventi sismici del novembre '80, è stato redatto, nell'anno 1985, un progetto generale, che prevedeva un importo complessivo di L. 1.480.000.000, approvato in linea tecnica dal Provveditorato alle OO.PP., fu stralciato un 1° lotto pari a complessive L. 1.100.000.000, di cui L. 1.017.876.187 a base d'appalto, anch'esso approvato in linea tecnica ed economica con D.P. n. 9811 del 28/6/1989.

In data 31/10/89 il Provveditorato alle OO.PP. esperiva la gara d'appalto dalla quale rimaneva aggiudicataria la ditta SACIF di Napoli.

I lavori hanno avuto inizio il 20/7/90 e sono proseguiti fino al 25/6/91, epoca in cui la Direzione Lavori sospendeva i lavori, a seguito della intervenuta necessità di redarre una perizia di variante.

Alla data della sospensione dei lavori il contratto risultava eseguito per oltre i 4/5 dell'importo a base d'appalto, essendo l'avanzamento lavori giunto a L. 907.073.120.

Pertanto fu redatta apposita perizia di variante generale e 1° stralcio, che veniva trasmessa al Provveditorato alle OO.PP. per la necessaria approvazione.

L'impossibilità di procedere all'approvazione di detta perizia è stata determinata dalla individuazione di alcuni problemi di natura tecnico-economica circa la realizzazione della cupola emisferica del Transetto.

Pertanto è stata redatta dalla Soprintendenza una nuova perizia di variante che è stata inoltrata per i richiesti pareri di competenza al Provveditorato alle OO.PP. sezione di Salerno.

I lavori di riparazione della Chiesa del Carmine in Angri sono in affidamento alla Soprintendenza B.A.A.S. di Salerno per quanto concerne un 1° stralcio esecutivo di L. 400.000.000 a fronte di un progetto generale di intervento di L. 7.490.000.000.

Precedentemente tanto la Soprintendenza B.A.A.S. di Avellino e Salerno, quanto il Provveditorato alle OO.PP. per la

Campania di Napoli, avevano eseguito i primi interventi finalizzati al preconsolidamento strutturale.

Detti lavori sono iniziati il 13/9/90 a seguito di gara d'appalto esperita dal Provveditorato ed aggiudicati dalla Ditta « Spinosa Costruzioni » di Napoli. I lavori, praticamente ultimati, hanno riguardato i primi consolidamenti strutturali della Chiesa ed il risanamento della volta nonché delle coperture.

Con decreto ministeriale Ministero BB.CC.AA. 21.12.91 è stato assegnato alla Soprintendenza, all'interno del Programma di attività anno 1991 — Cap. 2102, un ulteriore finanziamento di L. 121.000.000 con i quali si è potuto far fronte, nell'anno 1993, ad ulteriori esigenze di restauro.

Detti lavori, iniziati in data 9/12/92 ed ultimati in data 21/6/93 hanno consentito il parziale recupero dell'attigua confraternita.

Il definitivo restauro della Chiesa e la conseguente agibilità della stessa sono subordinati al reperimento di opportune ed adeguate ulteriori risorse finanziarie.

Per quanto riguarda infine la Chiesa della Collegiata S. Giovanni Battista si fa presente che a tutt'oggi è stato eseguito il 1° lotto dei lavori dell'importo di L. 850.000.000, ultimato in data 3/1/92.

Il 2° lotto, dell'importo di L. 200.000.000, è iniziato in data 4/1/94, i lavori sono stati sospesi in data 17/2/94 per redigere perizia di variante.

Detta perizia di variante è stata approvata con D.P. n. 19995 del 2/9/94, allo stato attuale è in fase di stipula l'atto di sottoscrizione.

L'intervento previsto per il completo recupero del sacro edificio prevede una spesa complessiva di L. 1.490.000.000, così come dal 2° progetto generale di variante approvato con D.P. n. 13232 del 2/8/93.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

COLUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti e navigazione e dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso:*

che la bretella di collegamento tra l'autostrada Napoli-Salerno con la Saler-

no-Reggio Calabria e la Salerno-Avellino continua ad essere funestata da un impressionante numero di incidenti, a volte mortali;

che tale bretella è già definita addirittura diabolica, tenuto conto della sua struttura ed in considerazione del notevole e costante flusso veicolare dal quale è interessata;

che, in particolare, le migliaia di automobilisti, i quali sono costretti a percorrerla, sono sempre più allarmati, nonché sfiduciati perché gli Enti preposti non hanno adottato alcuna idonea contro-misura;

che, in particolare, la collocazione del casello per il pagamento del pedaggio relativo alla Napoli-Salerno viene ormai ritenuto da tutti un costante pericolo, considerato che si creano di continuo lunghe file di autoveicoli che attraversano la vicinissima ed oltremodo pericolosa « galleria del Seminario », creando un vero e proprio ingorgo ad imbuto per il flusso veicolare diretto alla Tangenziale di Salerno o alla bretella di collegamento con la Salerno-Caserta e la Salerno-Avellino, con notevoli ripercussioni negative anche sullo stesso traffico cittadino a Salerno;

che, anche secondo il parere di utenti ed operatori, una delle misure che risulterebbe più efficace per evitare tali pericolosissimi ingorghi, viene ravvisata nello spostamento del casello per il pagamento del pedaggio sulla Salerno-Napoli, portandolo circa 10 chilometri più avanti tra l'uscita di Cava dei Tirreni e quella di Nocera Inferiore all'incirca all'altezza della nota stazione di servizio esistente —

quali provvedimenti urgenti, ciascuno per quanto di competenza e di concerto, i Ministri interrogati intendano adottare o sollecitare per garantire una maggiore sorveglianza sul tratto autostradale sopra indicato e per approntare tutte quelle misure di carattere tecnico idonee per ridurre l'attuale elevatissimo rischio di gravi incidenti e per evitare che tale svincolo continui a bloccare anche la circolazione cittadina a Salerno;

se i Ministri interrogati non intendano prendere in considerazione, in tempi non lunghi, l'ipotesi prospettata di spostare il casello dall'attuale ubicazione a quella proposta, liberalizzando il tratto Salerno-Cava dei Tirreni, ovvero imponendo solo per tale tratto il pagamento del pedaggio in uscita a Cava, anziché in entrata a Salerno. (4-07238)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto la Direzione Generale dell'ANAS riferisce quanto segue.

L'Autostrada Napoli-Salerno, gestita in concessione dalla Soc. Autostrade meridionali, termina in località « Canalone di Salerno », ove trovasi la stazione di pedaggio per i veicoli in entrata e diretti a Nord. La sopracitata prosegue verso Sud con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria gestita direttamente dall'ANAS.

A valle del casello di esazione di Canalone di Salerno, vi sono le rampe da e per Salerno Centro, il viadotto e la galleria Seminario.

Superata la galleria Seminario l'autostrada prosegue per un tratto a mezza costa, poi su viadotto fino a sovrappassare la S.S. 88 dei Due Principati, sulla quale si svincola con rampe che raggiungono la Tangenziale di Salerno.

Superata la S.S. 88 al chilometro 0+650 l'autostrada raggiunge lo svincolo per il raccordo Salerno-Avellino.

Tale raccordo a sua volta si svincola, in località Mercato S. Severino, sull'Autostrada A30 per Nola-Caserta, Al Napoli-Roma.

La mancata esazione in corrispondenza del casello SAM per il traffico diretto a Salerno e a Sud, non comporta particolari problematiche.

Viceversa il traffico diretto a Nord, e proveniente da Reggio Calabria, Avellino, S.S. 88 dei Due Principati, Tangenziale di Salerno, Salerno centro, confluisce al casello SAM in località Canalone di Salerno e comporta il formarsi di code per il pagamento del pedaggio.

La Prefettura e il comune di Salerno hanno sollecitato più volte la risoluzione di tale problema.

Interpellata in merito, la Società Concessionaria ha proposto lo spostamento della barriera presso Nocera. La realizzazione di tale progetto, oltre a prevedere un costo complessivo di L. 30 miliardi, comporterebbe anche, secondo l'opinione della Società Autostrada Meridionale, difficoltà gestionali di controllo degli svincoli di Cava dei Tirreni e Vietri.

Per ovviare a tali inconvenienti la Società Concessionaria ha inoltrato, per il benessere di rito, un progetto di ampliamento dell'attuale barriera di Salerno, con l'inserimento di un ulteriore casello di esazione con porte automatiche e con l'automatizzare anche altre due porte di servizio.

Tali provvedimenti potranno contribuire a migliorare notevolmente il deflusso veicolare verso Nord.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

CORDONI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere: quale sia lo stato della pratica di concessione dell'assegno di maggiorazione, dell'assegno supplementare ex articolo 4 legge n. 656 del 1986 e degli interessi legali maturati della pensione di guerra presentata l'11 aprile 1981 dalla signora Paola Meduri — nata il 4 dicembre 1908 a Motta San Giovanni e domiciliata in Carrara via Bigioni, n. 38 — alla Direzione Generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, posizione istruttoria n. 719563/4, liquidato con delibera di pagamento conferita a decorrere dal 1° gennaio 1981, stabilita dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra il 17 dicembre 1992, posizione di pagamento n. 3802293, dato l'espletamento degli accertamenti istruttori. (4-08973)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pratica di pensione della signorina Paola Meduri.

Al riguardo, si fa presente che la signora Paola Meduri, vedova di Girolamo Polimeni, dal 1° gennaio 1981 percepisce il trattamento pensionistico di guerra, con l'aggiunta dell'assegno supplementare dal 1°

luglio 1981 al 31 dicembre 1984, come risulta dal provvedimento emanato in data 17 dicembre 1992.

Successivamente, con determinazione n. 1571681 del 19 luglio 1995, trasmessa in pari data al comitato di liquidazione con elenco n. 6050 per la prescritta approvazione, sono stati liquidati all'interessata, ai sensi della normativa in vigore, due assegni accessori: l'assegno di maggiorazione, con decorrenza 1° gennaio 1981, a seguito dell'accertamento della posizione reddituale della stessa e l'assegno supplementare a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Per quanto attiene, infine, agli interessi legali, si soggiunge che appena la pratica sarà restituita dal comitato di liquidazione, si provvederà all'istruttoria necessaria per la liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Vegas.

CORNACCHIONE MILELLA. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso:

che l'ENEL ha in programma la costruzione dell'elettrodotto Matera-Santa Sofia, in Basilicata;

che questa opera andrà ad insistere su un ampio territorio ad alta valenza paesaggistica;

che le popolazioni locali sono seriamente preoccupate circa le conseguenze dovute alla creazione di un elevato campo magnetico causato dal passaggio di corrente elettrica;

che sulla stessa zona grava l'impatto della industrializzazione di San Nicola di Melfi (stabilimento FIAT, termodistruttore Fenice ed indotto) —:

quali siano i reali pericoli per la popolazione della zona alla luce delle previste opere di industrializzazione, di alta urbanizzazione, nonché della costruzione dell'elettrodotto oggetto della presente interrogazione. (4-10610)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto la Direzione Generale della Difesa del Suolo comunica quanto segue.

L'ENEL S.p.a. con decreto ministeriale n. 790 del 6.11.1992 è stata autorizzata a costruire ed esercire l'elettrodotto in argomento.

Il suddetto provvedimento è stato emesso a conclusione di un'istruttoria regolarmente esperita ai sensi del testo unico 11.12.1933, n. 1775, nel corso della quale tutti gli enti interessati, compresi i relativi comuni, hanno rilasciato i nulla-osta e consensi di massima.

Nel decreto ministeriale in questione è contemplato l'obbligo, da parte dell'ENEL, di osservare le prescrizioni del D.P.C.M. 23.4.92 circa l'esposizione ai campi elettrici e magnetici, generati dagli elettrodotti ad alta tensione e di porre in atto gli adempimenti tecnici all'uopo occorrenti.

Si precisa inoltre che il D.P.C.M. 23.4.92 ha puntualmente recepito all'articolo 4 i criteri e i valori indicati nel documento pubblicato dall'IRPA-INIRC, autorevole organizzazione internazionale in materia di radioprotezione, in collaborazione con l'organizzazione Mondiale della Sanità, che sono stati in seguito fatti propri dalla Commissione di studio.

A tale commissione hanno partecipato esperti italiani e rappresentanti del Ministero della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPEL, incaricati di esaminare, in modo specifico, il rapporto tra campi elettromagnetici generati da elettrodotti ad alta tensione e salute umana.

Sono stati così indicati, in via cautelativa, i limiti al disotto dei quali non è ipotizzabile alcun rischio per la salute medesima che risultano, comunque, ampiamente rispettati dall'ENEL stessa.

Si comunica infine, che i lavori, dell'opera elettrica di cui trattasi, sono in fase di completamento per circa l'ottanta per cento del progetto esecutivo stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

CUSCUNÀ. — *Al Ministro delle finanze.*
— per sapere — premesso che:

la Commissione addetta alla valutazione delle domande di trasferimento in deroga, del personale dipendente del Ministero delle finanze, non si riunisce da oltre due anni;

la stessa è allo stato oggetto di inchiesta da parte della Magistratura e che, pertanto, le domande di molti aventi diritto non sono state e non si conoscono quando potranno essere esaminate —:

quali iniziative intenda prendere il Ministro per ovviare a tale situazione.

(4-04631)

RISPOSTA. — *In merito al problema evidenziato dalla S.V. Onorevole, riguardante il funzionamento della Commissione paritetica per i trasferimenti a domanda del personale dell'Amministrazione finanziaria, si osserva che tale Commissione, istituita con decreto ministeriale n. 47286 del 24 maggio 1991, è composta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, da rappresentanti dell'Amministrazione e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Al riguardo si fa presente che con l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, sono state abrogate (ai sensi dell'articolo 48, del suindicato decreto modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470), tutte quelle norme che prevedevano ogni forma di rappresentanza del personale nelle Amministrazioni pubbliche, cosicché, come ha rilevato la Commissione Speciale per il Pubblico impiego del Consiglio di Stato (parere 70/93 del 2 dicembre 1993), anche negli Organismi previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 deve intendersi esclusa ogni forma di partecipazione del personale.*

Pertanto, date le nuove disposizioni in materia di mobilità previste dal citato decreto legislativo n. 29, la predetta Commissione, nella seduta del 22 marzo 1993, ha deliberato di sospendere i lavori e di non

dare ulteriore corso alla valutazione delle istanze di trasferimento in deroga alla normale procedura. Infine, si fa presente che con decreto ministeriale n. 80976 del 12 gennaio 1995, si è ricostituita la Commissione in parola, cui è stato attribuito il compito, ai sensi del citato articolo 4 del decreto n. 266 del 1987 e delle sopravvenute disposizioni in materia, di stabilire i criteri per la realizzazione di una procedura paraconcorsuale per i trasferimenti del personale dell'Amministrazione; di formare la graduatoria degli aspiranti al trasferimento; di individuare i titoli e i punteggi per la formazione delle suddette graduatorie. In tale sede si terrà conto anche della posizione di quei dipendenti le cui istanze di trasferimento in deroga non hanno ancora formato oggetto di valutazione, per i motivi sopra specificati.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

CUSCUNÀ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che la regione Campania provvedeva con legge regionale 20 marzo 1982, n. 16, a sub-delegare alla provincia di Caserta le competenze relative agli attingimenti, alla ricerca ed all'utilizzazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni ed alla Polizia delle acque;

che con decreto legislativo del 12 luglio 1993, si è fatto obbligo ai proprietari, possessori od utilizzatori di pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, di denunciare i medesimi alla regione, nonché alla provincia competenti per territorio, entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo di che trattasi, obbligo già previsto dall'articolo 103 del testo unico n. 1775 dell'11 dicembre 1933 allorché, a seguito di ricerche, siano scoperte acque di origine sotterranee;

che il primo comma dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993 conclude affermando che « valgono le

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689» concernente la modifica del sistema penale;

che l'articolo 34, lettera g), della legge n. 689 del 1981 esclude dalla depenalizzazione la legge 10 maggio 1976, n. 319;

che l'articolo 7, comma 4, della legge n. 319 del 1976, modificato dall'articolo 10 della legge n. 650 del 1979, impone l'installazione di idonei strumenti di misura della portata delle acque prelevate da impianti di approvvigionamento idrico autonomo e la denuncia delle stesse ai competenti uffici di consorzi, delle province e dei comuni, con periodicità non superiore ad un anno, esclusi i soggetti di cui all'articolo 93 del testo unico n. 1775 del 1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per scopi agricoli, i quali sono tenuti esclusivamente ad effettuare la denuncia annuale delle acque prelevate, senza soggiacere all'obbligo dell'installazione dei contatori;

che l'articolo 23-bis della citata legge n. 319 del 1976 e successive integrazioni e modificazioni, commina l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 a chiunque viola le disposizioni di cui al sopracitato articolo 7;

che con nota del 10 novembre 1993, prot. 13132, reiterata con raccomandata a/r del 27 gennaio 1994 prot. 1368, l'amministrazione provinciale di Caserta richiedeva, senza avere mai risposta, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero delle finanze, al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente di chiarire la procedura amministrativa che gli uffici competenti avrebbero dovuto adottare, conseguentemente alla ricezione delle denunce dei pozzi esistenti, di cui al più volte citato articolo 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, in relazione alle possibili interazioni derivanti dai combinati disposti da altre leggi ed in particolare dall'articolo 7 e 23-bis della legge n. 319 del 1976, dall'articolo 1 e 3 della legge n. 464 del 1984, dalla legge regionale n. 13 del 28 febbraio

1987 della regione Campania e dalla legge n. 431 del 1985 e relativa circolare applicativa del 31 agosto 1985, n. 8, del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

che la problematica sollevata riveste carattere d'interesse nazionale e che gli uffici competenti alla valutazione delle denunce dei pozzi « non possono » segnalare al giudice competente le violazioni alla normativa attualmente vigente: difatti ciò comporterebbe l'automatico rinvio a giudizio della gran parte dei cittadini che, proprio in ossequio alla legge, si sono auto denunciati. Di contro, le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, omettendo di comunicare all'AG la notizia di reato, commetterebbero il reato di omissione d'atti d'ufficio.

A dire il vero, nemmeno la reiterazione del decreto-legge del 16 gennaio 1994 nell'ambito della depenalizzazione di alcuni articoli della legge n. 319 del 1976, ha risolto il grave problema di che trattasi —

quali iniziative urgenti i Ministri competenti intendano adottare. (4-08274)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, la Direzione Generale della Difesa del Suolo di questo Ministero precisa che la problematica esposta nel presente atto ispettivo attiene l'applicazione di due distinte norme, che prevedono diversi regimi sanzionatori.

L'una, l'articolo 10 del decreto legislativo 275/93, prevede la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila per l'omessa denuncia di pozzi esistenti, mentre l'altra, l'articolo 23-bis L. 319/76, prevede la sanzione penale dell'ammenda da lire centomila a unmilione per quei soggetti, di cui all'articolo 7 della stessa legge, che, utilizzando acqua al di fuori dei pubblici servizi, non ottemperino all'obbligo dell'installazione di idonei strumenti di misurazione con relativa denuncia delle portate prelevate agli organi competenti.

In merito, si rileva che, ad una prima lettura del decreto legislativo 275/93 che, tra l'altro, reca « Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche », appare evi-

dente che tra le finalità del testo normativo non rientra in alcun modo quella di apportare modifiche alla precedente legislazione del '76 in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, né del resto ciò sarebbe stato possibile, trattandosi di legislazione delegata.

Occorre quindi osservare che le norme in esame mantengono autonomamente la loro efficacia, e che pertanto, qualora le Autorità amministrative competenti, nell'attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 275/193, accertino violazioni della norma di cui all'articolo 7 L. 319/1976, hanno l'obbligo di adottare tutte le conseguenti iniziative.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

DALLARA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

la Fondazione « Gerolamo Gaslini » di Genova, ente di diritto pubblico ai sensi della legge 21 novembre 1950, n. 897, gestisce il patrimonio immobiliare e mobiliare costituito dal fondatore ed ogni altro acquisito successivamente, con obbligo statutario di finalizzarne le rendite al potenziamento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini », in conformità allo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990 (su *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1991, e nota del ministero dell'interno n. 1181/25297 del 20 agosto 1991);

sempre a norma di statuto (articolo 12, comma 1) « la Fondazione Gerolamo Gaslini è posta sotto l'alta vigilanza del ministero dell'interno »;

per la gestione della componente immobiliare dell'ingente patrimonio (quale esistente alla data del decesso della Contessa Germana Gaslini, ultimo Presidente della Fondazione, a sua volta succeduta nella carica al padre Senatore Gerolamo Gaslini) e segnatamente per le aziende agricole di oltre 3.000 h.i esistenti in Toscana ed Umbria, sono state costituite,

innovando al precedente regime gestionale, delle società di capitali, quali la « Fondi Rustici Gaslini » s.r.l.;

a continue e motivate dimissioni ed allontanamenti degli amministratori di tali società, seguono bilanci in perdita, con sensibile danno per l'Istituto Scientifico che dovrebbe essere il beneficiario delle rendite; nel decorso quinquennio, infatti, l'apporto della Fondazione non ha superato, in media, il miliardo di lire annuo, a fronte di erogazioni regionali e ministeriali che, nel loro complesso, ascendono ad oltre cento miliardi annui;

considerata la perdurante incongrua erogazione di contributi finanziari all'Istituto, dei quali è particolarmente avvertita la necessità nell'attuale congiuntura economica nazionale nel settore sanità e prima che, in alternativa agli stessi, venga richiesta la assegnazione di cespiti facenti parte del patrimonio della Fondazione, come previsto dall'articolo 3 del citato Statuto —:

quali urgenti provvedimenti di controllo il ministro dell'interno intenda adottare, nell'ambito del potere di alta vigilanza demandatogli, sulla corretta gestione del predetto compendio immobiliare, nonché sulle ragioni che hanno determinato i pregressi continui allontanamenti e dimissioni dagli organi societari. (4-08560)

RISPOSTA. — La S.V. onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde.

Riguardo alla propria complessiva situazione economica, la Fondazione Gaslini ha fatto presente che, mentre i rendimenti del comparto immobiliare non agricolo, che costituisce la componente più rilevante del patrimonio dell'ente, hanno avuto negli ultimi tempi costanti incrementi, l'andamento economico delle gestioni agricole ha evidenziato tendenze meno positive anche in relazione alla generale precarietà delle condizioni del mercato dei prodotti agricoli, come anche risulta dai documenti di bilancio presentati per l'approvazione a questo

Ministero, relativi agli anni fino a tutto il 1992. Al fine di superare le difficoltà operative riscontrate nella gestione delle aziende agricole della Fondazione, la conduzione delle medesime è stata affidata nel 1990 alla S.r.l. « Fondi Rustici Gaslini ».

Le segnalate dimissioni di alcuni dei componenti del Consiglio di amministrazione di tale società si sono verificate, per motivi personali, in un limitato arco di tempo compreso tra il 1991 e il 1992 e risultano sempre seguite dalla tempestiva nomina dei successori; le perdite di bilancio che si sono effettivamente registrate negli ultimi anni sembrano piuttosto attribuibili alle generali situazioni di mercato accennate e d'altra parte si sono molto ridotte nel corso della gestione 1992, grazie anche a straordinarie acquisizioni patrimoniali conseguite all'accettazione di un'eredità.

Quanto all'asserita incongruità dei finanziamenti destinati all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini », secondo le peculiari finalità della Fondazione ai sensi dell'articolo 3 dello statuto e dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1950, n. 897, questi sono volti solitamente al potenziamento delle attrezzature e dei macchinari (per un importo medio annuale di circa 2 miliardi), a fronte peraltro di taluni interventi straordinari (p. es. 3 miliardi nel corrente anno per il sistema informatico ospedaliero e sanitario, come riferisce la Fondazione) e di alcune anticipazioni di cassa rispetto ai contributi versati dalla regione a carico del Fondo Sanitario Nazionale per le prestazioni ospedaliere e ai finanziamenti statali effettuati dal Ministero della sanità a integrale copertura delle spese per le attività di ricerca, secondo le norme vigenti.

Anche da informazioni acquisite presso l'istituto « Giannina Gaslini », che è rappresentato da un proprio esponente nel Consiglio di amministrazione della Fondazione, non risultano situazioni di conflitto o comunque di contenzioso tra detto istituto e la Fondazione Gaslini, né risultano mai emerse necessità tali da richiedere l'applicazione delle previsioni dell'articolo 2 della legge 897/1950 e dell'articolo 3 dello statuto relative all'utilizzazione dei beni patrimo-

niali; va ancora precisato che secondo l'articolo 15 dello statuto i redditi netti sono devoluti per gli scopi statutari, e in particolare in favore dell'istituto Gaslini, « dedotte le quote da destinarsi a fondi spese o di riserva » e « a prudente discrezione ed insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione della Fondazione ».

Si assicura che in ogni modo il Ministero continuerà a seguire con particolare attenzione la tematica dei rapporti tra Fondazione e Istituto.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

DANIELI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con la circolare n. 210/E del 16 dicembre 1994, il Ministero delle finanze ha retroattivamente modificato il metodo di calcolo delle aliquote medie IVA, ai fini del diritto al rimborso annuale e trimestrale, fissando il criterio della comparazione sul 51 per cento degli imponibili, ordinati in modo decrescente, sia in vendita che in acquisto;

gli uffici IVA competenti per territorio stanno notificando migliaia di rifiuti a domande già presentate con tutti i necessari requisiti sul piano del diritto al rimborso;

tali uffici IVA sono pertanto paralizzati nella loro attività, poiché la maggior parte del normale lavoro, è assorbito in prevalenza dal riesame delle pratiche e dai relativi conteggi;

per migliaia di imprese titolari di un diritto, soprattutto le piccole e medie, che avevano preventivato il relativo rimborso IVA, si profilano problemi nei bilanci 1994, poiché l'onorevole Tremonti, ex ministro delle finanze ha modificato, o consentito di modificare, le regole del gioco a « partita già iniziata », com'è nella consuetudine dei sedicenti liberisti che hanno prodotto enormi danni agli interessi più generali del Paese —:

se il Governo condivida spirito e sostanza della circolare n. 210/E del 16 dicembre 1994;

se si ritenga normale che in uno stato di diritto si possa dare ad una circolare ministeriale un effetto retroattivo;

se la paralisi degli uffici IVA non sia funzionale a consentire il perpetuarsi dell'evasione delle imposte che con l'elusione fiscale è diventata una vera e propria piaga sociale;

se il Governo non intenda con urgenza rassicurare le migliaia di soggetti, piccole e medie imprese ossatura portante dell'economia, che hanno maturato il buon diritto al rimborso;

quali misure urgenti si intendano adottare per ripristinare la certezza del diritto in un segmento così importante e vitale per l'economia italiana. (4-07686)

RISPOSTA. — La problematica sollevata dalla S.V. Onorevole ha trovato adeguata soluzione con l'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 48 (concernente il differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria). Le disposizioni recate dal citato provvedimento, non convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali, sono state reiterate, da ultimo, dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 250 (articolo 3, commi 5 e 6). Le norme in questione stabiliscono, infatti, nuovi criteri di calcolo dell'aliquota media ai fini del diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

In conformità alle suindicate disposizioni, questa Amministrazione ha provveduto ad impartire, con la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995, nuove istruzioni sui rimborsi che, pertanto, rendono del tutto superate quelle contenute nella circolare n. 210/E del 16 dicembre 1994 alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

DORIGO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il 23 novembre 1994, il Comandante della 7^a Legione della Guardia di Finanza di Venezia nominava con proprio provvedimento otto finanzieri quali membri del COBAR (Consiglio di Base della rappresentanza) di quella Legione in sostituzione dei brigadieri Salvatore Airò Farulla e Oscar D'Agostino, degli appuntati Antonio Modesto, Michele Bensaia, Alfonso Gerardi, Alfonso Baldi, Alfonso Pascarella e del finanziere Massimiliano Vono;

l'inusitato provvedimento fu ufficialmente motivato con le pretese « dimissioni » dei sopracitati delegati, regolarmente eletti nel maggio 1994 e il cui mandato sarebbe giunto a naturale scadenza nel maggio 1997;

durante una riunione del COBAR svoltasi il giorno precedente, gli otto finanzieri avrebbero infatti minacciato le dimissioni in segno di protesta per il mancato inserimento all'ordine del giorno di un argomento. Si trattava in tutta evidenza di una presa di posizione polemica che voleva sollevare il problema della direzione dei lavori del COBAR, alla quale non era in ogni caso seguita una formalizzazione delle dimissioni stesse;

si è trattato pertanto di una vera e propria rimozione in quanto il Comandante della Legione ha pretestuosamente e autoritariamente trasformato delle dimissioni minacciate in un atto formale, provvedendo in meno di ventiquattrore alla sostituzione dei finanzieri così « dimissionati », in totale spregio alle norme, alle consuetudini, al buon senso e ai propri doveri di comandante. Un buon comandante avrebbe — al contrario — tentato di svolgere una doverosa e preventiva opera di persuasione e convincimento nei confronti dei delegati ove questi avessero manifestato il proposito di mantenere le minacciate dimissioni —:

se non ritenga di dover severamente valutare il comportamento del Comandante della 7^a Legione della Guardia di Finanza di Venezia per essere autoritariamente intervenuto nella dialettica interna di un organismo democraticamente eletto;

se non ritenga di dover annullare il provvedimento adottato, ripristinando nella sua interezza il COBAR e restituendogli quella legittimità sostanziale e formale di cui ora è stato privato;

se non ritenga di dover impartire precise ed univoche disposizioni affinché i Comandi centrali e periferici si astengano in futuro da interventi antidemocratici ed in aperta violazione dello spirito e della lettera della « legge dei principi »;

se non intenda provvedere all'immediato trasferimento del Comandante della 7ª Legione, a causa del grave senso di sfiducia e di disagio provocato tra i finanziari della sede veneziana in seguito all'ingiustificabile episodio di contrapposizione con i delegati di base eletti. (4-07203)

RISPOSTA. — Nella interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto taluni chiarimenti in ordine alla nomina da parte del Comandante della 7ª Legione della Guardia di finanza di Venezia di 8 finanziari, quali membri del Consiglio di Base della rappresentanza (COBAR) di quella Legione, in sostituzione di altrettanti delegati che, a seguito del mancato inserimento di uno specifico argomento nell'ordine del giorno del 22 novembre 1994, avevano minacciato le dimissioni in segno di protesta.

Il competente reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, incaricato di fornire chiarimenti sulla questione evidenziata nella interrogazione, con nota n. 11440/109 del 27 marzo 1995, ha riferito che l'intera vicenda ha avuto origine dal digiuno espresso dal Comandante della 7ª Legione di Venezia, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, alla richiesta di alcuni delegati del COBAR di incontrare i rappresentanti dell'associazione « Progetto democrazia in divisa », per un confronto su alcune tematiche. La predetta disposizione regolamentare vieta, infatti, ai singoli delegati nella loro qualifica di componenti dell'organo di rappresentanza, di intrattenere rapporti di qualsiasi genere con organizzazioni estranee alle Forze armate.

Il diniego espresso dal Comandante ha determinato una rigida presa di posizione da parte di 8 delegati che, a causa delle preclusioni poste dal regolamento in ordine alla loro richiesta, risultano aver rassegnato le dimissioni dal mandato. Conseguentemente, il Comandante della legione, informato dei fatti dal Presidente del COBAR e presa visione del verbale di riunione, ha provveduto alla nomina dei nuovi delegati in sostituzione dei dimissionari.

Il Comando Generale della Guardia di finanza, nella medesima nota n. 11440/109 del 27 marzo 1995, ha altresì riferito che 5 degli 8 delegati dimissionari, in data 20 dicembre 1994, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto avverso il provvedimento di nomina dei nuovi delegati, al fine di ottenerne l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia. I ricorrenti hanno motivato il ricorso rappresentando di non avere mai rassegnato, formalmente o per iscritto, le dimissioni, ma di avere solo minacciato di attuare tale proposito, confidando nel ripensamento del Presidente sulla decisione di non inserire nell'ordine del giorno la richiesta avanzata.

A questo riguardo il Comando Generale della Guardia di finanza ha fatto presente che, nel condividere l'orientamento espresso dal Comandante della Legione di Venezia di reintegrare i delegati dimissionari, non è stato presentato appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza di sospensiva dell'efficacia dei provvedimenti di nomina dei nuovi delegati, emessa dal TAR del Veneto in data 8 febbraio 1995, e che, conseguentemente, si è in attesa dell'esito del relativo giudizio di merito.

Il Comando Generale della Guardia di finanza ha inoltre precisato che il regolamento di attuazione della rappresentanza militare nulla prescrive in ordine alle formalità da osservare per la rassegna delle dimissioni. Peraltro, la redazione del verbale di riunione del 22 novembre 1994, sia pure mancante della firma del segretario, anch'egli dimissionario, rileva ai fini della registrazione e certificazione degli accadimenti nonché delle volontà espresse nel corso della riunione. Né d'altro canto sussistevano dubbi sulla volontà dei delegati di dimet-

tersi, considerato che con una successiva lettera aperta ai colleghi della Legione di Venezia gli stessi avevano ampiamente spiegato le ragioni che li avevano indotti a rassegnare le proprie dimissioni.

Il comportamento del Comandante della Legione di Venezia appare dunque corretto dal momento che, solo a seguito della comunicazione delle dimissioni degli 8 delegati da parte del Presidente del COBAR, e dopo aver preso visione del verbale di riunione del 22 novembre 1994, ha adottato i provvedimenti previsti dall'articolo 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare. I provvedimenti di nomina dei nuovi delegati rivestivano, pertanto, carattere di obbligatorietà in quanto conseguenza della « presa d'atto » della situazione verificatasi.

È stata espressa, infine, dai Comandanti di tutti i livelli la massima disponibilità ad affrontare i problemi rappresentati e le istanze avanzate dagli organi della rappresentanza militare nell'espletamento del loro mandato, al fine di garantire una proficua e serena collaborazione.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

FERRANTE, DUCA, BONITO, GERARDINI, CESETTI, MARIANI, MANCA, CALZOLAIO, GIACCO, UCCHIELLI, EMILIANI e LUMIA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

in data 25 maggio 1995 sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera CIPE del 13 marzo 1995, che ridefinisce i criteri per le assegnazioni, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per effetto della quale i canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica subiranno notevoli aumenti tanto da cancellare, di fatto, il canone sociale;

tale questione colpisce direttamente circa un milione di famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica e ciò avviene in un periodo di crisi economica ed occupazionale;

la delibera CIPE del 13 marzo propone indirizzi incompatibili con quelli inseriti nella proposta di legge quadro di riforma dell'edilizia residenziale pubblica, già approvata all'unanimità dalla VIII Commissione ambiente-lavori, e lede prerogative e poteri delle regioni;

la delibera citata ha suscitato allarme e sconcerto tra gli assegnatari —:

se non si ritenga di dover sospendere gli effetti normativi della delibera CIPE fino all'approvazione della legge quadro di riforma dell'edilizia residenziale pubblica e degli IACP;

quali iniziative intenda assumere per contribuire alla sollecita approvazione della suddetta legge di riforma. (4-10915)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si riferisce quanto comunicato dal Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia residenziale. Il CIPE, nella seduta del 13 marzo 1995, ha sostanzialmente approvato l'originaria proposta di delibera del CER, già esaminata ed approvata dalla Conferenza Stato-regioni.

Con tale delibera sono stati suddivisi gli assegnatari secondo fasce di reddito.

La fascia più bassa gode praticamente di un canone sociale, mentre il canone pagato dagli assegnatari inseriti nelle altre fasce è proporzionato al livello del reddito ed al valore dell'alloggio occupato.

In tal modo, i canoni risultano aumentati, ma, nella sostanza, essi vengono adeguati alla capacità di spesa degli assegnatari.

Ciò comporta oltre ad un più equo ed uniforme trattamento degli stessi assegnatari anche una maggiore capacità finanziaria ed operativa degli IACP.

Il Ministro dei lavori pubblici: Baratta.

FIORI. — Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 della legge n. 59 del 1991 relativo alle cosiddette « pensioni d'anna-

ta » prescrive la riliquidazione delle pensioni più vecchie previo relativo provvedimento formale delle amministrazioni statali competenti;

crescente è il malcontento espresso in vari modi dalla stragrande maggioranza dei pensionati interessati — generalmente ultraottantenni — per la situazione esistente presso i Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione che a distanza di oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge in questione hanno definito soltanto una minima parte delle pratiche di sua competenza;

invece presso numerose altre amministrazioni la predetta riliquidazione risulta generalmente terminata o prossima a terminare —:

se intendano intervenire presso gli appositi uffici ministeriali affinché all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 59 del 1991 vengano dati l'impulso e la priorità che merita, specialmente a causa dell'avanzata età degli interessati la quale impone la massima urgenza nella definizione delle relative pratiche. (4-08447)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta formulata dalla S.V. Onorevole sulla priorità da dare alla definizione delle riliquidazioni relative alle cosiddette « pensioni d'annata », secondo quanto prescrive l'articolo 3 della legge n. 59 del 1991, si evidenzia che le pratiche di ricostruzione economica per le successive riliquidazioni delle pensioni in carico presso questo Dicastero sono attualmente circa 21.500. Il cospicuo numero di pratiche è comprensivo delle normali liquidazioni di pensioni, delle riliquidazioni di cui alla sentenza 1/1991 della Corte Costituzionale, e delle riliquidazioni per l'applicazione articolo 4, 1° comma, legge 11 luglio 1980, n. 312. Comunque, nei confronti dei beneficiari dei miglioramenti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1981, le competenti Direzioni Provinciali del Tesoro hanno già provveduto, come previsto dalla legge stessa, a corrispondere d'ufficio acconti mensili sulla quota lorda della pensione in atto al 31 dicembre 1989, con*

scadenza al 1° luglio 1990 (per un ammontare pari al 10 per cento), al 1° gennaio 1992 (per un ammontare pari al 15 per cento), ed al 1° ottobre 1995 — stabilita quest'ultima dall'articolo 17 della legge n. 724 del 1994 — (per un ammontare pari ad un ulteriore 25 per cento). Quindi i pensionati in questione percepiranno al 1° ottobre 1995, il 50 per cento di quanto loro spettante.

Inoltre, è il caso di ricordare che la legge n. 59 del 1991 riguarda soprattutto ex dipendenti andati a riposo prima del 1° gennaio 1978, e pertanto la trattazione di queste pratiche incontra obiettive difficoltà operative nella individuazione del personale, ed eventualmente degli eredi aventi diritto, nella ricerca degli atti necessari alla ricostruzione economica, nei conteggi delle schede di calcolo da allegare al decreto di attribuzione dello stipendio annuo lordo, da prendere poi a base per la riliquidazione della pensione.

Comunque, si pone in evidenza l'obiettivo di questo Ministero, di portare cioè a termine in tempi ragionevolmente brevi le predette riliquidazioni di pensioni, anche e soprattutto attraverso l'ausilio di apposite procedure informatiche, in fase di realizzazione, al fine di venire incontro alle giuste esigenze degli interessati.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

FLEGO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

a Verona, in località « Basso Acquar » il P.R.G. prevede per l'area determinata « Zona 18 » solo la presenza di insediamenti di tipo industriale;

le norme del P.R.G. non consentono il cambio di destinazione d'uso da industriale a commerciale;

nella stessa « Zona 18 » vi sono tuttavia parecchie ditte anche recentemente autorizzate che svolgono esclusivamente attività commerciale —:

se le autorizzazioni rilasciate siano regolari;

se siano stati eseguiti gli opportuni controlli da parte degli organi preposti;

se non vi siano comportamenti illeciti alla base della situazione di cui sopra.

(4-08334)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Dagli elementi informativi acquisiti tramite la prefettura di Verona è emerso che la normativa di zona, introdotta dalla variante generale al piano regolatore generale della città, prevede per le zone « 18 - Industriali » che le stesse siano destinate esclusivamente ad insediamenti industriali. Tuttavia, l'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione al predetto piano regolatore stabilisce che in tutte le zone, escluse quelle contraddistinte con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20, 22, 23, 24, 27 e 28, sono ammessi attrezzature ed esercizi commerciali, sempre che non contrastino con le norme della legge 11.7.1971, n. 426, sulla disciplina del commercio. Tale articolo 25, pertanto, non includendo la « Zona 18 » nell'elencazione delle zone in cui non sarebbero consentiti attrezzature ed esercizi commerciali, sembrerebbe ammettere la possibilità di strutture commerciali per la zona in questione.

È risultato inoltre che, con delibera n. 153 del 20 luglio 1993, il consiglio comunale di Verona ha adottato il progetto preliminare al piano regolatore generale, non ancora entrato in vigore che classifica le attuali « zone 18 » in « zone C.8 », prevedendo, tra l'altro, l'esclusione delle variazioni di destinazione d'uso rispetto a quella produttiva prevalente.

All'accertamento di eventuali illeciti in materia edilizia sono, comunque, prevalentemente deputate altre Amministrazioni.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

FONTAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

sulla strada statale n. 612, nel tratto inerente la costruzione della circonvallazione di Molina di Fiemme (TN) sono iniziati nel settembre del 1993 i lavori di costruzione;

solo dopo due mesi dall'inizio i suddetti lavori si sono bloccati;

conseguentemente alla sospensione il transito veicolare avviene all'interno dell'abitato costituendo un enorme pericolo per i locali e creando grandi disagi a livello acustico —;

quali siano i motivi della sospensione dei lavori di costruzione della circonvallazione di Molina di Fiemme (TN) sulla statale n. 612;

entro quanto sia prevista la ripresa degli stessi. (4-10266)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Compartimento ANAS di Bolzano, si riferisce quanto segue.*

I lavori di costruzione della circonvallazione dopo diversi impedimenti che ne hanno ritardato l'esecuzione sono stati definitivamente ripresi nel mese di settembre del 1994.

L'impresa esecutrice purtroppo non ha proceduto, malgrado reiterate sollecitazioni, alla reale ripresa dei lavori adducendo pretestuose motivazioni.

Più recentemente con Ordine di Servizio n. 12 del 31/3/95 la stessa impresa è stata diffidata a riprendere i lavori entro il termine di giorni dieci, pena la rescissione del contratto.

Poiché l'impresa non ha ripreso i lavori nel termine prefissato, il predetto Compartimento ha segnalato la questione alla Direzione Generale dell'ANAS, che dovrà stabilire i provvedimenti da adottare.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

FORMENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in questi ultimi giorni si sono abbattute, nell'Italia nord-occidentale, violente alluvioni che hanno causato morti e danni su tutto il territorio;

questi fatti, oltre dal dato naturale, dipendono anche dal mancato risanamento dei bacini idrografici;

la legge n. 183 del 1989 non è stata mai attuata in modo completo e coerente con le finalità e la ratio della legge stessa;

ciò è avvenuto nonostante lo Stato abbia dotato gli organismi competenti, cioè le autorità di bacino, delle risorse necessarie;

il piano triennale del Ministero dell'ambiente 1989-91 prevedeva, infatti, 300 miliardi per il bacino del Po, mentre nel nuovo piano triennale la dotazione rivista è di 430 miliardi —:

se corrisponda al vero che:

i 300 miliardi previsti nel piano triennale per il 1989-91 sono stati spesi in minima parte;

dal 1989, anno istitutivo della legge n. 183, l'autorità di bacino del Po non ha ancora redatto il piano generale di bacino, pur avendo avuto cinque anni di tempo per farlo;

se non ritengano indispensabili le dimissioni immediate del segretario generale dell'autorità di bacino del Po, e la sua immediata sostituzione;

quali siano le determinazioni di propria competenza che si vogliono adottare per accelerare l'attuazione della legge n. 183 del 1989, e per rimuovere l'inerzia con cui, fino ad oggi, è stato gestito il bacino del Po. (4-05023)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, si forniscono i dati sull'ammontare dei finanziamenti concessi, per l'assetto idrogeologico del territorio nord-occidentale, al Magistrato per il Po di Parma e ad*

ogni singola Regione per il triennio 1989-91 e per il triennio 1992-94 (l. 18/5/1989 n. 183 articolo 31).

In particolare, nel primo triennio, i finanziamenti assegnati risultano essere in totale 241.618 milioni di lire di cui:

100.236 milioni di lire assegnati al Magistrato per il Po di Parma (D.M. n. 26 del 19/7/91);

141.382 milioni di lire assegnati alle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento (D.M. n. 27 del 19/7/91);

23.566 milioni di lire assegnati all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma per studi e ricerche.

Nel triennio citato risulta che l'importo delle somme utilizzate per gli interventi aggiudicati ammonta a 128.374 milioni di lire di cui 45.100 milioni di lire per il Magistrato per il Po e che le somme spese per gli interventi ultimati ammontano a 33.182 milioni di lire, di cui 14.100 milioni di lire per il Magistrato per il Po.

I finanziamenti assegnati per il secondo triennio risultano essere in totale 126.895 milioni di lire, di cui 37.100 milioni di lire per il Magistrato per il Po; 89.795 milioni di lire assegnati alle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento e 29.766 milioni di lire assegnati all'Autorità di Bacino per studi e ricerche.

Nel secondo triennio risulta che l'importo delle somme utilizzate per gli interventi aggiudicati ammonta a L. 9.353 milioni di lire, di cui 6.100 milioni di lire per il Magistrato per il Po, mentre le somme spese per gli interventi ultimati ammontano a L. 1.540 milioni di lire, di cui 1.500 milioni di lire per il Magistrato per il Po.

Per quanto riguarda, poi, il ritardo nella attuazione degli interventi, si fa presente che esso è da addebitare soprattutto al complesso iter procedurale, che richiede tempi lunghi per l'acquisizione delle deliberazioni regionali e degli Enti interessati nonché dei

pareri di conformità delle opere ai vincoli di legge da parte di altre Amministrazioni.

Giova ricordare che ciascun progetto deve essere sottoposto ad approvazione e ad espressione di parere vincolante per un numero molto elevato di settori, quali la tutela ambientale (L. 431/85); la conformità ambientale (decreto del Presidente della Repubblica 616/77); il vincolo paesaggistico (L. 1497/39); il vincolo idrogeologico e forestale (L. 3267/23); le servitù militari (L. 1849/52); gli usi civici (L. 1766/27); la tutela storico-artistica (L. 1089/39).

A ciò si aggiunge la difficoltà di collegamento tra gli Enti preposti in ordine ad interventi intersettoriali o ricadenti su posizioni territoriali soggette a competenze diverse.

Per quanto concerne il piano generale di bacino, si evidenzia che esso è stato aggiornato in relazione alle necessità che si sono manifestate e che si concretizzano nei seguenti punti:

a) predisposizione del catasto dei dissesti e dell'atlante del rischio idrogeologico;

b) definizione del metodo di individuazione della fascia di pertinenza fluviale e delimitazione sperimentale della stessa in alcuni tratti dei corsi d'acqua principali del bacino;

c) avviamento di sottoprogetti relativi alle piene e alla stabilità dei versanti, finalizzati alla definizione delle zone a diverso grado di pericolosità nelle aree di pianura, nelle aree collinari e montane del bacino ed alla individuazione delle priorità e delle urgenze di intervento;

d) studio sulla compatibilità delle attività estrattive, tenendo in considerazione le tendenze evolutive più recenti determinate dalla progressiva riduzione delle estrazioni in alveo;

e) istituzione del progetto di monitoraggio meteorologico ed idrogeologico del bacino padano, contenente una specifica sezione per la realizzazione di una rete di preannuncio di piena;

f) compilazione di sottoprogetti relativi alla regolazione dei grandi laghi alpini ed al

catasto delle derivazioni d'acqua contenente comunque degli aspetti di interazione con i problemi del reticolo idrografico e delle piene.

Con l'adozione delle misure rappresentate, si ritiene di poter contribuire al rallentamento e possibilmente all'arresto dei principali fenomeni degenerativi in atto nonché al recupero delle situazioni compromesse e comunque al miglioramento dell'assetto complessivo del territorio, attraverso il riordino dell'esistente.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se siano a conoscenza delle conseguenze economiche e sociali determinate dall'iniquo trattamento fiscale riservato dal Fisco agli utenti delle due ruote, categoria questa per prima ad essere posta al centro delle frequenti piccole o grandi manovre fiscali che avvenivano nella nostra Nazione. Nel 1991, il famoso « decreto Andreotti » andò a quadruplicare il bollo per le moto oltre i 6 cv fiscali; sempre nello stesso anno venne decisa l'equiparazione dei pedaggi autostradali per cui si verifica che un motociclista è costretto a pagare quanto un automobilista. A seguito poi dell'istituzione del redditometro nel 1992, la moto è entrata tra i beni scelti per la determinazione del reddito. Sempre nel 1992 si è abbattuta la scure dell'*una tantum* sulle moto di piccola e media cilindrata. Nel 1993, per compensare la riduzione dell'aliquota IVA dal 38 al 19 per cento, lo Stato ha pensato bene di creare una tassa di prima immatricolazione per moto sopra i 10 cv fiscali, imposta che varia dalle 600 mila ai 2 milioni di lire. Vi è poi l'imposta di trascrizione al PRA, aumentata all'inizio dello scorso anno, a cui si devono aggiungere le 150 mila lire dell'addizionale provinciale; non è concepibile ad avviso dell'interrogante che una moto del valore di 4 o 5 milioni paghi

quanto una Ferrari. È, inoltre, quasi impossibile ricordare la serie di balzelli che gravano sull'acquisto di una moto per immatricolazione, per la targa, per la concessione, per l'imposta di bollo ed infine per la tassa di possesso;

se non ritengano opportuno e urgente detassare questo settore innanzi tutto per motivi di equità fiscale, ed inoltre per incentivarne gli acquisti e di conseguenza la macchina produttiva e, non ultimo, per mantenere la parola data agli elettori, su questo tema, in campagna elettorale, tenendo presente non per ultimo che la detta pressione fiscale ha fornito al Fisco il gettito assolutamente minimo di circa dieci miliardi. (4-03583)

RISPOSTA. — *La S.V. ha chiesto di detassare, per motivi di equità fiscale, il settore delle moto, perché destinatario di troppe e frequenti manovre fiscali, in quanto assoggettato alla imposta straordinaria su particolari beni (istituita per l'anno 1992 con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), nonché alla imposta erariale straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso (istituita per l'anno 1993 con il decreto-legge 30 ottobre 1993, n. 427, la cui applicazione è stata prorogata per l'anno 1994 con decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133).*

Al riguardo si osserva che per quanto riguarda la tassa automobilistica di competenza erariale — applicabile ai soli veicoli immatricolati nelle Province delle Regioni a statuto speciale — si conferma, secondo quanto auspicato dalla S.V. nella interrogazione in esame, che, attualmente, è cessata la vigenza dei due tributi sopra citati, e i motocicli sono soggetti alla cosiddetta « tassa di possesso », il cui importo annuo varia per potenza fiscale: fino a 6 cavalli da lire 25.350 a lire 36.045, e per le potenze superiori a 6 cavalli nella misura fissa di lire 124.685.

Tali importi sono poco più elevati per quanto riguarda le tasse automobilistiche regionali, applicabili ai veicoli immatrico-

lati nelle Province delle Regioni a statuto ordinario. Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, le regioni a statuto ordinario sono titolari del tributo e possono ogni anno aumentarne o diminuirne l'importo del 10 per cento rispetto a quello vigente l'anno precedente nelle medesime Regioni. In base a tale normativa, alcune Regioni stanno già attuando una politica tariffaria di favore per i motocicli, riducendone l'aliquota (così ad esempio la Regione Toscana con la legge 5 agosto 1993, n. 48).

Per i cennati tributi e così pure per l'imposta erariale di trascrizione (IET) nonché per la relativa addizionale regionale (ARIET) — che le Regioni possono applicare nella misura variabile da un minimo del 20 per cento fino ad un massimo dell'80 per cento della IET, in base al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 — l'eventuale completa detassazione comporterebbe una perdita di gettito per l'erario e per le Regioni non compensata da altre entrate.

Si aggiunge, inoltre, che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli di qualsiasi tipo sono soggetti all'imposta di registro (se atto pubblico) — ai sensi dell'articolo 7 lettera a) della Tariffa — Parte prima — allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, o all'imposta erariale di trascrizione (se scrittura privata, con sottoscrizione autenticata o accertata giurisdizionalmente) — ai sensi dell'articolo 1 della Tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 — e scontato entrambi l'imposta nella misura di lire 150.000.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

GALDELLI e DE MURTAS. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

le imprese artigiane che operano nel settore del legno e dell'arredamento, a causa delle disfunzioni dell'amministrazione finanziaria, sono pesantemente penalizzate dai ritardi nel rimborso dei crediti IVA;

la situazione è particolarmente grave per i produttori di infissi in legno destinati alle costruzioni di civile abitazione e di pubblico interesse, le aziende di questo settore occupano una posizione consistente del mercato nazionale;

le suddette imprese, nel rispetto della vigente normativa fiscale, pagano i propri fornitori (legname, vernice, ferramenta, ecc.) con l'aliquota del 19 per cento mentre incassano dal cliente con il 4 per cento;

per queste aziende, quindi, il credito IVA nei confronti dell'Erario non costituisce un evento eccezionale bensì una costante connaturata al particolare settore in cui operano;

gli uffici preposti ai rimborsi dispongono in modo insufficiente e territorialmente diseguale del personale e, nonostante l'impegno degli addetti, i ritardi si accumulano;

le imprese che operano nel settore legno-arredamento sollecitano non solo la rapidità di tali rimborsi ma, soprattutto, una modifica del credito d'imposta, di avere, cioè, le stesse agevolazioni di cui godono gli esportatori abituali per cui le aziende che nell'anno precedente accumulano credito IVA potrebbero, l'anno successivo, acquistare materie prime in esenzione IVA per un importo corrispondente al credito precedente —;

quali misure intenda adottare al fine di accogliere la risoluzione sul credito di imposta IVA favorendo, così, tutte quelle imprese che ogni giorno attraverso la loro attività danno il loro contributo all'economia nazionale. (4-06141)

RISPOSTA. — *L'interrogazione evidenzia la situazione di disagio delle imprese artigiane operanti nel settore del legno e dell'arredamento con credito IVA, che ottengono con ritardo i rimborsi loro spettanti. Perciò si sollecita una maggiore tempestività nell'eseguire tali rimborsi, rappresentando l'opportunità di estendere al settore in questione il trattamento riservato, ai fini IVA, agli esportatori abituali. Al riguardo si os-*

serva che l'Amministrazione ha intrapreso numerose iniziative per rendere più sollecito l'iter di esecuzione dei rimborsi, mediante anche l'introduzione di nuove procedure informatizzate: si pensi al progetto rimborsi IVA di Milano, Napoli e Bari che danno risultati largamente positivi.

Invece, per ciò che riguarda l'estensione al settore del legno e dell'arredamento del regime IVA cui sono soggetti gli esportatori abituali, al momento non risultano allo studio iniziative in tal senso, stante la fondamentale diversità che caratterizza le due attività.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

GALDELLI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 816 del 27 dicembre 1985 articolo 4 sui « permessi » recita: « lavoratori dipendenti eletti (...) nelle commissioni consiliari (...) formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni (...) (delle medesime) »;

la legge n. 68 del 19 marzo 1993 fa « riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro »;

se ne desume che ad un consigliere, per partecipare alla seduta di una Commissione consiliare, spettano come permesso retribuito:

il tempo che va dall'ora di convocazione alla fine dei lavori;

il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro;

la normativa in vigore, quindi, pare non regolamentare specificatamente la spettanza del tempo per la consumazione del pasto nel caso in cui, per esempio, l'adunanza termini prima dell'ora di pranzo e il consigliere debba percorrere

una distanza superiore a quella calcolata nei tempi *standard* massimi: le diverse amministrazioni adottano comportamenti difformi;

vi sono, infatti, casi in cui, a seconda della interpretazione della norma stessa, si dà al consigliere lavoratore dipendente il tempo di consumare il pasto prima di rientrare al proprio posto di lavoro e situazioni in cui ciò non viene previsto —:

quale sia l'interpretazione che dà il Ministro dell'articolo 4 della legge n. 816 del 1985 tenendo nel debito conto il caso di lavoratori dipendenti che, dovendo osservare l'orario continuato, per poter assolvere a compiti istituzionali sono costretti a saltare il pasto. (4-08114)

RISPOSTA. — *La S. V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La legge 27 dicembre 1985, n. 816, all'articolo 4 prevede espressamente quali sono i permessi fruibili da parte degli amministratori locali per l'espletamento dei compiti connessi al proprio mandato.

L'articolo 8 della legge 19 marzo 1993, n. 68, che fornisce un'interpretazione autentica del citato articolo 4, riconosce agli eletti il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze, con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro, nonché del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno.

L'assenza di specifica disposizione per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti tenuti ad osservare l'orario continuato, lascia spazio alla più favorevole interpretazione, supportata da principi di ragionevolezza ed equità, che consentirebbe l'inclusione, tra i permessi retribuiti, del tempo strettamente necessario alla consumazione del pasto, laddove, al termine delle riunioni degli organi cui fanno parte, gli interessati debbano rientrare al posto di lavoro.

La questione, comunque, può essere risolta nella competente sede legislativa tenuto conto che, tra l'altro, sono in corso alcune proposte di modifica delle disposizioni vigenti, sia sotto il profilo economico che sotto quello dello status degli amministratori locali.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

GALLETTI e MATTIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 6 settembre 1994 il Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto di realizzazione dell'autostrada Cuneo-Massimino (A6), argomento non previsto dall'ordine del giorno ma discusso su proposta dei due ministri Costa e Comino eletti in Piemonte che, a detta delle agenzie di stampa « al termine dell'ordine del giorno hanno chiesto ed ottenuto dal Presidente del Consiglio di proseguire i lavori "fuori sacco" per risolvere definitivamente la vicenda »;

agli interroganti risulta che il Ministro dell'ambiente era assente in quanto partecipante alla conferenza internazionale dell'ONU sulla popolazione e sviluppo che si teneva al Cairo;

la delibera del Consiglio dei ministri di approvazione del progetto veniva emessa dopo aver considerato la lettera n. 14404/94/UL del 6 settembre 1994 con cui il Ministero dell'ambiente riteneva di « non dover formulare osservazioni negative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto stesso, in considerazione dell'esito degli accertamenti tecnici esperiti, che hanno acclarato che il progetto tecnico in questione rappresenta la migliore soluzione adottabile sul territorio, comportante minor sacrificio dei valori ambientali e paesaggistici coinvolti », lettera sottoscritta dal capo dell'Ufficio legislativo ma non vistata né controfirmata dal Ministro;

il 4 novembre 1993, su indicazione della Commissione ministeriale per la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), il Ministro dell'ambiente aveva espresso un parere negativo sulla realizzazione del suddetto tratto autostradale;

con un decreto del 16 dicembre 1993 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali, aveva espresso parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di collegamento autostradale tra Asti e Cuneo presentato dalla SATAP;

nonostante le numerose richieste, agli interroganti non è stata ancora fornita copia della relazione del Ministro dei lavori pubblici contenente gli accertamenti tecnici e le possibili modifiche esperite dal Ministero in merito al progetto citato, relazione costituente il fondamento della delibera di approvazione del progetto;

la necessità di collegare Asti a Cuneo con un raccordo autostradale costosissimo sotto il profilo ambientale ed economico, anziché con una superstrada con le caratteristiche indicate dagli ambientalisti piemontesi in un progetto presentato a più riprese alle autorità competenti, sembra soddisfare solo le esigenze elettorali del cuneese Raffaele Costa, già Ministro dei trasporti nel Governo Ciampi ed oggi Ministro della sanità;

se il Ministro dell'ambiente ritenga sufficiente che la posizione del suo Ministero, decisamente contraria al progetto fino a pochi mesi fa, possa essere credibilmente rappresentata, in sua assenza, da poche righe sottoscritte esclusivamente dal responsabile dell'Ufficio legislativo del suo Ministero;

se, alla luce della catastrofe ambientale che in questi giorni si è abbattuta sul Piemonte e che ha provocato danni ingentissimi e decine di vittime, il Governo non ritenga indispensabile concentrare ogni risorsa economica per una ricostruzione di infrastrutture ed insediamenti rispettose il più possibile delle caratteristiche paesistiche e soprattutto idrogeologiche del territorio piemontese;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno cancellare il progetto di realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo, privo a tutt'oggi di un parere positivo da parte della commissione VIA, evitando di impegnare finanziamenti che, in una situazione di emergenza come quella che il Piemonte sta vivendo in questi giorni, potrebbero risultare meglio impiegati.

quando il Governo intenda fornire agli interroganti la relazione tecnica del Ministro dei lavori pubblici inerente il progetto. (4-04982)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS comunica che con Decreto Interministeriale n. 125597 del 5/9/91 questo Ministero, di concerto con i Ministeri del Bilancio e del Tesoro, ha assentito la concessione alla Società S.A.T.A.P. (S.p.A. Torino-Alessandria-Piacenza) della costruzione e dell'esercizio del collegamento stradale Asti-Cuneo.

A seguito del giudizio negativo dei Ministri dell'Ambiente e dei Beni Culturali sulla compatibilità ambientale del progetto, questo Ministero, in applicazione dell'articolo 6, comma 5 della legge 8/7/86, n. 349, ha sottoposto la questione all'esame del Consiglio dei Ministri, che, con delibera del 2/3/94 e del 6.9.94 ha approvato rispettivamente il progetto relativo al tronco, da Asti a Marene dell'estesa di km. 53 di nuova costruzione con caratteristiche di superstrada ed il progetto riguardante il tratto da Massimini a Cuneo di km. 22 di nuova costruzione con caratteristiche autostradali.

Si precisa che su tale ultimo progetto il Ministero dell'Ambiente con nota n. 14404/94 del 6/4/94 aveva comunicato di non dover formulare osservazioni negative sulla compatibilità ambientale, in considerazione del fatto che accertamenti tecnici avevano acclarato che il progetto in questione rappresentava la migliore soluzione adottabile sul territorio, comportante un minor sacrificio dei valori ambientali e paesaggistici.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

GAMBALE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nel corso delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 è stato rieletto sindaco di Riardo (CE) il dottor Nicola Rocco, sindaco uscente;

il dottor Rocco è presidente, sin dalla sua costituzione, del Comitato esecutivo, oggi Consiglio d'Amministrazione, della Società consortile mista a r.l. Riardo 2000;

come da statuto, l'organo in parola « ha facoltà di sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati ... stabilisce tempi di esecuzione delle opere ... e modalità di pagamento ... ed il Presidente ha anche funzione di rappresentanza esterna della società »;

l'articolo 3, legge 154/81 fa divieto all'amministratore od al dipendente con poteri di rappresentanza di enti soggetti a vigilanza da parte del Comune, di ricoprire la carica di consigliere comunale;

nel rapporto di vigilanza va ricompresa ogni forma d'ingerenza o di controllo del Comune nell'attività dell'ente controllato;

il Rocco, quale rappresentante del Comune in seno alla società consortile, appare in grado d'incidere sul processo formativo della volontà dell'ente medesimo, il che giustificerebbe un rapporto di vigilanza del Comune sull'ente;

con ricorso del 30 dicembre 1993 presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) è stata chiesta la declaratoria di ineleggibilità e/o di incompatibilità, con conseguente decadenza dalla carica di Sindaco di Riardo del dottor Rocco, ai sensi del citato articolo 3;

avverso la sentenza di rigetto di tale ricorso, è stato presentato appello e l'udienza è stata fissata per il 30 settembre 1994 —:

se ravvisi incompatibilità tra la carica di presidente della società Riardo 2000, ricoperta dal dottor Rocco e quella di sindaco del Comune di Riardo;

in caso di risposta affermativa se ritenga di dichiarare, per quanto di propria competenza, la decadenza del Sindaco da tale carica. (4-03071)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La prima sezione della Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 30 settembre 1994, ha dichiarato la decadenza per incompatibilità del sig. Nicola Rocco dalle cariche di sindaco e consigliere comunale del comune di Riardo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 6 dicembre 1994, è stato sciolto il consiglio comunale di Riardo, ai sensi dell'articolo 21 c. 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'articolo 39, c. 1, lett. b), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Nelle consultazioni amministrative del 23 aprile sono stati eletti il sindaco ed il consiglio comunale del predetto comune.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

GAMBALE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in via Bartolo Longo, nel quartiere Ponticelli, a Napoli, con i finanziamenti per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980 (legge n. 219 del 1981), sono stati costruiti alloggi di edilizia popolare, oggi gestiti dalla ditta E.R.;

in questi giorni la ditta E.R. ha chiesto ai locatari degli alloggi, canoni di locazione notevolmente superiori a quelli da essi corrisposti sino ad ora, ma il fondamento di tale richiesta appare alquanto discutibile;

la E.R. non rispetterebbe gli obblighi ad essa derivanti dalla concessione comunale di cui è titolare, in particolare quelli di manutenzione;

alcuni alloggi non sarebbero stati sottoposti al collaudo definitivo, propedeutico

alla consegna definitiva all'Amministrazione, indispensabile per l'accatastamento, sicché sono tutti da verificare i parametri tecnici che concorrono alla determinazione del canone di locazione;

i lotti non sono recintati e si susseguono i furti, le violenze ed i pericoli derivanti dai tossicodipendenti che trovano rifugio nella zona;

non esistono spazi di verde pubblico, né luoghi d'incontro o spazi di gioco per i bambini;

i contenitori della nettezza urbana sono pochi e troppo distanti dalle abitazioni, e l'intero servizio di rimozione dei rifiuti, effettuato saltuariamente, lascia gravemente a desiderare;

la precarietà delle condizioni igieniche della zona risulta accentuata dall'inesistenza di un sistema di derattizzazione — i topi ormai entrano negli appartamenti — e di disinfezione;

nei pressi della strada in parola sono stati recentemente effettuati dei ritrovamenti di resti di ville di epoca romana, di grande rilievo archeologico, che risultano scarsamente valorizzati o addirittura violati dal cemento di costruzioni abusive;

oltre 100 abitanti di via Bartolo Longo hanno chiesto, con una petizione popolare, migliori condizioni di vivibilità per sé e per le proprie famiglie —:

quali urgenti provvedimenti intendano adottare per rendere finalmente vivibile la zona, affrontando i problemi della salute pubblica e del ripristino delle condizioni minime di legalità;

come intendano valorizzare la zona archeologica di via Bartolo Longo;

se ritengano di fare recintare al più presto i lotti abitativi della zona. (4-04158)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER) fa presente che la questione rappresentata riguarda il titolo VIII della Legge 219/81, di competenza del*

Commissario Straordinario, nominato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Circa gli alloggi di edilizia popolare gestiti dalla Società E. e R., la Prefettura di Napoli ha riferito quanto segue.

I canoni richiesti dalla citata Impresa, concessionaria delle attività gestionali del patrimonio immobiliare comunale a tutti gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (e non solo a quelli di via Bartolo Longo), scaturiscono dalla applicazione della legge della Regione Campania n. 39 del 15.11.93, e successiva circolare n. 637 del 25.1.94. Tali norme sono state integralmente recepite dall'Amministrazione Comunale di Napoli, con deliberazione consiliare n. 252 del 27.6.94 avente ad oggetto: « Indirizzi programmatici per la gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Napoli ».

Infatti l'articolo 3 della citata Legge Regionale precisa che, per la determinazione del canone di locazione delle abitazioni di ERP, bisogna richiamarsi alla tipologia degli alloggi stessi ed ai coefficienti correlativi, in applicazione alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Al canone così calcolato, definito « Equo Canone Regionale », si applicano i parametri modificativi dettati dalla legge regionale 39/93.

La procedura di calcolo dell'« Equo Canone Regionale » avviene pertanto in base alle fasce di reddito e non deve superare i seguenti livelli di incidenza sul reddito imponibile del nucleo familiare:

1) per la fascia a) assegnatari con reddito annuo complessivo derivante esclusivamente da pensione minima - l'« ECR » è pari al 5 per cento del reddito;

2) per la fascia b) assegnatari con reddito annuo complessivo non superiore al 40 per cento del limite di reddito per l'assegnazione — l'« ECR » è pari al 10 per cento del reddito;

3) per la fascia c) e d) assegnatari con reddito annuo complessivo tra il limite precedente e l'80 per cento del limite di reddito per l'assegnazione e assegnatari con reddito

annuo complessivo tra il limite precedente e il limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 50 per cento — l'« ECR » è pari al 25 per cento del reddito.

In ogni caso il canone non può essere inferiore a Lire 15.000 mensili.

Appare chiaro da quanto sopra esposto il possibile lievitare dei canoni relativi agli assegnatari delle fasce c e d di cui al punto 3.

La concessionaria E. & R. non ha in proposito alcun potere decisionale e/o discrezionale e si limita ad attuare le direttive del Comune di Napoli circa il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento a quelli di manutenzione.

A tal uopo, si precisa che, in attuazione dell'articolo 23 della Convenzione stipulata il 3.5.90 tra la succitata società e l'Amministrazione comunale di Napoli, al Repertorio n. 61850, alla concessionaria è stata riservata la sola « Piccola manutenzione su guasto » e nei limiti economici disposti dallo stanziamento di bilancio, operato annualmente dall'Amministrazione comunale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili è rimasta di competenza del Comune di Napoli.

Per quanto riguarda gli alloggi realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 219/81, sono tuttora in corso le operazioni di collaudo definitivo, propedeutico all'accatastamento.

L'assenza di tale accatastamento non incide sui parametri che hanno concorso alla formazione del canone poiché — com'è noto — in questi casi si fa ricorso, in conformità delle norme fiscali, ai parametri validi per alloggi similari già accatastati.

Infine, la Prefettura di Napoli precisa che, per i progetti esecutivi del programma Straordinario Edilizia Residenziale, approvati dagli organi tecnici del Commissariato Straordinario per il sisma — oggi struttura CIPE —, non è previsto in molti casi, alcun tipo di recinzione per i rioni realizzati.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

GERARDINI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Narcisi Giulio in servizio presso il Distaccamento di Giulianova (TE) con decreto del Capo della Polizia, Direzione generale della pubblica sicurezza del 24 settembre 1994, n. 333 — D/40026, è stato trasferito presso il distaccamento della Polizia Stradale di Pratola Peligna;

il decreto è stato notificato all'interessato il 29 ottobre 1994, allo stesso il signor Narcisi Giulio ha fatto ricorso al TAR dell'Aquila per l'annullamento, previa sospensiva;

il signor Narcisi Giulio ha prestato servizio presso la Polizia Stradale di Giulianova per poco meno di venti anni (degli oltre 30 di servizio attivo) usufruendo di un alloggio di servizio all'interno della Caserma della PS della stessa località;

ha sempre adempiuto agli oneri inerenti il suo servizio con diligenza e senza che nessuno avesse a muovere appunti a lui o alla sua famiglia testimonianze, sono: l'onorificenza di cavaliere della Repubblica conferitagli il 2 giugno 1991 e il rapporto informativo per il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti della PS per l'anno 1993 con il giudizio generale di « ottimo »;

a seguito di fatti su cui pendono giudizi presso la magistratura riguardanti la sfera personale della moglie e della figlia e di cui il signor Narcisi Giulio è completamente estraneo, l'interessato è stato privato di fatto delle mansioni di Comandante interinale del distaccamento di PS di Giulianova, peraltro affidate ad un vice-sovrintendente privo della qualifica necessaria e si è visto revocare l'assegnazione dell'alloggio con motivazioni illegittime;

di tutto ciò premesso l'interessato ha inviato la documentazione alla competente « sezione contenzioso » del Ministero dell'interno —:

se non ritenga verificare i fatti sopra citati con una ispezione da parte del Ministero dell'interno per acclarare la correttezza dei provvedimenti presi;

se non ritenga giusto che il signor Narcisi Giulio non può essere penalizzato per fatti che non lo vedono direttamente coinvolto come parte attiva ma che hanno come protagoniste passive e parti offese le sue congiunte;

se non ritenga opportuno, considerata la lunga permanenza del signor Narcisi Giulio presso il Distaccamento PS di Giulianova, richiedere un ripensamento sereno dei fatti ed evitare un trasferimento che creerebbe per la stessa caserma una situazione di servizio molto precaria;

se non ritenga di tener conto delle particolari condizioni di salute del signor Narcisi Giulio e comunque della diligenza con cui ha espletato il servizio in tanti anni di lavoro per evitare un ingiusto trasferimento. (4-06264)

RISPOSTA. — *La S.V. On. le ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Il trasferimento del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Sig. Giulio Narcisi è stato disposto nel rispetto della normativa vigente, essendosi determinata, per le vicende segnalate dalla S.V. On. le, una situazione oggettiva di incompatibilità con la permanenza dello stesso nel distaccamento della Polizia Stradale di Giulianova.

L'interessato ha presentato ricorso presso il TAR Abruzzo, con istanza incidentale di sospensione; premesso che quest'ultima non è stata accolta, si precisa che il ricorso principale è tuttora pendente.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

GIOVANARDI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso:*

che con la legge n. 652 del 4 ottobre 1986 « Autorizzazione a cedere ai soci della Cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti ed al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta

Sabbioni-Cavallino » veniva, dopo oltre 30 anni di attesa, definita chiaramente la possibilità per i soci della cooperativa, eredi e congiunti, di conseguire la proprietà dei terreni originariamente concessi;

che la Corte di cassazione sezione 3° civile con sentenza del 20 dicembre 1988 ha definito una vertenza ultradecennale tra la cooperativa agricola di Treporti e l'Amministrazione delle finanze, chiarendo che la legge dell'86 ha fatto superare ogni questione circa il titolo dell'occupazione dei terreni, definendo come aventi diritto a conseguire la proprietà dei terreni, « a prescindere dalla giuridica esistenza e qualificazione di un rapporto in atto », i soci, gli eredi della cooperativa ed i congiunti purché insediati nei fondi due anni prima dell'entrata in vigore della legge del 1986;

che l'Intendenza di finanza di Venezia, in ottemperanza alla legge, che prevede nelle more del rogito di compravendita il pagamento semestrale del 2 per cento del presunto valore dell'immobile, a titolo di acconto, ha fin dall'86 imposto il pagamento di tali somme;

che la stessa Intendenza non ha ancora definito, dopo 6 anni, la stima di acquisto dei terreni, sull'entità della quale circolano soltanto indiscrezioni;

che nel frattempo paradossalmente ad alcuni dei 220 soci della cooperativa è stata notificata l'intimazione di pagamento di somme ingenti « quale indennità provvisoria per l'occupazione abusiva del terreno di cui all'oggetto per il periodo 1940-1986, in palese violazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 652 che recita "il pagamento della somma di cui ai precedenti commi ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge", ed in palese violazione della sentenza della Cassazione laddove spiega che: "la domanda di rilascio dell'intero compendio immobiliare e le ulteriori conseguenti richieste avanzate dall'Amministrazione delle finanze, sull'unico presupposto della occupazione senza titolo, risultano incom-

patibili con la nuova legge che prevede, da un lato la prosecuzione del godimento dei terreni e dall'altro la sanatoria di ogni precedente pendenza" »;

che si è così fino ad oggi svuotata nello spirito e nella sostanza una legge dello Stato specificatamente indirizzata a far godere della proprietà dei terreni famiglie di coltivatori che da tre generazioni con il loro sacrificio hanno bonificato e reso produttivi territori un tempo occupati dall'acqua del mare;

che attività che la legge chiaramente definisce come integrative del reddito del coltivatore diretto (agriturismo) o abitazioni al servizio del fondo sembra vengano considerate alla stregua di attività ad uso diverso con conseguente pericolo di richiesta di cifre esose incompatibili con il già ridotto reddito agricolo —:

quali iniziative intendano assumere perché l'Intendenza di finanza di Venezia applichi in modo rapido e soddisfacente la legge n. 652 del 1986. (4-00580)

RISPOSTA. — Nella interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali iniziative l'Amministrazione finanziaria intende assumere al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 4 ottobre 1986, n. 652 recante « Attuazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al Comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino ».

Al riguardo si osserva che, la suindicata legge n. 652 del 1986 ha autorizzato l'Amministrazione finanziaria a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi esistenti, di cui fossero risultati assegnatari alla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero in data 15 ottobre 1986.

Inoltre, l'articolo 2, comma 3, della legge n. 652 del 1986 ha sottoposto la cessione di che trattasi alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati

nella misura del due per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di entrata in vigore della stessa legge fino a quella di stipula dei relativi contratti, per ogni semestre compiuto. È stata altresì riconosciuta all'Amministrazione demaniale (articolo 2, comma 4) la facoltà di rateizzare, su richiesta degli interessati, il pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi maggiorati degli interessi nella misura del dodici per cento.

Ciò premesso, si comunica che la Direzione centrale del demanio (Dipartimento del Territorio), con nota del 1° luglio 1993, ha fatto presente ai soci assegnatari della cooperativa agricola di Treporti che il procedimento istruttorio della pratica in argomento sarebbe stato subordinato alla verifica dell'avvenuto pagamento delle indennità di occupazione prescritte dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 652 del 1986.

Risulta inoltre che la Direzione compartimentale del Territorio per il Triveneto di Venezia, Sezione staccata per i servizi demaniali, ha trasmesso sei progetti di contratto per la cessione del compendio immobiliare in questione, predisposti sulla base delle disposizioni normative recate dalla più volte menzionata legge n. 652 del 1986.

Detti progetti di contratto, dopo essere stati visti dalla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, sono stati sottoposti all'esame del Consiglio di Stato che, con nota n. 922 del 27 settembre 1994, ha espresso parere favorevole formulando al riguardo alcune osservazioni.

Pertanto, con nota n. 95639 del 4 novembre 1994, è stata autorizzata la sezione staccata per i servizi demaniali di Venezia a tradurre in atto formale, conformemente alle osservazioni formulate dal predetto organo consultivo, gli schemi di contratto per la cessione di che trattasi e a trasmetterli alla Direzione Centrale del demanio di questo Ministero per l'approvazione e gli adempimenti di competenza.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

GUERZONI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

Ahmed Abdelkader Abu-Amar, nato a Beer-Sheva (Israele), titolare di passaporto n. 2983519, rilasciato dallo Stato di Israele, di etnia palestinese, residente in Italia con regolare permesso di studio, essendo regolarmente iscritto e frequentante la facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi di Modena, presso cui ha in corso la stesura della tesi di laurea, ultimamente residente presso il Centro Overseas di Spilamberto (Modena), il 3 agosto scorso è stato prelevato da agenti della questura di Modena, espulso dal territorio nazionale e rimpatriato in Israele, in esecuzione — a quanto risulta — di un decreto del Ministro dell'interno, sul presupposto che il precitato Abu-Amar sarebbe da ritenersi « persona pericolosa per la sicurezza del Paese »;

la persona in questione, negli anni degli studi modenesi — dal 1988 ad oggi — seguita e assistita da organismi del volontariato cattolico operanti nel campo dell'assistenza agli immigrati, non ha mai dato adito — per quanto è dato sapere — a comportamenti illeciti, sicché grande sorpresa e scalpore ha suscitato in città e negli ambienti dalla medesima frequentati il provvedimento di espulsione —:

se, ferme restando le indiscutibili esigenze di rigorosa vigilanza e tutela — soprattutto in questo delicato periodo dei rapporti evolutivi in atto tra Israele e popolo palestinese — della sicurezza del Paese e dell'incolumità di tutti i residenti, non ritenga opportuno rendere esplicite le motivazioni del provvedimento di espulsione, con riferimento agli elementi circostanziati su cui il medesimo eventualmente si basa;

se non ritenga sussistano le condizioni per un riesame del provvedimento espulsivo in questione, in contraddittorio con l'interessato — ai sensi anche della legge n. 241 del 1990 — che possa far valere le proprie ragioni, in considerazione anche dell'irreparabile pregiudizio che deriva a quest'ultimo ai fini del completamento del corso di studi universitari intrapreso e proficuamente portato quasi a compimento. (4-02912)

RISPOSTA. — *La S.V. On. le ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Il cittadino israeliano Ahmed Abdelkader Abu-Amar è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

L'interessato ha presentato ricorso presso il TAR Emilia-Romagna, con istanza di sospensione; premesso che quest'ultima non è stata accolta, si precisa che il ricorso principale è tuttora pendente.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

INNOCENTI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 2 aprile 1994 la Questura di Pistoia ha ricevuto istanza formale di accesso a documenti amministrativi, inoltrata dal dipendente Crisonà Giovanni, Agente scelto della polizia di Stato in servizio presso la Sezione di Polizia Postale di Pistoia. La richiesta si riferiva al fascicolo personale del dipendente e, più precisamente, alla materia disciplinare;

a tale istanza ha dato risposta in data 21 aprile 1994 (ricevuta tuttavia il 2 giugno 1994) lo stesso Questore di Pistoia, a nome e per conto dello stesso Ministero dell'interno, negandone l'accesso sostenendo la genericità della domanda e la non sussistibilità di un interesse concreto ed attuale del dipendente ad avere copia dei predetti documenti;

il dipendente del Dipartimento della polizia di Stato vanta un interesse concreto, attuale e differenziato alla visione ed alla copia dei documenti nel proprio fascicolo personale, in relazione alla tutela della propria posizione di lavoro;

si debba riconoscere la concretezza e la specificità della istanza di accesso, avendo il dipendente individuato negli atti concernenti la materia disciplinare quelli di proprio interesse, rendendosi pertanto impossibile contestare allo stesso Crisonà

di non avere parimenti individuato gli atti desiderati, giacché egli, proprio a seguito dell'atteggiamento ostruzionistico dell'Amministrazione, non è riuscito a conoscere gli esatti estremi di essi;

sia da valutarsi il diritto dell'impiegato di prendere visione del fascicolo personale e di estrarre copia dei documenti in esso contenuti così come è sancito anche dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di talché il diritto di accesso è doppiamente tutelato e rafforzato nel caso specifico (si vedano, in fattispecie del genere, TAR Sicilia, Catania, III 1° luglio 1992, TAR Lazio, Latina, 5 aprile 1993 n. 707, In TAR 1992, i, 3713 E1993, i, 1704; si veda ancora per gli atti relativi alla materia disciplinare, TAR Campania, Salerno, 1° settembre 1992 n. 295, TAR 1992, i, 4525);

sia da valutarsi il diritto previsto dalla legge n. 241 del 1990, di accesso ad atti amministrativi;

sia da considerare la particolare carica sindacale dell'Agente Polstato Crisonà Giovanni, il quale è segretario del sindacato Siulp di Polizia —;

se pertanto non ritenga di dovere impartire direttive specifiche per garantire l'accesso ai documenti amministrativi ai dipendenti del dipartimento della polizia di Stato nel merito dei documenti che li riguardano personalmente, così come il dettato legislativo impone;

se conseguentemente non ritenga necessario annullare il diniego di accesso, verificare i motivi per cui è stato ostacolato l'accesso medesimo e qualora fossero da ricondurre ad una attività di natura anti-sindacale, derivarne le dovute conseguenze in termini di punizione dei responsabili.

(4-03965)

RISPOSTA. — *La S.V On. le ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Sull'istanza dell'agente Crisonà, tendente a prendere visione del proprio fascicolo

personale, l'Amministrazione ha ritenuto di dover adottare un formale provvedimento negativo, per mancanza dei presupposti di ammissibilità della richiesta di accesso alla documentazione in parola previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1992, n. 352.

Sarà il competente Tribunale Amministrativo Regionale presso cui l'interessato ha presentato ricorso, a definire la questione nei termini tecnico-giuridici più corretti, tenuto conto del regolamento ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, con il quale sono state determinate le categorie di documenti sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

LA GRUA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

i lavori di costruzione della nuova caserma di Carabinieri di Vittoria sono fermi da oltre quattro anni;

mancano ancora gli alloggi per il personale coniugato, gli impianti tecnologici, la sistemazione esterna e la recinzione, l'adeguamento dell'impianto elettrico alle normative CEI;

la parte dell'edificio già completata si sta degradando;

la città di Vittoria, uno dei più importanti centri agricoli del meridione, ad alto tasso di criminalità, ha bisogno di una moderna ed efficiente caserma dei Carabinieri;

l'attuale sede della caserma non appare idonea a soddisfare i reali bisogni della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri il cui personale opera in condizioni di grave disagio e, persino, di estrema precarietà —;

quali siano gli ostacoli che si frappongono al completamento dell'edificio della caserma dei Carabinieri di Vittoria (Ragusa);

se il ritardo nell'esecuzione dell'opera sia da ritenersi giustificato o meno e quali iniziative il Governo intenda intraprendere con la massima sollecitudine per dotare in tempi brevi la città di Vittoria della tanto attesa nuova caserma dei Carabinieri.

(4-01590)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si rende noto che i lavori relativi alla costruzione della Caserma Carabinieri di Vittoria furono sospesi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 333/92 convertito nella legge n. 359 del 7.8.1992.*

Ottenuta la deroga per l'esecuzione dell'opera dai limiti imposti dalla citata legge, è stato possibile attivare le procedure per la ripresa dei lavori.

Di conseguenza è stata esperita apposita gara di appalto, aggiudicata alla Impresa Fidotta di Siracusa.

I relativi lavori sono stati consegnati in data 23/6/95 e l'ultimazione di dette opere è prevista entro la data del 17/2/96.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in Sicilia i tubi degli acquedotti sono dei colabrodo, andrebbero tutti sostituiti, la rete idrica risale in alcune parti ai tempi dei borboni;

il sottosuolo siciliano, come da studi già effettuati, è ricco di acqua, vi è quindi bisogno delle opere necessarie, che nel 1950 erano state quantificate per una spesa di circa mille miliardi. Vi è in proposito uno studio effettuato dall'ENI;

vi è una gravissima crisi economica della Sicilia e che non è possibile alcun risanamento se non si creano valide infrastrutture, indispensabili a qualsiasi creazione di strutture industriali, se non si ritiene di avviare la grande opera idrica

per dare acqua a questa martoriata regione d'Italia. Una spesa, anche di elevate proporzioni, risolverebbe il grosso problema dell'acqua, conforterebbe le popolazioni e darebbe sicuramente l'avvio ad un netto cambiamento dell'economia, dall'agricoltura, all'industria, decollerebbe qualsiasi iniziativa. Per non parlare del turismo che avrebbe un rilancio eccezionale;

i posti di lavoro che verrebbero creati, durante i lavori di creazione del nuovo sistema idrico, e dopo con il decollo di tante iniziative imprenditoriali, sarebbero proprio tanti e verrebbe certamente sconfitta la triste piaga della delinquenza e della criminalità;

si tratta di un'opera importante ed eccezionale e varrebbe la pena effettuare un investimento di somme per questa opera colossale, che cambierebbe tutta la realtà siciliana;

un intervento del genere sarebbe storico e salutare, ridarebbe giustizia ad una terra sempre abbandonata e considerata colonia, sarebbe l'inizio del riscatto sociale, del benessere collettivo —;

se siano a conoscenza della gravissima situazione idrica esistente in Sicilia, che non trova riscontro in nessun paese civile e progredito del mondo;

se siano a conoscenza che in Sicilia l'erogazione dell'acqua avviene solo per qualche ora al giorno nei centri più fortunati, altrimenti per qualche ora a giorni alterni, o addirittura per qualche ora una o due volte la settimana. (4-08139)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dalla Direzione Generale della Difesa del Suolo di questo Ministero, si riferisce quanto segue.*

La situazione di disagio segnalata è nota e viene evidenziata nel progetto strategico per l'approvvigionamento idrico nelle aree del Mezzogiorno redatto dall'ENI-IRI nell'anno 1990, che ha previsto interventi per l'incremento delle utilizzazioni idriche della

Sicilia nei settori potabili, irriguo, industriale. La realizzazione di tali interventi produce un incremento nelle utilizzazioni nel potabile di 319 Mmc/anno, nell'irriguo 390 Mmc/anno, nell'industriale 77 Mmc/anno, cui corrisponde una spesa rispettivamente pari a Lire 1.845.000 MLD, a Lire 1.558.000 MLD e a Lire 90.000 MLD.

Tali interventi riguardano prevalentemente, per il settore idropotabile:

completamento di sistemi idrici in esercizio con una spesa prevista di Lire 759.000 MLD;

potenziamento e riabilitazione degli schemi idrici con una spesa di Lire 611.000 MLD.;

realizzazione di nuove strutture relative agli schemi idrici con una spesa prevista di Lire 475.000 MLD.

Si ritiene che gli interventi che gli Enti preposti considerano prioritari e per i quali sia già stata elaborata una ipotesi progettuale possano trovare adeguata realizzazione con i fondi previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, approvato con decisione del 29.07.1994, della Commissione della Comunità Europea relativo ad interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, tra le quali figura la Sicilia.

In particolare, per la realizzazione degli interventi, nel settore risorse idriche è prevista una spesa complessiva pari a 1742 milioni di ECU (Lire 3.792 MLD circa) nel periodo 1994-1999, cui si farà fronte per 871 milioni di ECU con il contributo comunitario e per 871 milioni di ECU con copertura statale.

Per dare attuazione al quadro comunitario di sostegno, in particolare per il settore risorse idriche, è stato approvato il 28.7. u.s. il programma operativo multiregionale finalizzato ad aumentare la disponibilità delle risorse per l'uso potabile e ad adeguare le reti acquedottistiche nelle regioni.

Si articola in due sottoprogrammi di interventi strutturali ed in uno di attuazione (interventi non strutturali). In particolare i due sottoprogrammi di interventi strutturali riguardano:

1) Completamento di programmi di adeguamento dei sistemi acquedottistici del Mezzogiorno (per la Sicilia è previsto un finanziamento di 207,86 milioni di ECU, di cui 103,93 a carico della CEE e 103,93 a carico dello Stato);

2) Adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche negli ambiti ottimali di gestione integrata delle risorse idriche del Mezzogiorno.

Non è prevista una suddivisione del finanziamento su base regionale.

In via indicativa si indica in 197,528 M. ECU la quota destinata alla Regione Sicilia, di cui M. ECU 71,634 a carico della CEE, M. ECU 71,634 a carico dello Stato italiano e 54,260 M. ECU a carico dei privati.

I risultati attesi con la realizzazione degli interventi strutturali riguardano in particolare un aumento dell'acqua erogata di 40 Mmc/anno (rispetto alla situazione dell'anno 1987 - ISTAT - di 381 Mmc/anno) e del consumo per abitante di 20 l/ab/g (rispetto alla situazione dell'anno 1987 - ISTAT - di 203 l/ab/g).

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

in data 9 maggio 1995 ho presentato una interrogazione a risposta scritta n. 4-09771 avendo per oggetto la rimozione dell'impiego di dipendenti infedeli alla pubblica amministrazione, poiché numerosi organi di stampa, in un certo senso anticipando le risposte a tale interrogazione, che peraltro sembra sia stato oggetto di sindacato ispettivo da parte di altri colleghi parlamentari;

considerando che « Il Sole 24 Ore » dell'11 luglio 1995 ha pubblicato una cosiddetta « direttiva » sull'atteggiamento dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei dipendenti accusati di corruzione o concussione;

visto che nella stessa si rilevano alcune inesattezze normative e in particolare:

il richiamo all'articolo 91 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che risulta tuttora in vigore solo per i dirigenti dello Stato, mentre per il personale appartenente alle qualifiche funzionali è dal 17 maggio applicabile il contratto collettivo di lavoro della categoria;

la volontà politica di applicare le sospensioni facoltative prima delle richieste di rinvio a giudizio non trova fondamento in alcuna normativa contrattuale in atto vigente;

il richiamo dall'articolo 84, lettera f), del testo unico citato, ancorché applicabile per i dirigenti, non trova applicazione per il resto del personale, così come stabilito dalle norme contrattuali in vigore dal 17 maggio scorso —:

pur essendo apprezzabile ed encomiabile lo sforzo profuso attraverso la « direttiva » di porre un freno a quanto finora avvenuto in considerazione di quanto suesposto, se il Ministro delle finanze non ritenga di approfondire ulteriormente le problematiche per trovare una soluzione, oltre che « encomiabile », anche produttiva di effetti sul piano legislativo e normativo. (4-12146)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata dalla S.V. Onorevole, con l'interrogazione cui si risponde, riguardante la direttiva emanata da questo Dicastero, in data 5 giugno 1995, sull'atteggiamento che l'Amministrazione finanziaria intende assumere nei confronti dei propri dipendenti inquisiti in sede penale, trova adeguata soluzione con la direttiva integrativa emessa in data 13 luglio 1995.*

Quest'ultima, invero, ha evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale del comparto dei ministeri, non è più applicabile, nei confronti di quest'ultimo, l'articolo 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (recante il Testo unico concer-

nente lo statuto degli impiegati civili dello Stato) in quanto l'articolo 27 del citato contratto disciplina ex novo l'istituto della sospensione cautelare facoltativa a carico del dipendente durante il procedimento penale.

La citata direttiva integrativa ha evidenziato che, alla stregua delle suddette disposizioni, la sospensione è applicabile nella ipotesi in cui il dipendente « venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5, » del contratto.

Si è precisato, altresì, che la misura di che trattasi è applicabile quando, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, si renda opportuno prolungare gli effetti della sospensione cautelare già disposta.

Per quanto afferisce la misura espulsiva si è fatto presente, inoltre, che le disposizioni contenute nel contratto collettivo sono sostanzialmente analoghe a quelle previste dal testo unico n. 3 del 1957.

La direttiva impartita in data 5 giugno 1995, con le integrazioni e le precisazioni di cui sopra, rimane, peraltro, valida nei suoi contenuti.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

MALAN. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

diversi quotidiani di venerdì 31 marzo, tra cui Il Tempo e Repubblica, hanno pubblicato la notizia circa il colore delle schede nelle prossime elezioni amministrative, citando come fonte dell'« indiscrezione » il PDS della Toscana;

tale notizia è di notevole importanza per la preparazione del materiale di propaganda scritta;

a causa del decreto legge 20 marzo 1995, n. 83 la propaganda scritta è quasi l'unica forma di campagna elettorale consentita;

quella in corso è la più breve campagna elettorale della storia della Repubblica —:

per quale motivo la scelta del colore delle schede non sia stata resa nota non appena fatta, per garantire la *par condicio* tra i soggetti politici, nonché un minimo di probabilità di avere il materiale elettorale stampato prima della fine della campagna;

come mai il PDS della Toscana sapeva di questa scelta;

perché non si stabilisca il colore per i vari tipi di consultazione una volta per tutte per evitare gli inconvenienti descritti. (4-09252)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Questo Ministero ha sempre utilizzato i medesimi colori per la stampa delle schede di votazione e cioè: verde, per le elezioni regionali; giallo paglierino, per le elezioni provinciali; grigio per le elezioni comunali.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MANCA, MARIANI, AGOSTINI e CEN-NAMO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il recente decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, revoca ai consulenti tributari la facoltà di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni IVA predisposte per i propri clienti, nonostante la legislazione vigente dall'1° gennaio 1992 preveda anche tale forma di assistenza e supporto operativo;

in occasione di precedente discussione all'interno della VI Commissione finanze si era unanimemente convenuto di non modificare a favore di nessuna parte l'attuale equilibrio operativo fra dottori e ragionieri commercialisti, consulenti tributari e CAAF, come previsto dalla norma vigente;

la conversione del decreto-legge n. 719 del 1994, nella specifica parte richiamata così come proposta, recherebbe grave pregiudizio ad una intera categoria di lavoratori con conseguenze non irrilevanti sulla già precaria situazione occupazionale del Paese —:

se non intenda assumere apposita iniziativa, già in sede di discussione sulla conversione in legge del decreto-legge n. 719 del 1994, per scongiurare una azione di tipo meramente corporativo che priverebbe del relativo lavoro una intera categoria di cittadini di fatto abilitata alle prestazioni in oggetto fin dall'approvazione della legge n. 413 del 1994. (4-06734)

RISPOSTA. — *Nella interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di ripristinare la possibilità da parte dei consulenti tributari della apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni IVA, già riconosciuta a tale categoria di soggetti dall'articolo 10, comma 5-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.*

Com'è noto l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante « Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria », ha previsto l'apposizione del visto di conformità formale sulle dichiarazioni da parte dei dottori commercialisti e dei ragionieri iscritti all'albo, che abbiano esercitato per almeno tre anni la loro attività professionale, nonché dai consulenti del lavoro, mentre ha escluso tale possibilità ai consulenti tributari. La predetta disposizione normativa non annovera, infatti, tra i soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri liberi professionisti e consulenti del lavoro) la categoria professionale dei consulenti tributari.

Ciò premesso, in merito alla richiesta avanzata nella interrogazione si fa presente che la suindicata norma è stata riprodotta, senza alcuna modificazione, nel recente de-

creto-legge 28 giugno 1995, n. 249, attesa la mancata conversione in legge nei prescritti termini costituzionali del decreto n. 719 del 1994 e degli altri decreti a questo succedutisi ed analogamente decaduti.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premezzo che:

con lettera datata 23 giugno 1993 (Prot. Gen. Comune n. 30988) il Sindaco di Sanremo avvocato Davide Oddo scriveva al comando di Polizia municipale della propria Civica Amministrazione, invitandolo ad una « immediata adozione » di avvisi sostitutivi delle sanzioni per le contravvenzioni al Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

con lettera datata 27 giugno 1994 (Prot. n. 31847) il Comandante dei Vigili Urbani di Sanremo dottor Claudio Frattarola rispondeva alla lettera sopracitata del Sindaco, spiegando dettagliatamente tutte le impossibilità pratiche e legali nell'attuare le disposizioni impartite dal Sindaco;

con lettera datata 30 giugno 1994 (Prot. n. 30985: anche il protocollo pare andare al contrario) inviata al Comandante dei Vigili Urbani, il Sindaco di Sanremo ribadiva « con fermezza la direttiva già impartita chiedendo una settimanale relazione scritta sull'uso del nuovo strumento che dovrà essere immediatamente attivato » —:

se tali disposizioni siano legittime ovvero costituiscano una istigazione a commettere il reato di omissione di atti d'ufficio. (4-02805)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione di cui si allega il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde anche a nome del Ministero di Grazia e Giustizia.

L'iniziativa del sindaco di Sanremo non può ritenersi conforme alla legislazione vi-

gente, che prevede, anche per la Polizia municipale, l'obbligo della contestazione delle violazioni al codice della strada.

Il prefetto di Imperia è stato quindi invitato a sensibilizzare l'amministrazione comunale interessata.

Sui fatti lamentati dalla S.V., la Procura della Repubblica di Sanremo ha incaricato la sezione di polizia giudiziaria di svolgere le necessarie indagini.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premezzo che:

già con precedente interrogazione, recentemente presentata al Governo, si erano posti all'attenzione i possibili rapporti tra la funzione politica del sindaco di Albenga (Savona) Viveri e gli interessi di alcuni imprenditori del luogo;

tra questi imprenditori ricorre Nucera che, tra l'altro, avrebbe ottenuto, dopo l'elezione di Viveri a sindaco, concessioni edilizie nella frazione Lusignano di Albenga su alcuni terreni già opzionati dall'imprenditore Cappelluto di Loano per 300 milioni di lire, il quale avrebbe perso la caparra e non avrebbe potuto costruire nulla, mentre Nucera starebbe realizzando su detta area circa 130 appartamenti, attraverso la società ICOMAR;

l'imprenditore Morandi — cointeresato con gli eredi De Martini alla costruzione del nuovo tribunale di Albenga — avrebbe ottenuto una concessione edilizia nel viale Pontelungo di Albenga su un'area ridottissima, il che non renderebbe possibile il rispetto degli *standard* urbanistici;

altro oggetto di una operazione « politico-imprenditoriale » che vedrebbe protagonisti Viveri e amici sarebbe la costruzione di una nuova casa di riposo per anziani da parte della fondazione « Trinchieri » di Albenga, il cui consiglio di amministrazione, espressione della stessa

maggioranza che sostiene Viveri in consiglio comunale, sarebbe dal Viveri condizionato;

Viveri imporrebbe, allo stesso consiglio di amministrazione, di affidare gli incarichi per la progettazione sia del nuovo edificio del ricovero sia per la lottizzazione che dovrebbe sorgere sui terreni di proprietà della fondazione « Trincheri » — che verrebbero alienati per finanziare la nuova costruzione — all'architetto Muratorio, eletto in consiglio comunale nella stessa lista di Viveri;

pare inoltre che Viveri cercherebbe di far vendere le aree della lottizzazione « Trincheri » a Nucera, ad un prezzo molto vantaggioso, adducendo come motivo il calmieramento dei prezzi di vendita dei futuri appartamenti, mentre alcuni componenti del consiglio di amministrazione cercherebbero, invece, di ottenere il miglior prezzo su libero mercato;

ulteriore operazione immobiliare di Viveri e Nucera vedrebbe come preliminari l'intensificazione dei rapporti di Viveri con gli agricoltori colpiti dai recenti danneggiamenti del grave maltempo del settembre 1994 che in molti casi ha distrutto le serre;

inizialmente parrebbe che le uniche banche resesi disponibili siano state la Cassa di Risparmio di Cuneo e l'Istituto San Paolo di Torino, che sarebbero soprannominate dai dirigenti delle altre banche della piazza di Albenga « le banche del regime viveriano », pare in relazione al fatto che il vicedirettore della Cassa di Risparmio di Cuneo sia Podestà, cugino del socio di Viveri negli affari a Palau, in Sardegna, già citate nella precedente interrogazione, e che dipendente del San Paolo sia l'assessore Lucarelli;

anche la Cassa di Risparmio di Savona, parrebbe per l'intervento del suo importante cliente Nucera, si sarebbe resa disponibile a mettere a disposizione l'intero ammontare dei finanziamenti necessari agli agricoltori;

questi interventi meritori, avrebbero però lo scopo di convincere gli agricoltori,

in gran parte soci del consorzio NUOVA AGRICOLTURA, con grandi magazzini in via Dalmazia ad Albenga, ad appoggiare Viveri per una grande operazione immobiliare che vedrebbe trasformare i volumi dei magazzini in edifici di civile abitazione, ove anche i soci del consorzio avrebbero il vantaggio, avendo fideiuvato i debiti del consorzio, del risanamento — con il plusvalore della vendita delle aree — della propria posizione debitoria;

il principale problema di Viveri e Nucera sarebbe quello di trovare un imprenditore di buona reputazione dietro il quale condurre questa operazione, in quanto considererebbero rischioso svolgere anche questa ennesima iniziativa con una società di Nucera;

anche nel comune di Ceriale si estenderebbe l'influenza di Viveri e Nucera;

attualmente la giunta comunale P.P.I.-P.D.S.-P.S.I., guidata dal pidiessino Braggio e nella quale Andrea Nucera è assessore, è in scadenza e la stessa giunta si starebbe impegnando molto per approvare il nuovo P.R.G., che renderebbe edificabile terreni di proprietà di Nucera e del vice sindaco ingegner Moreno;

al momento il Nucera starebbe edificando nella zona del villaggio Chioso e Loro;

la dipendenza di Braggio a Viveri arriverebbe al punto che il sindaco di Ceriale starebbe bloccando la costruzione di una condotta idrica da posarsi sulla strada provinciale Ceriale-Cisano nonostante l'autorizzazione della provincia di Savona, proprietaria della strada;

il comune di Loano, che ha ottenuto l'autorizzazione alla posa di tale condotta dalla provincia di Savona, non riuscirebbe a far iniziare i lavori poiché Braggio frapporrebbe ostacoli di natura tecnico-edilizia del tutto strumentali — trattandosi semplicemente di un tubo interrato sotto una strada — adducendo verbalmente il vero motivo;

tale motivo sarebbe che Viveri ricaterebbe Braggio, minacciandolo di interrompere al comune di Ceriale la fornitura dell'acquedotto di Albenga;

ciò si situerebbe nel progetto di Viveri di costruire una società mista con il comune di Albenga al 51 per cento, senza la partecipazione degli altri comuni interessati, ai quali la società venderebbe l'acqua alle condizioni dettate da Viveri;

questa sarebbe un'operazione centrale per far assumere a Viveri un'influenza notevole negli altri comuni del comprensorio;

parrebbe che già in altro caso Viveri avrebbe usato verso Braggio il ricatto dell'acqua, quando, dopo aver negato l'uso del campo di calcio civico di Albenga alla squadra di calcio di Albenga, per dissidi col presidente della squadra Gualerzi, avrebbe indotto Braggio a negare l'uso anche del campo di Ceriale; dopo, la squadra di Albenga avrebbe vinto un ricorso presentato al T.A.R. costringendo Viveri a lasciarle usare il campo comunale, ma fissando il canone di affitto a Lit. 3.500.000 a partita, mentre prima non pagava nulla —;

se non ritengano di effettuare le verifiche di competenza onde se del caso attivare la polizia giudiziaria e la Magistratura affinché indaghino su quali riscontri esistano o possano essere trovati circa i fatti sopradescritti onde perseguire gli eventuali illeciti ad essi collegati.

(4-04769)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da accertamenti effettuati tramite la competente prefettura risulta che l'imprenditore Giuseppe Nucera è direttore tecnico della S.r.l. CO.GE.LI., prescelta dal comune di Albenga, unitamente ad altra ditta quale socio privato della S.p.A. « Ecoalbenga » costituita allo scopo di provvedere alla rac-

colta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa realizzazione di apposita discarica.

L'atto con il quale è stata deliberata la costituzione della predetta società è stato annullato dal comitato regionale di controllo proprio nella parte relativa alla scelta della ditta CO.GE.LI., che non è stata ritenuta sufficientemente motivata.

Il sopracitato imprenditore sta, inoltre, costruendo un complesso residenziale in Albenga, frazione Lusignano.

Per quanto riguarda invece l'imprenditore Morandi risulta che lo stesso sta costruendo un immobile in Albenga, in uno spazio di modeste dimensioni.

In relazione poi alla casa di riposo « Trincheri », risulta che l'amministrazione comunale di Albenga è intenzionata a realizzare un edificio da destinare a nuova sede.

Per reperire i fondi necessari per tale operazione si procederà ad assegnare i terreni di proprietà della fondazione « Trincheri » a cooperative edilizie e all'Istituto Autonomo Case Popolari.

È sempre intenzione del comune di Albenga procedere allo spostamento, in altra località, della società « Ortofrutticola » (e non Consorzio Nuova Agricoltura) e destinare le aree, attualmente occupate da tale struttura, ad edilizia residenziale.

Per quel che concerne il comune di Ceriale, non risulta che lo stesso abbia finora concesso al comune di Loano l'autorizzazione per il passaggio sul proprio terreno di una condotta idrica.

Risulta poi che l'amministrazione comunale di Albenga ha deciso di non autorizzare l'uso del campo sportivo da parte della locale squadra di calcio; la relativa vicenda è tuttora all'esame del T.A.R. Liguria.

La società sportiva interessata attualmente utilizza una struttura concessa dal comune di Alassio.

Sull'eventuale connessione di interessi del sindaco con il signor Nucera ed altri imprenditori locali, vi è una costante attenzione delle forze dell'ordine, al fine dell'individuazione di concreti elementi di riscontro.

L'evoluzione della situazione è comunque seguita, per ogni consentito intervento che dovesse rendersi necessario.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MARENCO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere —* premesso che:

l'URPL, l'unione delle province liguri, pubblica un trimestrale dal titolo « le Pietre e il Mare » la cui redazione è sita in piazzale Mazzini, 2, presso il palazzo della provincia di Genova;

la direzione di tale testata è stata assegnata al Signor Michele Raso, dietro un compenso di lire 5.000.000 a numero —:

in base a quale criterio si sia stabilita detta assegnazione. (4-08509)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La fattispecie oggetto del presente atto di sindacato ispettivo, relativa alla nomina del direttore della rivista dell'URPL — Unione delle province liguri — riguarda una scelta discrezionale operata dall'editore, in merito alla quale questa amministrazione non ha poteri di intervento.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MARIANO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere —* premesso che:

in data 15 settembre 1994 i consiglieri comunali di Aradeo (provincia di Lecce) Gerardo Filippo, Daniele Perulli, Mario Cuppone e Nicola Congedo, hanno inviato al Prefetto di Lecce un esposto con il quale si chiedeva l'intervento della Prefettura ed un incontro con il Prefetto in relazione ad alcune irregolarità verificatesi nel comune di Aradeo;

a tutt'oggi non risulta sia stato dato alcun riscontro al citato esposto;

dalla documentazione fornita al Prefetto di Lecce si evidenzia quanto segue:

a) la giunta comunale, con atto 133 del 16 agosto 1994, ha revocato al ragioniere Antonio Colazzo l'incarico di responsabile a scavalco del servizio di ragioneria per il quale era stato nominato con delibera del Commissario Prefettizio n. 16 del 18 gennaio 1994 e n. 392 dell'8 giugno 1994;

b) il licenziamento del ragioniere Antonio Colazzo è stato deliberato dopo che lo stesso, nell'esercizio delle proprie funzioni, aveva rilevato e sottoposto all'attenzione del Sindaco una grave irregolarità contabile riscontrata nell'esercizio 1989, la cui responsabilità è da attribuirsi all'allora titolare dell'Ufficio di ragioneria ragioniere Mario Apollonio, oggi in pensione e componente dell'attuale Giunta con l'incarico di Assessore al bilancio;

c) il comune di Aradeo presenta una grave situazione debitoria fuori bilancio, come rilevato dal Collegio dei revisori dei conti in apposita relazione, trasmessa a cura del Commissario Prefettizio in data 8 giugno 1994 al Ministero dell'interno — Direzione generale dell'amministrazione civile — Direzione centrale della finanza locale — Ufficio risanamento enti dissestati, alla Corte dei conti — Sezione EE.LL. Roma e al Procuratore regionale della Corte dei conti di Bari;

d) i debiti fuori bilancio rilevati dal Collegio dei revisori dei conti, comportano l'accertamento, nelle opportune sedi, di responsabilità a carico di amministratori e/o funzionari, ivi compreso il responsabile dell'Ufficio di ragioneria, posto occupato fino al dicembre 1993 dall'attuale Assessore comunale al bilancio;

e) tra i debiti fuori bilancio è stato rilevato un debito nei confronti della regione Puglia per lire 450.000.000 quale fondo regionale di rotazione concesso negli anni 1978, 1985 e 1986 e mai restituito. Importo che doveva essere iscritto necessariamente nella previsione di bilancio al momento dell'assegnazione, considerato

l'obbligo di restituzione nel termine di 5 anni. La mancata iscrizione nel bilancio comunale comporta, oltre che responsabilità omissive, inattendibilità del documento contabile;

f) il Collegio dei revisori dei conti, con verbale del 1° settembre 1994, ha riscontrato una grave irregolarità contabile riferita al bilancio 1989, con riflessi sintomatici al bilancio 1994, relativa al residuo attivo 1989 « mutuo per acquisto sistema informatico » iscritto al capitolo 5012 articolo 08 per lire 48.000.000. La conseguenza di tale irregolarità consiste nel fatto che tutti i conti consuntivi dal 1989 al 1993 sono inattendibili e non rispondenti alla verità e alla trasparenza amministrativa;

nell'esposto dei citati Consiglieri comunali di Aradeo viene rilevata l'anomala posizione dell'Assessore al bilancio in rapporto al ruolo di responsabile della struttura ragioneria svolto dallo stesso fino al dicembre del 1993. In relazione a ciò viene evidenziato un potenziale conflitto di interessi a carico del medesimo Assessore dovendo, come componente della Giunta comunale con delega al bilancio, concorrere a porre in essere provvedimenti tendenti al riequilibrio finanziario garantendo la regolarità e la trasparenza amministrativa, senza prescindere dall'individuazione di responsabilità anche a carico di se stesso come capo struttura ragioneria —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di assicurare nel comune di Aradeo il rispetto della regolarità contabile e della trasparenza amministrativa;

se non ritenga di dover disporre un'ispezione al fine di accertare i fatti e individuare le responsabilità;

se, infine, rientri nella prassi normale della Prefettura di Lecce non dare alcun riscontro ad esposti che denunciano fatti di rilevante gravità come quello a firma dei Consiglieri comunali di Aradeo citati in premessa.

(4-04531)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La questione relativa alla incompatibilità dell'assessore al bilancio del comune di Aradeo ha trovato soluzione in quanto da accertamenti effettuati è risultato che il signor Mario Apollonio ha presentato le dimissioni limitatamente a detta posizione.

Risulta, inoltre, che la Prefettura competente ha dato riscontro agli esposti presentati dai consiglieri.

La situazione del comune è, comunque, seguita per ogni intervento che dovesse rendersi necessario.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MARTINAT. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'ingegner Antonio Tamburrino, nato a Matera il 22 settembre 1937, è titolare di fatto della Società di Ingegneria e Realizzazioni Internazionali (SIRI SpA), con sede a Roma, largo dell'Artide 20, e attività principali nel campo delle opere civili, ingegneria e costruzioni, con fatturati di decine di miliardi;

la società SIRI SpA e le società a responsabilità limitata Ecogeco, Tamco, Sintec, Fregene e Tintoretto, anch'esse facenti capo al Tamburrino, risultano persino intestatarie delle sue residenze a Roma in viale dell'Umanesimo e a Fregene, oltre che di automobili e grandi imbarcazioni da egli utilizzate;

il Tamburrino è stato arrestato nel maggio 1982, con ampio risalto sulla stampa dell'epoca, per truffa allo Stato e altri gravi reati su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, quale amministratore della società SIRI SpA, per aver emesso fatture false « relative tutte ad operazioni inesistenti e con l'aggravante di aver cagionato all'erario un danno di rilevante gravità », per cifre di miliardi a carico delle sue società;

le recenti indagini della magistratura nell'ambito delle inchieste Mani pulite hanno sovente evidenziato come le false fatturazioni, da parte dei gruppi imprenditoriali, fossero uno strumento abituale per la creazione di fondi neri al fine della corresponsione di dazioni illecite;

le società del Tamburrino risultano aver avuto rapporti imprenditoriali continuativi con i costruttori Vaselli, arrestati nel giugno 1990 per associazione a delinquere di stampo mafioso e collegati come dimostrato negli atti processuali, all'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino;

le società del Tamburrino risultano altresì essere state beneficiarie di appalti di opere civili in alcuni comuni siciliani più volte sciolti dal Ministro dell'interno in quanto il consiglio comunale appariva controllato dalla delinquenza organizzata di tipo mafioso;

il Tamburrino alcuni anni or sono è stato, per pochi mesi, docente a contratto dell'Università Luiss, dalla quale è stato espulso non appena appresi i suoi precedenti penali, nel frattempo prescritti e quindi non riportati sui certificati del casellario;

il Tamburrino ha tentato il concorso a cattedre di prima e seconda fascia nel settore ambientale presso l'Università, raccogliendo giudizi molto severi, riportati nei verbali, sul suo scarso *curriculum*, basato fino a pochissimi anni fa esclusivamente sulla progettazione ingegneristica e la realizzazione di opere civili e da poco tempo colmo di titoli per lo più fittizi, costituiti in gran parte da lettere di consulenza e di ministri e sottosegretari dei precedenti governi;

durante il concorso a cattedre per l'Università il Tamburrino ha chiesto a diversi docenti ordinari di contattare i membri della commissione giudicatrice, promettendo contratti, inserimento di gruppi di lavoro del CNR e nomine del comitato romano della DC, di cui all'epoca era consulente per il settore ambientale;

in un recente convegno promosso dall'Università della Calabria il Tamburrino si è qualificato come « professor Antonio Tamburrino dell'Università La Sapienza di Roma », sebbene buona parte delle università italiane abbiano interrotto ogni rapporto accademico o amministrativo con lo stesso;

negli anni scorsi, a seguito del ritiro del passaporto, egli ha falsificato alcuni documenti al fine di ottenere l'autorizzazione all'espatrio ed ha tentato più volte di ottenere da amministrazioni dello Stato la domanda per il rilascio del passaporto di servizio del Ministero degli esteri;

il Tamburrino è anche presidente di un fantomatico Centro Studi e Iniziative per l'Ambiente (CESIA), in realtà statutariamente finalizzato a studi di impatto ambientale, domiciliato sempre presso la società SIRI SpA a Roma, e per il quale non sono noti i pochissimi soci e le date dei direttivi e delle assemblee, che risultano non essere mai state effettuate;

il Tamburrino si sarebbe recentemente candidato a far parte della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente, che doveva essere rinnovata ai sensi di un decreto-legge del Governo, ma tale candidatura è stata respinta dal Ministro per palesi conflitti di interesse e per i precedenti giudizi del candidato;

nel giugno 1987 e in numerose occasioni successive il Tamburrino ha presentato un sempre identico progetto denominato « Ideatevere », avente l'obiettivo della navigabilità del fiume tramite « un canale di collegamento dal porto di Traiano al Tevere, un canale di collegamento dalla aerostazione di Fiumicino al Tevere, un porto fluviale a monte di Ostia Antica, un porto-darsena all'altezza del Gazometro, un approdo attrezzato all'antico Foro Boario, un approdo attrezzato a Castel Sant'Angelo, banchine di attracco e punti di interscambio più complessi nei punti nodali del tratto urbano »;

l'intero progetto, stampato in 43 pagine, comprendente anche ardite e costose

opere di ingegneria come sottovia e assi di scorrimento, presenta un costo stimato di 680 miliardi, ripartiti in 450 miliardi per il risanamento igienico-sanitario, 130 miliardi per la navigazione, 100 miliardi per il progetto pilota Castel Sant'Angelo;

il quotidiano *la Repubblica* del 13 ottobre 1994 annuncia che il 26 ottobre si terrà a Roma la presentazione di un progetto di navigabilità del Tevere, del costo di 110 miliardi, redatto dallo studio di un certo ingegner Tamburrino;

nell'articolo si fa persino cenno ad una presunta partecipazione, improbabile ad avviso dell'interrogante, del Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a numerosi ministri e ai sindaci di Roma, Londra e Parigi;

lo stesso quotidiano sostiene che la navigabilità del Tevere è da sempre un cavallo di battaglia del citato Tamburrino e riporta una piccola parte delle vicende giudiziarie già note —:

se il Tamburrino indicato dalla stampa riguardo questa iniziativa, che verrebbe da lui presentata addirittura sotto l'egida e il finanziamento del Governo, sia lo stesso Tamburrino segnalato dall'interrogante e, in caso positivo, quali siano le valutazioni conseguenti dei Ministri interrogati. (4-04312)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto riferito dai Ministeri cointeressati.*

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha fatto presente che agli atti del competente Servizio risultano solo una memoria intitolata « Progetto Idea Tevere » redatta su carta intestata Antonio Tamburrino ed il decreto interministeriale LL.PP.- Trasporti istitutivo della Commissione di studio datato 28.12.1994 n. 11230/50/215 avente il compito di predisporre uno schema di Bando di concorso internazionale finalizzato alla progettazione esecutiva delle opere e del sistema di navigazione fluviale nel tratto compreso tra Castel Giubileo e la foce del Tevere.

In detto decreto l'ingegner Tamburrino è designato a far parte della Commissione medesima quale esperto in rappresentanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il predetto Ministero ha inoltre precisato che la navigazione sul fiume Tevere e le problematiche connesse riguardano l'Autorità marittima, in quanto — ai sensi della legge 6 maggio 1906 n. 200 e del relativo Regolamento attuativo, tuttora vigenti — ogni intervento in materia di lavori, manutenzione dell'alveo del fiume e delle sponde, vigilanza e concessioni sul tratto di fiume da Roma (Acqua Acetosa) al mare è di competenza della Capitaneria di Porto di Roma nonché del Ministero dei Lavori Pubblici, presso il quale è istituito un apposito Ufficio Tecnico per il Tevere.

Tale Ufficio, premesso che non è a conoscenza di alcuna delle questioni di tipo processuale cui l'interrogazione fa riferimento, fa presente che l'ingegner Tamburrino è noto all'Ufficio stesso quale membro del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino per il Tevere.

In occasione di riunioni di detto Comitato Tecnico l'Ufficio è venuto a conoscenza dell'interessamento che l'ingegner Tamburrino ha manifestato nei confronti dei complessi problemi di gestione del fiume Tevere con particolare riferimento agli aspetti della depurazione ed alla navigazione del fiume.

A proposito di tali ultimi aspetti, anzi l'ingegner Tamburrino nel 1987, in collaborazione con altri professori universitari, elaborava il progetto denominato « Idea Tevere » in cui tali aspetti venivano affrontati e soluzioni operative venivano proposte.

Al riguardo, il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, per il tramite del citato Ufficio, in adempimento ai compiti di istituto costantemente svolti nei decenni trascorsi ha elaborato nel più vasto quadro degli interventi previsti dalla legge 396/1990 per Roma Capitale, un progetto in data 21.2.1991 per recuperare la navigabilità del fiume Tevere a Roma che è stato inserito nel 1° programma di attuazione della legge ed è stato approvato nei suoi sviluppi dall'Autorità di Bacino il 15.9.1993.

Su tale tema l'ingegner Tamburrino rivendica una originalità e genialità esclusiva tanto da giungere a notificare al Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio ed all'Ufficio per il Tevere un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora in data 12.10.1993 dall'usare in qualsiasi modo le soluzioni progettuali sostenute nel progetto « Idea Tevere » sopra citato.

Ovviamente gli Uffici di questo Ministero hanno correttamente agito nell'ambito delle leggi vigenti che affidano esclusivamente al Ministero dei LL.PP. la competenza in merito ai lavori volti a favorire la navigazione del fiume Tevere — sulla base dell'esperienza tecnica specifica consolidata in oltre 100 anni di attività sul fiume ed hanno individuato soluzioni progettuali che ricadono nella tradizione storica, scientifica e tecnica come, all'occorrenza, sarà agevole dimostrare.

Il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, nel precisare che l'ingegner Tamburrino non riveste la qualifica di docente universitario, ha fatto sapere che il predetto ingegnere non fa parte della Commissione Nazionale per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale istituita con decreto emesso di concerto con il Ministero dell'Ambiente datato 11.10.1993, né di altre Commissioni o comitati operanti nell'ambito della propria amministrazione.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

MASTRANGELO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE che fissa i nuovi canoni di locazione degli alloggi popolari;

che i nuovi criteri di fissazione degli affitti sfondano qualsiasi previsione e triplicano i canoni delle case popolari che potranno arrivare a più di un milione al mese senza realizzare contestualmente lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio pubblico, come fatto rilevare anche dall'Unione inquilini e dal Sunia —:

se si intenda rivedere i criteri di valutazione inerenti agli affitti delle case popolari, tenendo conto che trattasi di edilizia appunto popolare fatta per chi fa spesso fatica a coniugare la dignità personale con il minimo indispensabile per la sopravvivenza. (4-10809)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si riferisce quanto comunicato dal Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia residenziale. Il CIPE, nella seduta del 13 marzo 1995, ha sostanzialmente approvato l'originaria proposta di delibera del CER, già esaminata ed approvata dalla Conferenza Stato-regioni.*

Con tale delibera sono stati suddivisi gli assegnatari secondo fasce di reddito.

La fascia più bassa gode praticamente di un canone sociale, mentre il canone pagato dagli assegnatari inseriti nelle altre fasce è proporzionato al livello del reddito ed al valore dell'alloggio occupato.

In tal modo, i canoni risultano aumentati, ma, nella sostanza, essi vengono adeguati alla capacità di spesa degli assegnatari.

Ciò comporta oltre ad un più equo ed uniforme trattamento degli stessi assegnatari anche una maggiore capacità finanziaria ed operativa degli IACP.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da anni sulla via del Mare all'altezza di Acilia e per quasi un chilometro, a fronte strada, centinaia di nomadi hanno colà costituito la loro residenza;

tali nomadi, ormai non più stanziali, visto il loro periodo di permanenza, vivono sommersi da rifiuti, frutto del loro vivere;

tali rifiuti non vengono minimamente rimossi, tanto da creare una situazione di disagio insopportabile e di degrado, per coloro che, e sono migliaia, passano in tale

strada e per i cittadini stranieri che si recano per quella direttrice all'aeroporto Leonardo da Vinci;

è disumano pensare che degli esseri umani, indipendentemente dalla loro razza, religione o provenienza, possano essere lasciati vivere in un così completo stato di abbandono e putridume, che potrebbe, tra l'altro, portare dannose epidemie o infezioni —:

se non si debba intervenire energicamente sul sindaco di Roma, perché, nelle more di una più degna sistemazione dei sopracitati soggetti, si creino i presupposti di una quotidiana pulizia delle aree colme di rifiuti, fornendo adeguato numero di cassonetti AMNU e provvedendo al quotidiano smaltimento delle immondizie, oltre alla manutenzione dei servizi igienici abbandonati, provvedendo, inoltre ad una radicale bonifica dell'area da vetture abbandonate, roulotte incendiate o semidistrutte e quant'altro impedisca una logica di vita a tali individui. (4-04706)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sulla questione evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo questa amministrazione non ha poteri di intervento, rientrando la fattispecie nell'autonomia dell'ente locale.

Da accertamenti comunque effettuati dalla competente prefettura risulta che l'amministrazione comunale di Roma, con ordinanza sindacale n. 487 del 27.7.94, ha disposto lo spostamento degli attuali insediamenti nomadi, spontanei ed abusivi, in altre aree individuate e ritenute idonee dalla commissione tecnica all'uopo istituita.

Le aree in questione devono essere, in primo luogo, di proprietà comunale, libere e disponibili ed in linea con gli standards fissati dalla legge regionale n. 82 del 1985.

Saranno trasferiti in via prioritaria quegli insediamenti maggiormente a rischio sotto il profilo dell'igiene e della sanità pubblica e, in alcuni casi, con potenziali effetti negativi sull'ordine pubblico.

La contiguità con una strada a scorrimento veloce come la via del Mare, il fatto che il campo sia posizionato su un terreno attraversato a pochi centimetri di profondità da un cavo elettrico dell'alta tensione, le condizioni di degrado ormai quasi irreversibili, la concomitanza di due ordinanze di sgombero, hanno portato al primo posto, nella graduazione delle urgenze, il trasferimento dei nomadi di Tor di Valle.

A tal fine, la commissione tecnica ha dato un parere di idoneità circa un'area già adibita a deposito ACEA, presso Tor de' Cenci; i lavori di allestimento del campo sono già iniziati.

Nella previsione che il trasferimento si sarebbe realizzato in tempi brevi, non è stato ritenuto opportuno investire risorse su un'area che deve essere abbandonata.

L'amministrazione comunale ha però, precisato che l'insediamento di cui trattasi non è stato abbandonato a se stesso, infatti è stata effettuata una bonifica radicale di tutto il terreno; sono frequenti gli interventi per la rimozione di macchine e roulotte abbandonate; sono periodici, ma altrettanto frequenti, gli interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di raccolta rifiuti.

Risulta, inoltre, che sono in via di superamento gli ostacoli che hanno impedito la realizzazione, nei tempi previsti, del nuovo campo attrezzato, cosicché è ora possibile effettuare una previsione certa della data in cui i lavori saranno conclusi e si potrà quindi dare corso al trasferimento dei nomadi ed al conseguente risanamento definitivo dell'area che attualmente occupano e che, in ogni caso — tanto più se le previsioni dovessero ancora essere orientate verso tempi di realizzazione medio-lunghi — si provvederà a rinforzare e rendere più incisivi gli interventi, per assicurare ai nomadi condizioni di vita più dignitose.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MOLGORA, BONAFINI e ARRIGHINI.
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 20 novembre 1994 si sono tenute a Brescia elezioni amministrative per il Consiglio comunale;

in molti seggi si sono verificate delle situazioni anomale per quanto riguarda il numero delle schede nulle;

gli esempi più eclatanti sono quelli dei seguenti seggi:

seggio 320 voti validi 132 nulli 236 (64 per cento) (LN 11; FI 18; PPI 34; PDS 42);

seggio 327 voti validi 124 nulli 157 (56 per cento) (LN 3; FI 9; PPI 41; PDS 51);

seggio 605 voti validi 95 nulli 195 (67 per cento) (LN 6; FI 12; PPI 7; PDS 45);

seggio 622 voti validi 159 nulli 222 (58 per cento) (LN 21; FI 20; PPI 8; PDS 61) —:

se il Ministro intenda in vista del ballottaggio esercitare seri controlli allo spoglio dei voti;

se il Ministro intenda aprire un'inchiesta o comunque una seria verifica sui risultati delle votazioni del I turno di cui alla premessa. (4-05795)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato, unitamente agli onorevoli Bonafini e Arrighini, l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Avverso le operazioni per le elezioni del consiglio comunale possono essere esperiti esclusivamente i rimedi giurisdizionali che il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, appresta per la tutela degli interessi che si ritengono lesi.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MOLGORA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la circolare ministeriale 141/E dell'8 agosto 1994 prevede che l'applicazione dell'IVA agevolata del 4 per cento prevista dal decreto-legge 26 luglio 1994 n. 448 venga applicata alle prestazioni di servizi, esclu-

dendo le cessioni di beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) forniti per l'esecuzione dei lavori;

i contratti di appalto danno luogo ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 a prestazioni di servizi e non a cessione di beni;

se chi esegue un'opera su immobile a destinazione abitativa fra quelle agevolate dal decreto-legge 48/94 mediante contratto di appalto, debba fatturare all'utente finale la pura prestazione di servizi con aliquota agevolata e i beni utilizzati con aliquota normale, oppure se, più appropriatamente, l'agevolazione riguardi l'appalto nella sua interezza. (4-06638)

RISPOSTA. — *Nella interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto talune precisazioni in ordine alla applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.*

La predetta disposizione normativa, riprodotta nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193 (attesa la mancata conversione in legge nei prescritti termini costituzionali del citato decreto n. 468 nonché dei successivi decreti-legge di reiterazione analogamente decaduti) ha previsto, infatti, l'applicazione sino alla data del 20 aprile 1995, del trattamento agevolativo di che trattasi per le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione di talune opere di manutenzione e ristrutturazione su immobili a destinazione abitativa.

Nella interrogazione è stato chiesto, in particolare, se l'aliquota ridotta del 4 per cento debba essere applicata a tutto il corrispettivo della prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice ovvero alla sola parte afferente alla manodopera, con esclusione, in tale ultimo caso, della parte relativa alla fornitura dei beni utilizzati per la esecuzione della prestazione, che sarebbe assoggettata, quindi, all'aliquota ordinaria del 19 per cento.

Al riguardo si fa presente che l'Amministrazione finanziaria, prima con la circo-

lare 8 agosto 1994, n. 141/E, poi con la risoluzione del 10 dicembre 1994, n. 18/E, ha fornito tutti i chiarimenti necessari sull'applicazione del trattamento agevolativo in questione.

Invero, la competente Direzione del Dipartimento delle Entrate, nella suindicata risoluzione ministeriale, dopo aver ribadito quanto già chiarito nella circolare n. 141/E del 1994, — e cioè che l'agevolazione in questione è applicabile esclusivamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di opere di manutenzione e ristrutturazione edilizia con esclusione delle cessioni dei beni forniti per l'esecuzione dei relativi lavori —, ha precisato che in presenza di contratti d'appalto o d'opera, ovvero di figure contrattuali che danno luogo a prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), l'agevolazione non può applicarsi all'intero corrispettivo pattuito per la prestazione complessiva, senza che sia ipotizzabile la determinazione della quota parte del compenso astrattamente ricollegato agli acquisti di beni effettuati dal prestatore del servizio.

Giova a tal proposito evidenziare che è irrilevante, ai fini dell'applicazione del trattamento agevolativo in questione, la circostanza che l'appaltatrice, per l'adempimento della sua obbligazione, avente ad oggetto una prestazione che si concretizza in un risultato predeterminato (ristrutturazione o manutenzione), acquisti beni assoggettati ad una aliquota maggiore di quella applicata sul corrispettivo dell'appalto. Bisogna considerare, infatti, che quest'ultimo, in qualità di soggetto passivo d'imposta, esercita il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e che, pertanto, tutto ciò si traduce per il medesimo in un minor debito d'imposta o, in taluni casi, in un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

MORMONE. — Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che il Comune di Vico Equestre nella seduta di Consiglio Comunale del 28 settembre 1990, con atto n. 192 approvava il capitolato di appalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

che già all'epoca due anomalie subito balzarono agli occhi ed in particolare:

1) il prezzo a base d'asta era esorbitante perché fissato in lire 730 milioni oltre al canone per i rifiuti tossici e nocivi e quello per la raccolta differenziata;

2) il sistema individuato per l'espletamento della gara stessa è stato quello della « media mediata » che in genere è sempre stata sconsigliata per l'aggiudicazione di forniture e servizi poiché con un semplice sodalizio di imprese o con eventuali accordi preventivi alcune ditte possono predeterminare l'offerta per aggiudicarsi l'appalto in questione e, di fatto, prestabilire la vincitrice;

che stando alle dichiarazioni agli atti ed ai documenti allegati alla delibera del medesimo Consiglio Comunale di Vico Equense n. 222 avente ad oggetto « chiarimenti con rettifiche alla delibera consiliare n. 192 del 28 settembre 1990 ad oggetto: "Capitolato d'appalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani" recepimento proposta della Giunta Municipale » si desume non solo la mancanza di adeguata copertura finanziaria, ma anche la totale assenza di computi tendenti ad individuare i costi del servizio;

che a tale ultimo riguardo il consigliere comunale Tommaso De Gennaro ebbe a dichiarare: « All'epoca io ricordo che i funzionari che collaboravano all'elaborazione della proposta ritenevano che questa dovesse essere una cosa piuttosto riservata, per evitare che la piazza che doveva concorrere potesse essere preventivamente informata dei parametri che venivano utilizzati per stabilire poi i valori finali » la qualcosa di per se stessa la dice lunga in termini di trasparenza degli uffici comunali di Vico ed in termini di interpretazione delle leggi vigenti;

che sempre nel corso della medesima seduta di Consiglio Comunale il Consigliere Giuseppe Strano ebbe a dire anche: « Allora, dato che in questo consesso io ho denunciato questa situazione, io denuncierò alla Procura della repubblica l'Amministrazione e chi per essa se non vengano presi provvedimenti » aggiungendo ancora: « Oltretutto, quando un nostro concittadino va a Sorrento e ruba, o fa qualche altra cosa, gli danno il foglio di via e lo mandano via. Questo personaggio che sta qua a Vico Equense non è residente, raccoglie immondizia e noi ce la teniamo e non diciamo niente. E non capisco perché »;

che dalle dichiarazioni dello Strano si desumerebbe la presenza di personaggi malviventi nell'ambiente della raccolta della nettezza urbana a Vico Equense e che di tali presenze c'è motivo di fondata preoccupazione al punto di fare riferimento a fogli di via ed a denunce — di cui peraltro non si hanno ulteriori notizie — alla Procura della Repubblica;

che non si evincono dai testi deliberativi i carichi dei nuovi oneri tributari per reperire le nuove ulteriori risorse occorrenti per far fronte agli accresciuti impegni finanziari per un servizio a domanda individuale;

che il sistema d'appalto prescelto non sembra essere legittimo ed in linea con le prescritte norme in materia di antimafia con particolare riferimento alla esclusione di quelle che devono considerarsi offerte anomale;

che la delibera di chiarimenti già sopra menzionata tende a riportare nell'alveo della legalità una delibera precedente palesemente illegittima;

che *magna pars* nell'iter formativo del procedimento deliberativo è stata svolta anche dal Segretario Generale dell'epoca dottor Cerrati;

che lo stesso dottor Cerrati sembrerebbe essere assorto alle cronache giudiziarie allorquando lo stesso prestava ser-

vizio e svolgeva i propri compiti presso il Comune di Meta per i reati di corruzione, interesse privato e falso ideologico;

che continuando nell'iter procedurale la Giunta Municipale in data 18 marzo 1991 (delibera n. 148) approvava l'elenco delle ditte da invitare a gara e fissava la data per lo svolgimento della gara stessa;

che le ditte che avevano chiesto di essere invitate alla gara erano state 14;

che la stessa Giunta Municipale, però, con successivo provvedimento, abusando dei propri poteri esclude ben otto ditte con motivi apparentemente assai approssimativi ed apparentemente in contrasto con l'interesse pubblico;

che, per l'appunto, visto il ricorso al sistema della « media mediata », la partecipazione di un maggior numero di ditte solitamente consente minore spazio ad illeciti accordi tra ditte;

che la circostanza più strana è costituita dal fatto che tra le ditte escluse esistono anche imprese che, viceversa, si sono aggiudicate appalti in altri comuni;

che pare quantomeno strano che chi ha i requisiti per aggiudicarsi gli appalti in altri comuni non sia in regola a Vico Equense;

che « grazie » alla drastica riduzione dell'elenco delle ditte da invitare a gara rimanevano soltanto le seguenti aziende:

Agizza;

Sud Appalti;

Colucci Appalti;

Cogest S.p.a.;

Covim ed;

Spra S.p.a.;

che ancora una volta sull'argomento è intervenuto il Co.Re.Co. il quale sembrerebbe aver osservato « Dall'elenco ditte da invitare risulta che alcune hanno fra loro notoriamente partecipazioni incrociate che fra di esse vi sono le ditte Agizza-Sud

Appalti nonché Colucci e Cogest e che dalle citate ditte deve essere invitata una sola delle rispettive coppie per evitare la violazione dell'articolo 63 e seguenti del Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 in quanto con il metodo della gara prescelto "media mediata" verrebbe predeterminato il vincitore »;

che evidentemente si restringeva ancora il numero dei partecipanti alla gara e che anche al Co.Re.Co. si era sentita puzza di... « bruciato » avendosi sentore della conclusione della gara in questione;

che a tal punto le ditte rimaste in gara erano per l'appunto 4 (rispetto alle 14 iniziali);

che la data dell'espletamento della gara più volte citata veniva spostata dal 15 al 30 maggio 1991;

che nelle more soltanto due ditte avanzavano istanza per l'aggiudicazione dell'appalto;

che le due ditte cui si è appena fatto riferimento erano la Spra S.p.a. e la Colucci Appalti;

che quest'ultima ditta — la Colucci appalti — non produceva, però, alcun documento richiesto dal Comune e pertanto venne esclusa con delibera di Giunta Municipale n. 285 del 31 maggio 1991;

che a tal punto l'unica partecipante destinata ovviamente ad aggiudicarsi l'appalto era la ditta Spra S.p.a. all'epoca amministrata dal signor Umberto La Marca, avente sede in Via Croce Rossa n. 32 - Ottaviano, con numero di Partita Iva 005239900637 ed iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al n. 284308 ed al Tribunale di Napoli al n. 86/73;

che il ribasso offerto alla base d'asta era nell'ordine dell'1 per cento;

che nonostante il tutt'altro che esilarante sviluppo degli *iter* procedurali e degli esiti della gara nessuna — precisasi nessuna — forza politica presente in consiglio comunale ebbe ad esprimere alcun rilievo;

che i fatti fin qui esposti lasciano spazio ad inquietanti interrogativi —:

se non si ravvisi l'urgente necessità — nonostante il tempo trascorso della data di aggiudicazione dell'appalto ai giorni nostri — di aprire apposita inchiesta tendente ad accertare le responsabilità dei vari componenti la Giunta Municipale di Vico Equense nonché dei vari funzionari dipendenti del Comune di Vico Equense;

se il silenzio delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale e dei rispettivi Consiglieri Comunali sia da intendersi come atteggiamento omertoso, ovvero frutto di accordi consociativi, ovvero frutto di incapacità, ovvero se non vi siano state intimidazioni tendenti ad ottenere compiacenti silenzi, ovvero se non siano state erogate tangenti di vari importi sotto forma di denaro o di posti di lavoro;

se la ditta Spra S.p.a. ed i suoi legali rappresentanti ed i suoi eventuali azionisti siano stati o siano interessati da procedimenti giudiziari per l'erogazione di tangenti o per connessioni dirette od indirette con la malavita organizzata;

se non si ravvisino palesi violazioni di legge negli *iter* e nell'aggiudicazione della gara di cui sopra;

se non si ritenga ridicolo l'aggiudicare una gara esperita con il sistema della media mediana con l'1 per cento di ribasso;

se il caso del Comune di Vico Equense debba ritenersi unico nel suo genere o se viceversa non si debba indagare ancora più approfonditamente sul sistema della raccolta e della depurazione o riciclaggio dei rifiuti tossici e nocivi;

se alcune delle ditte che attualmente sono in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'effettuazione degli appena predetti servizi non abbiano problemi giudiziari per procedimenti inerenti la consumazione di reati connessi alla erogazione di tangenti o più specificamente con il 416-bis del c.p. — associazione a delinquere di stampo mafioso;

se, laddove risultasse positivo l'accertamento di fenomeni malavitosi nell'ambito appena enunciato, non debbano ritenersi complici e corresponsabili le autorità regionali che nel non concedere alcuna nuova autorizzazione hanno volutamente predeterminato un inopportunistissimo numero chiuso di autorizzazioni se non addirittura un monopolio. (4-03615)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Nelle consultazioni amministrative del 23 aprile c.a. sono stati eletti il sindaco ed il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli).

Questo Ministero non mancherà di sensibilizzare l'amministrazione neo eletta, tramite la competente prefettura, alla delicata questione sottoposta dalla S.V.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MUSSOLINI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

la legge 17 luglio, n. 355, prevede l'esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalle responsabilità derivanti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

l'esonero della responsabilità per gli edicolanti si applica purché nessuna parte della pubblicazione, palesemente oscena, sia visibile direttamente al pubblico. Il rivenditore cioè deve aver cura, nell'esporre la pubblicazione, di evitare che le parti oscene possano essere osservate dal pubblico « immediatamente », ossia a prima vista. Infatti, come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione penale, sez. III, 14 luglio 1977, n. 9120), la volontà del legislatore consiste non solo nella salvaguardia del diritto di esposizione dei rivenditori, ma anche nella tutela del pubblico pudore, che ha, del resto, il suo

più autorevole presidio costituzionale, che vieta le pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume (articolo 21);

di fatto tale norma viene violata quotidianamente, considerato che le pubbliche rivendite di giornali e periodici sono letteralmente sommerse di pubblicazioni oscene, che sono esposte senza la minima cautela verso il pubblico anche minore che accede presso di esse;

i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, di fronte a questa palese violazione di legge, a loro volta violano la legge, non applicando le disposizioni degli articoli 361 e 362 del codice penale, le quali prevedono l'obbligo da parte dei medesimi di denunciare i reati di cui hanno notizia;

la sanzione prevista per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 17 luglio, n. 355 (reclusione sino ad un anno) è assolutamente inadeguata al danno sociale provocato —:

quali iniziative — sia nel campo della prevenzione che in quello della repressione — intendano assumere al fine di evitare che pubblicazioni evidentemente oscene continuino ad essere esposte ormai senza alcun freno da parte dei titolari e degli addetti a negozi di vendita di giornali, riviste, libri e pubblicazioni determinando un gravissimo danno nei confronti di tutta la comunità e, in particolare, dei minori. (4-04443)

RISPOSTA. — La S.V. onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Al fenomeno sottolineato dalla S.V. onorevole, autorità di pubblica sicurezza continuano a riservare, pur nella evoluzione dei costumi, particolare attenzione, nella consapevolezza del danno sociale provocato, soprattutto nei giovani e nelle donne, dalla diffusione di pubblicazioni oscene.

Pertanto, le forze di polizia effettuano ricorrenti e incisivi controlli sia nella fase di produzione che di commercializzazione dei prodotti, con risultati spesso apprezzabili.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

NAPPI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Ottaviano (NA) è stato dichiarato dissestato dal Commissario Prefettizio nell'anno 1993;

nel novembre 1993-dicembre 1993 si è avuta l'elezione del Sindaco Ambrosio Giovanni;

il bilancio riequilibrato è stato approvato con delibere del Consiglio comunale:

n. 25 del 18 aprile 1994;

n. 36 del 21 giugno 1994;

n. 53 del 28 settembre 1994;

all'approvazione del bilancio si è intrecciata la discussione per la rideterminazione della pianta organica che è stata approvata con delibere del Consiglio comunale:

n. 41 del 15 settembre 1994;

n. 59 del 17 ottobre 1994;

il Coreco con provvedimento n. prot. 209621 — seduta dell'8 settembre 1994 verbale n. 84 — dopo la richiesta di chiarimenti forniti con la delibera n. 59, ha annullato le delibere comunali ai sensi dell'articolo 46 legge n. 142 del 1990;

la prefettura di Napoli comunicava, con telegramma n. 3000 del 31 ottobre 1994, che il Ministero degli Interni denegava l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

la commissione centrale per gli organi degli Enti Locali decide di non approvare le delibere 41 e 59 nella seduta del 20 ottobre 1994;

il Ministero degli Interni direzione generale per la Finanza Locale - Ufficio risanamento enti dissestati - il 22 dicembre 1994 trasmette alla prefettura copia del decreto con il quale non è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato. Tale comunicazione è giunta alla prefettura l'11 gennaio 1995;

la Prefettura di Napoli con nota n. 3000/F.L./3 settore del 18 gennaio 1995

comunica al comune il precedente decreto. Comunicazione assunta al prot. comunale il 2 febbraio 1995 con n. 2340;

da un incontro in prefettura fra una delegazione di consiglieri comunali e la dottoressa Basiloni, svoltosi il 9 febbraio 1995, si è appreso che la prefettura aveva già inviato al ministero la relazione istruttoria circa l'esistenza delle condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale;

se il Ministro, sulla base degli elementi acquisiti, intenda porre in essere il decreto di scioglimento. (4-08228)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Sull'attivabilità della procedura di rigore nei confronti di quei consigli comunali che come il comune di Ottaviano, hanno deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma che non hanno conseguito la prescritta approvazione con decreto ministeriale, è stato acquisito il parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

La predetta Avvocatura, con proprio parere del 4 marzo 1995, ha ritenuto conclusivamente che « nei casi in cui venga presentata una ipotesi di bilancio riconoscibile come tale, ancorché viziata nella forma o nella sostanza, l'obbligo di cui al comma 4, deve ritenersi assolto, di talché non sarà applicabile la sanzione del successivo comma 6 dell'articolo 21, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993 n. 68.

Il provvedimento, comunque, per poter essere approvato dal Ministro dell'Interno, al fine di essere utilizzato nella vita amministrativa dell'ente, dovrà essere emendato dai vizi di cui è affetto.....

L'approvazione del Ministero è subordinata da un lato al controllo positivo del CORE.CO. e dall'altro a quello della commissione di ricerca per la Finanza Locale.....

Entrambi gli organi possono sollecitare quelle variazioni che valgano a sanare la delibera viziata..... Se le delibere in materia di bilancio riequilibrato non vengono ri-

condotte a legge è da ritenere che la fattispecie debba essere inquadrata nell'articolo 39, c. 1, lettera a), legge 8 giugno 1990, n. 142, e cioè fra le "gravi e persistenti violazioni di legge" sanzionata con l'applicazione del provvedimento di rigore ».

In data 13 febbraio 1995, il comune di Ottaviano ha presentato una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, rimuovendo le cause che avevano determinato la non approvazione ministeriale di quella precedentemente adottata.

Previo parere favorevole espresso dalla Commissione di ricerca per la finanza locale nella seduta del 21 marzo 1995, con decreto ministeriale datato 22 marzo 1995 è stata riconosciuta la validità dei provvedimenti di risanamento adottati dal comune di Ottaviano.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

LUIGI NEGRI, EMANUELE BASILE e GIBELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

gli interroganti fanno riferimento al crollo del ponte di ferro sull'Adda fra Bertonico e Montodine, avvenuto nella mattinata del 9 novembre in occasione dell'alluvione che ha colpito tutta l'Italia nord-occidentale —:

se tale crollo è dovuto esclusivamente alla eccezionale calamità naturale in corso oppure altresì ad una cattiva manutenzione dello stesso e se ed in quali tempi verrà disposta una indagine per accertare questa circostanza;

se e in quali tempi verrà disposto un risarcimento per i danni riportati dalle persone coinvolte in tale incidente;

in quali tempi si provvederà a ripristinare tale importante via di comunicazione fra il Cremasco e il Lodigiano.

(4-05069)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, l'ANAS ha reso noto che il crollo del ponte in ferro sul fiume Adda in località Montodine lungo la

S.S. 591, è avvenuto in seguito al cedimento della pila sud scalzata dall'alluvione del 9.11.1994. La ricostruzione del manufatto nei pressi dell'attuale sede, con tempo utile previsto in giorni 360 di lavoro per l'apertura al traffico, è in fase di progettazione.

Nel frattempo l'ANAS ha provveduto al ripristino della viabilità realizzando un ponte provvisorio in corso di completamento.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

ODORIZZI e CHERIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

sono trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'alluvione;

il compartimento Anas di Torino non è stato in grado di affrontare i progetti per la ricostruzione definitiva delle strade danneggiate o distrutte poiché è stato ostacolato nell'utilizzare direttamente gli agili strumenti pur previsti dalle direttive europee sui servizi —:

quali sono le disposizioni che il Ministro intende attuare per ridurre questi ritardi.

(4-10390)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si riferisce quanto comunicato del Compartimento ANAS di Torino.

A seguito dell'evento calamitoso che ha determinato effetti disastrosi sulla viabilità in Piemonte, il citato Compartimento, nonostante la carenza di personale, si è impegnato nella progettazione ed esecuzione di n. 104 lavori di primo intervento.

Allo stato attuale, grazie all'ausilio di professionisti esterni e ad una ristrutturazione dell'organico, il piano di intervento ha avuto un maggiore impulso, tanto che risultano già definiti 54 progetti di completamento. Sono state altresì attivate le procedure di appalto relative a n. 7 progetti e

si è proceduto alla consegna dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Po in comune di Chivasso.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

ONNIS. — *Al Ministro delle finanze.* —
Per sapere — premesso che:

l'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Cagliari occupa, per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, alcuni locali demaniali presso il palazzo di giustizia di Cagliari, in conformità alla deliberazione a suo tempo assunta dalla competente Commissione di manutenzione e vigilanza;

nella stessa situazione si trovano tanti Ordini degli avvocati e procuratori in tutta Italia;

è pervenuta all'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Cagliari la richiesta di pagamento avanzata dal Ministro delle finanze per la complessiva somma di lire 1.368.800.000, di cui lire 1.002.800.000 quale indennità di occupazione senza titolo per il periodo 1988-1993, e lire 366.000.000 quale canone annuo e deposito cauzionale per la concessione che dovrebbe formalizzarsi con riferimento ai suddetti locali demaniali;

tale pretesa appare iniqua e giuridicamente discutibile, posto che gli Ordini forensi sono, per comune opinione, enti pubblici necessari, cui è commessa la cura di interessi pubblici strettamente correlati alla funzione giudiziaria.

Perciò, stante l'inevitabile e continuo collegamento con gli uffici giudiziari, e rilevando la complessità e la delicatezza dei compiti propri degli Ordini forensi, appare necessario garantire a questi ultimi la disponibilità di adeguate strutture presso le sedi dei Tribunali;

sono in corso iniziative parlamentari, di tenore analogo a quello di consimili proposte già formulate durante la precedente legislatura (purtroppo decadute in seguito all'interruzione della stessa) che espressamente contemplano il carattere

gratuito delle concessioni di locali demaniali in favore degli Ordini forensi, così posti in grado di operare, senza irragionevoli oneri, presso i palazzi di giustizia —:

se, attesa anche la dimensione nazionale del fenomeno che si è evidenziato, non ritenga di assumere le più opportune iniziative perché sia sospesa la richiesta di pagamento già avanzata nei confronti dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Cagliari e perché sia sollecitamente disciplinata la concessione a titolo gratuito dei locali demaniali che, presso i palazzi di giustizia, siano sede degli Ordini forensi, così da scongiurare la non remota eventualità di una paralisi nel funzionamento degli uffici giudiziari e degli stessi Ordini forensi. (4-04568)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha proposto, su richiesta dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Cagliari, la concessione a titolo gratuito dei locali demaniali presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari come sede degli Ordini Forensi, ampliando tale richiesta a tutti i casi analoghi che si verificano in Italia, al fine di agevolare il funzionamento degli Uffici giudiziari. A tal fine la S.V. Onorevole ha chiesto la sospensione della richiesta di pagamento avanzata da questo Ministero nei confronti dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Cagliari per un totale di lire 1.368.800.000, comprensive della indennità di occupazione senza titolo dei locali demaniali presso il Palazzo di giustizia di Cagliari per il periodo 1988-98 e del canone annuo a deposito cauzionale per tale concessione.*

Al riguardo si comunica che la normativa vigente in materia di utilizzazione dei beni dello Stato non prevede alcun trattamento agevolativo, né tantomeno di esenzione dal pagamento del canone, per l'utilizzo dei beni appartenenti allo Stato, in favore degli Ordini Forensi. Pertanto, un caso di specie, relativo al Palazzo di giustizia di Milano, è stato recentemente deciso dalla Corte di Cassazione (Sezione 1^a, sentenza n. 12930 del 4 dicembre 1992) secondo il principio di diritto della non gratuità di tale uso e della non estensibilità della nozione di

« Ufficio giudiziario » allo stesso Ordine Forense.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

GIOVANNI PACE. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere:

se risulti al Ministro che alcuni uffici provinciali IVA e alcuni uffici provinciali delle entrate (ex intendenza di finanza), si rifiutano di rilasciare ricevuta a quei contribuenti che consegnano le domande, (originali ai primi, copie ai secondi), di chiusura delle liti pendenti ai sensi del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito nella legge 30 novembre 1994;

se sia del parere che il suddetto comportamento — se confermato — costituisca da una parte violazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, per quanto riguarda il rifiuto eventualmente opposto dagli uffici provinciali dell'entrata, dall'altra interpretazione piuttosto larga della normativa sulla chiusura delle liti pendenti e del regolamento di attuazione, che non prevedono in effetti il rilascio di apposita ricevuta, ma che non lo escludono; di tal che apparirebbe più utile per la tranquillità del contribuente e per la certezza di riferimenti, rilasciare ricevute —:

se non ritenga necessario, verificata l'esattezza di quanto esposto, emanare disposizioni agli uffici periferici al fine di consentire al contribuente, che instaura questo tipo di rapporto col Fisco, acquisizione di certezza di riferimenti e tranquillità in ordine alle domande rese, che sono certamente assegnate da ricevute.

(4-08656)

RISPOSTA. — In merito alla opportunità prospettata dalla S.V. di emanare disposizioni intese a richiamare l'attenzione degli uffici provinciali IVA e uffici provinciali delle Entrate (ex intendenza di finanza) sulla necessità che, al momento della presentazione delle domande di chiusura delle

liti fiscali pendenti (articolo 2-quinquies decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni della legge 30 novembre 1994, n. 656), venga rilasciata ricevuta dagli uffici stessi al fine di consentire ai contribuenti tranquillità e certezza di riferimenti, si considera che per prassi costante gli uffici finanziari provvedono al rilascio di ricevuta degli atti ad essi presentati. Si assicura comunque che, onde evitare il verificarsi sia pure limitato di casi sporadici di un diverso comportamento, sarà cura di questo Dicastero richiamare, a tutela dei contribuenti, l'attenzione degli uffici al riguardo.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

PAISSAN. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 comma 3 lettera a) della legge 9 gennaio 1989 n. 13 recante « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » e più in particolare il punto 4.1.13 del DM 14 giugno 1989, n. 236 avente per oggetto « Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche » definiscono il servoscala e la piattaforma elevatrice: « per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature alte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o incapacità motoria »;

per quanto concerne il servoscala, nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al punto 31, si stabilisce l'applicazione dell'IVA al 4 per cento « alle poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala per handicappati ». La stessa tabella non prevede espressamente il bene « piattaforma elevatrice »;

stante questa premessa, occorre evidenziare che in taluni casi la piattaforma elevatrice è acquistata da persone con ridotta o impedita capacità motoria, per gli stessi usi che determinano l'acquisto del servoscala (abbattimento barriere architettoniche);

in questi casi, alla luce della normativa vigente, il disabile subisce un'aliquota IVA del 19 per cento anziché del 4 per cento;

la legge 28 luglio 1989 n. 263 all'articolo 1 comma 3-bis disciplina che « tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento »;

alla luce di questa disposizione, quando la piattaforma elevatrice rappresenta un ausilio a persone con menomazioni funzionali permanenti, dovrebbe essere consentita l'aliquota IVA agevolata al 4 per cento;

la norma assumerebbe un carattere di applicazione soggettiva, alla stregua della agevolazione prevista per l'acquisto di autovetture da parte di invalidi;

la verifica della situazione soggettiva, che consenta l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento, sarebbe nello stesso tempo, agevole ed atta ad evitare possibili abusi in quanto la ridotta o impedita capacità motoria dell'acquirente dovrebbe essere certificata dalla USL competente —:

se il Ministro non intenda emanare disposizioni applicative circa l'interpretazione della norma o comunque se non intenda eliminare la disparità del trattamento fiscale per il disabile che acquista la piattaforma elevatrice anziché il servoscala. (4-04813)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta formulata dalla S.V. Onorevole, circa la necessità di eliminare la disparità di trattamento fiscale per il disabile che acquista, invece del servoscala — con aliquota IVA al 4 per cento —, una piattaforma elevatrice —*

con aliquota IVA al 19 per cento —, si fa presente che con l'articolo 3, comma 3, lettera b, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, reiterato con decreto-legge n. 226 del 10 giugno 1995, è stata modificata la disposizione contenuta nel numero 31 della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il testo vigente infatti comprende oltre ai servoscala anche altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche, tra i quali sono comprese anche le piattaforme elevatrici, alle cui cessioni, a decorrere dal 10 aprile 1995, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento, così come auspicato nella interrogazione in esame.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

i contributi ex-Gescal rappresentano un inutile balzello, ormai non più finalizzati allo scopo per cui fu istituita la norma;

la gestione delle ingenti somme rimane fuori da ogni controllo e, comunque, utilizzate per scopi opposti a quelli pretesi dalla legge istitutiva della Gescal stessa;

la Corte Costituzionale è stata sollecitata a pronunciarsi su una serie di ricorsi che si riferiscono proprio alle indebite trattenute;

sulla scorta di talune norme del vigente Codice Civile, stante la situazione di incertezza e di incostituzionalità, i lavoratori pubblici e privati che hanno prestato servizio dal 1973 possono inoltrare richiesta per la restituzione delle indebite trattenute Gescal —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per far cessare lo stato di incertezza che regna sull'argomento e se non ritenga di affrontare quanto necessario per la restituzione delle somme indebitamente trattenute, ai lavoratori pubblici e privati. (4-07496)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, preme ricordare che i contributi ex Gescal hanno natura temporanea. Infatti, la legge n. 498/92, ultima di una serie di leggi di proroga, ne dispone la corresponsione fino al 31 dicembre 1995.*

Come la S.V. On. le sottolinea nell'atto ispettivo, la questione è tuttora al vaglio della Corte Costituzionale, la quale non si è ancora pronunciata sull'argomento.

Pertanto, in attesa della decisione della Consulta, non è possibile procedere all'adozione di provvedimenti di sospensione, né tanto meno di rimborso.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PASETTO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso:*

che il dottor Benedetti Tiziano, dipendente di questo Ministero, è segretario comunale presso il comune di Negrar (Verona) ed è supplente anche presso il comune di San Pietro Incaricano;

che tale doppio incarico, oltre a risultare particolarmente remunerativo per l'interessato, lo mette peraltro in condizione di non adempiere con particolare efficacia ai propri compiti, se è vero come è vero che sono risultati diversi atti amministrativi malamente compiuti e sottoscritti proprio per evidente disattenzione e non curanza;

che, tra l'altro, viene segnalato a questo interrogante che lo stesso segretario comunale è spesso impedito a compiere effettivamente le proprie funzioni a causa di non meglio precisati propri impegni personali;

che tutto quanto sopra merita, a giudizio dello scrivente, una particolare attenzione da parte del Ministero preposto —:

se non intenda promuovere un'indagine a carico del prefato dottor Benedetti Tiziano al fine di verificare se il proprio comportamento e la propria attività corrispondano ai suoi doveri. (4-03401)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde.*

Il segretario generale di 1/B, dottor Tiziano Benedetti titolare della segreteria generale di 1/B del comune di Negrar (VR), è stato incaricato dal prefetto di Verona, con vari provvedimenti regolarmente ratificati da questo Ministero, di reggere a scavalco anche la segreteria generale di classe 2 del comune di San Pietro in Cariano (VR), in atto vacante.

L'ultimo provvedimento del prefetto di Verona, ratificato da questo Ministero in data 30 gennaio 1995, ha conferito al dottor Benedetti l'incarico di cui è cenno dal 1° gennaio 1995, fino alla definitiva copertura della sede vacante.

Nel precisare che gli incarichi temporanei di reggenza o supplenza sono conferiti non nell'interesse dei segretari comunali, bensì per il soddisfacimento di reali esigenze di servizio in relazione alle vacanze delle segreterie comunali nell'ambito dei vari ruoli provinciali, si comunica che nessuna lamentela risulta finora pervenuta relativamente al comportamento, alla professionalità e all'attività svolta dal dottor Benedetti.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PASETTO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso:*

che nel comune di Anguillara Veneta (PD) è stato realizzato, con enorme spesa di denaro pubblico, un impianto di raccolta e depurazione delle acque reflue, costato per l'appunto svariati miliardi;

che peraltro a tutt'oggi detto impianto risulta essere non funzionante ed in progressivo deterioramento a causa del non uso;

che l'Amministrazione comunale, in barba al preciso dettato della cd. Legge Merli, nonostante il depuratore non sia in uso e che addirittura parte della rete, fognaria di collegamento non sia mai stata realizzata, applica ai cittadini il canone di

raccolta e depurazione delle acque reflue, cioè esige un tributo per un servizio che non ha mai erogato;

che tale situazione pare esistere in altri comuni della provincia di Padova (ad es. Selvazzano e Torreglia), ed appare a questo interrogante in toto illegittima —

se non intendano avviare un'indagine al fine di acclarare se quanto denunciato da questo interrogante risponda al vero, e se così fosse, quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dei pubblici amministratori che hanno compiuto atti tanto illegittimi, ed in che modo si possa provvedere alla restituzione del maltolto ai cittadini così ingiustamente vessati.

(4-03404)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta a risposta scritta.*

Si risponde.

Dagli accertamenti svolti dalla competente prefettura risulta che il comune di Anguillara Veneta è dotato di un impianto funzionante di raccolta e depurazione acque reflue ed applica all'utenza un canone di importo differenziato, in considerazione dei servizi di cui i singoli cittadini beneficiano.

Il comune di Torreglia è dotato, dal 1974, di analogo impianto al quale risultano allacciate n. 989 utenze per un totale di circa 2000 abitanti.

La gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata alla ditta SIEMEC S.p.A. la quale si occupa, anche, delle necessarie analisi chimiche e batteriologiche.

I cittadini versano un canone composto da due parti: l'una per l'indennizzo del servizio di fognatura, l'altra per l'impianto di depurazione.

Il comune di Selvazzano Dentro ha in funzione, dal 1987, un depuratore atto a soddisfare le esigenze di circa 11.000 persone.

In considerazione dell'incremento demografico verificatosi negli ultimi anni in quel comune, il consiglio comunale ha, recentemente, deliberato un potenziamento dell'impianto, ordinato l'allacciamento alla condotta principale di scarico alle famiglie che

non ne fruivano ed imposto un canone di utenza con la precisazione che il tributo era dovuto sia in caso di scarico diretto che indiretto nella fognatura pubblica.

La decisione in questione ha suscitato notevoli polemiche tra i cittadini che hanno denunciato la questione alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale.

Le indagini, allo stato attuale, risultano ancora in corso.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PASETTO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso:*

che i cittadini del comune di Povegliano Veronese (VR) sono costretti da giorni a non potersi servire dell'acquedotto comunale in quanto la falda acquifera è inquinata dalla presenza di colibatteri;

che a quanto consta all'interrogante ciò è dovuto all'inquinamento prodotto dalla rete fognaria del comune che, evidentemente maltenuta, ha provocato l'inquinamento della falda —

quali urgenti passi intendano muovere presso le competenti autorità pubbliche della provincia di Verona per accertare eventuali responsabilità, ed al fine di accelerare la soluzione di questo problema che sta creando gravi disagi ai cittadini interessati. (4-04755)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta a risposta scritta.*

Si risponde.

Dagli accertamenti svolti dalla competente prefettura risulta che il divieto di far uso dell'acqua fornita dall'acquedotto comunale di Povegliano Veronese ha interessato il periodo dal 21.10.1994 al 17.11.1994, mentre da quest'ultima data la situazione si è normalizzata.

Lo stato di inquinamento, accertato solamente in un tratto terminale dell'acquedotto, è stato risolto con la effettuazione di idonei interventi di pulizia e manutenzione.

Il sindaco di Povegliano Veronese, dopo aver provveduto a fare eseguire dalle auto-

rità sanitarie competenti ogni esame su campioni delle acque interessate, emetteva una propria ordinanza intesa a vietare l'uso di acqua potabile dell'acquedotto se non previa bollitura per almeno dieci minuti.

Successivamente a tale provvedimento sono proseguite, da parte dell'ente locale, le verifiche e i lavori al fine di individuare le cause di inquinamento.

È stata, pertanto, effettuata la pulizia del serbatoio, sono stati riaperti gli scarichi per lo spurgo della rete di distribuzione dell'acquedotto e sono stati verificati nuovi campioni di acqua su tutta la rete e nei due pozzi di emungimento dell'acqua, sia da parte del laboratorio di analisi comunale che da parte della U.S.L. n. 33.

Il comune ha anche provveduto alla clorazione dell'acqua nonché ad aggiornare i cittadini colà residenti, mediante avviso alla popolazione, circa la situazione dell'acquedotto comunale.

Successivi prelievi, compiuti dalla U.S.L. competente, hanno consentito di appurare la conformità dell'acqua potabile a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, per cui il sindaco ha revocato l'ordinanza di non uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

gli interventi per la ricostruzione nelle zone terremotate di Campania, Basilicata e Puglia, interessate dal sisma del 1980, hanno portato alla spesa di migliaia di miliardi senza tuttavia realizzare, a distanza di 14 anni, la ricostruzione delle abitazioni distrutte o danneggiate nemmeno in tutti quei comuni facenti parte dell'area disastrosa comunemente definita « cratere »;

le conclusioni della Commissione d'inchiesta, presieduta dall'onorevole Scalfaro, già evidenziavano gravi irregolarità nella gestione dei fondi destinati alla ricostruzione;

il Presidente della Repubblica ha ritenuto, addirittura, di dover richiedere ufficialmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri che il nuovo piano di riparto di oltre 3.000 miliardi per completare le opere di ricostruzione, in esame presso il CIPE, tenga conto delle indicazioni date dalla citata Commissione d'inchiesta;

si debba verificare accuratamente la consistenza e le procedure della spesa dei fondi finora destinati alla ricostruzione con l'elencazione nominativa dei pubblici amministratori e funzionari che hanno deliberato e controllato l'esborso di denaro pubblico e che è indispensabile procedere ad una verifica delle situazioni patrimoniali dal 1980 ad oggi dei suddetti « erogatori » di spesa —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per accertare le variazioni, tra il 1980 ed oggi, dei patrimoni personali di quei pubblici amministratori e funzionari che abbiano gestito l'erogazione dei contributi e fondi per la ricostruzione.

(4-00113)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rende noto che questa Amministrazione soltanto dalla data del 3.6.93 ha rilevato le competenze dei soppressi organismi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno riguardanti il settore della ricostruzione della edilizia abitativa privata e delle connesse opere pubbliche di interesse comunale nei territori della Campania, Basilicata e Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lg.vo n. 96/1993 e del decreto interministeriale 31/5/93, per l'attuazione, in particolare, della legge n. 32/1992 che assegna 4300 miliardi nel settore di cui trattasi, e delle conseguenti delibere CIPE.

Premesso quanto sopra, l'accertamento della consistenza dei patrimoni personali dei pubblici amministratori coinvolti nella ricostruzione delle zone terremotate è stato effettuato dall'apposita Commissione parlamentare d'indagine presieduta dall'On. Scalfaro.

A tale riguardo, si fa presente che le relative risultanze non sono acquisite agli atti di questo Ministero.

Il Ministro dei lavori pubblici: Baratta.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

centinaia di candidati alle scorse elezioni hanno dovuto presentare i propri rendiconti elettorali entro la fine del mese di giugno;

tali rendiconti hanno delle differenze enormi essendo alcuni di poche pagine ed altri, invece, di centinaia;

risulta evidente la mancanza di un modello *standard* di una circolare ministeriale che faciliti da una parte la compilazione dei rendiconti elettorali e dall'altra la consultazione degli stessi da parte dei cittadini che in molti casi hanno avuto a disposizione un risibile periodo di pochi giorni per poter presentare eventuali ricorsi —:

se intenda o meno adottare provvedimenti che tengano conto dell'esigenza di trasparenza che la legge voleva favorire.

(4-03040)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ha posto, in sede di attuazione, numerose difficoltà applicative e delicate questioni interpretative.

Al fine di ovviare alle suddette problematiche il Parlamento ha, di recente, approvato un disegno di legge che demanda agli uffici di Presidenza delle Camere l'approvazione di appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della legge n. 515/1993.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PEPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che è dal 1968, anno in cui la Provincia di Benevento approvò un progetto di massima, che si tenta la realizzazione di una strada a scorrimento veloce per collegare Benevento con l'area di nord-est della regione Campania, denominata Fortore dal nome del fiume del versante adriatico che l'attraversa, dove si registrano gravissimi problemi di natura sociale ed economica a causa dell'isolamento;

che il collegamento con il capoluogo di Provincia Benevento è costituito da una vecchia statale che corre a mezzacosta e consente velocità bassissime al punto che i 70 chilometri possono essere percorsi in non meno di 90 minuti;

che, nella stagione invernale, la statale n. 372 viene chiusa in località Casone Cocca a causa del ghiaccio e della neve, lasciando dunque isolato tutto il Fortore;

che, anche per effetto della mancanza di collegamenti, il Fortore si sta spopolando: l'indice demografico è infatti in continua diminuzione, in controtendenza con quanto si registra nel resto della provincia di Benevento;

che solo nel 1982, 14 anni dopo la presentazione del progetto originario da parte della Provincia, venne finanziato dall'allora Ministro dei lavori pubblici nell'ambito del Piano stralcio ANAS per un primo lotto dell'arteria denominata « Fortorina » da Benevento a Pietralcina, per l'estesa di 13 chilometri circa;

che ad oggi tale lotto ancora non è stato completato, nonostante due diverse gare d'appalto e due nuovi elaborati progettuali ed un nuovo stanziamento;

che già da oltre un anno è stato finalmente ultimato il faticosissimo iter amministrativo delle autorizzazioni amministrative e tecniche dei comuni e delle Soprintendenze per la realizzazione di un secondo lotto della Fortorina dal comune

di Pietralcina fino al bivio di Reino, progetto già finanziato con 200 miliardi di lire nel nuovo Piano triennale ANAS;

che da oltre un anno il progetto esecutivo giace nei cassetti del consiglio di amministrazione dell'ANAS senza mai andare in appalto;

che l'ultimo Piano triennale ANAS ha approvato un ulteriore stanziamento di 70 miliardi per la realizzazione del 7° lotto della Fortorina da Foiano Valfortore a San Bartolomeo in Galdo per un importo di 70 miliardi di lire, il cui progetto è ancora « in itinere »;

che, nonostante tali stanziamenti, restano tuttora da progettare, finanziare ed appaltare altri lotti della Fortorina ed in particolare il lotto tecnicamente e finanziariamente più impegnativo per superare il valico naturale del Casone Cocca tra gli abitati di San Marco dei Cavoti e Foiano Valfortore, valico che praticamente, come detto, divide il Fortore dal resto della Provincia di Benevento;

altresì che la popolazione del Fortore richiede comunque con urgenza la realizzazione dell'ultimo lotto della Fortorina che av da San Bartolomeo in Galdo alla località Amborchia in territorio della Regione Puglia, provincia di Foggia, dove corre la statale 17 collegante la Puglia al Molise;

che la località Amborchia dista da San Bartolomeo in Galdo circa 3 chilometri in linea d'aria e che la nuova strada tra le due località, una volta realizzata, consentirà finalmente al Fortore di superare l'isolamento e di mettersi in collegamento con le aree ad economia più sviluppate dell'Appennino Meridionale;

che, a fronte dell'indifferenza ed incuria delle pubbliche autorità, alcuni privati cittadini hanno provveduto a proprie spese ad asfaltare una strada podereale collegante San Bartolomeo in Galdo ad Amborchia;

che la strada da San Bartolomeo in Galdo ad Amborchia attraverserebbe l'agglomerato industriale di San Bartolomeo in Galdo;

che la provincia di Benevento ha inutilmente tentato negli ultimi anni di promuovere una Conferenza di servizi, come previsto dalla legge n. 142 del 1990, tra i compartimenti ANAS di Napoli e Bari perché fossero reperiti i fondi per la realizzazione dell'ultimo lotto della Fortorina;

che i parroci del Fortore promossero un movimento di rivolta contro l'indifferenza delle pubbliche autorità ed una raccolta di firme per l'uscita del Fortore dalla Campania —:

a) se sia a conoscenza della gravità della situazione sociale ed economica del Fortore, area di nord-est della regione Campania;

b) quando verrà completato il primo lotto della strada Fortorina da Benevento a Pietralcina;

c) quando verrà mandato in appalto il progetto per il 2° lotto della Fortorina da Pietralcina al bivio di Reino, già finanziato con 200 miliardi di lire;

d) quando verrà mandato in appalto il 7° lotto della Fortorina da Foiano Valforte a San Bartolomeo in Galdo;

e) se intenda promuovere una Conferenza di servizio tra i Compartimenti di Napoli e Bari dell'ANAS al fine di realizzare i 3 chilometri di strada fino ad Amborchia da San Bartolomeo in Galdo per il collegamento del Fortore con la grande viabilità interregionale;

f) quali siano gli orientamenti del Ministero per il completamento del tratto centrale della Fortorina ed in particolare di quello riguardante il valico di Casone Cocca. (4-00349)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto segue.*

I lavori di completamento del 1° lotto tra Benevento e la SS. n. 212, previsti dal progetto n. 24062 del giugno 1991, furono affidati a trattativa privata al « Consorzio Campania Uno », ma, a seguito di una attenta rivalutazione delle necessità e delle

priorità programmatiche degli interventi a salvaguardia e completamento delle infrastrutture ricadenti sulla viabilità nazionale, l'ANAS ha ritenuto di considerare l'affidamento privo di efficacia.

Contro tale determinazione il predetto Consorzio ha prodotto ricorso al TAR della Campania, che non si è ancora pronunciato né sulla domanda incidentale di sospensiva del provvedimento impugnato, né sul merito del chiesto annullamento.

Pertanto, si è in attesa delle decisioni del predetto Tribunale Amministrativo per poter procedere all'affidamento di tali lavori mediante licitazione privata.

Per quanto riguarda il tratto tra il Km. 6+000 della SS. 212 (Bivio di Pietralcina) e San Marco dei Cavoti, si riferisce che la copertura finanziaria del progetto di massima approvato dall'ANAS con voto 377 del 12.3.1993 è prevista dal piano triennale '91-'93 per l'intero importo di lire 200.000.000.000.

La suddetta copertura finanziaria riguarda solamente i primi tre lotti dell'intero tratto, articolato in complessivi 7 lotti, e, quindi, non solo non vi risulta compreso il 7° lotto (Ponte Sette Luci-Foiano in Valfortore) ma occorre attendere la decisione del predetto organo giudicante in ordine al completamento del 1° lotto dei lavori.

I progetti esecutivi dei primi tre lotti sono stati redatti, e saranno trasmessi alla competente Direzione Generale dell'ANAS, non appena il Compartimento ANAS di Napoli avrà potuto correderli dei prescritti pareri.

Al riguardo, si precisa che detto Compartimento ha già chiesto alla Regione Campania il parere di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 e che l'Ente Regione, a sua volta, ha chiesto ai Comuni di Benevento, Fragneto l'Abate, Pesco Sannito e San Marco dei Cavoti, le delibere di competenza dei rispettivi Consigli Comunali.

Circa, poi, il tratto di Fortorina, contemplato dal progetto di massima sopra citato, si assicura che esso, articolato in tre lotti, è in fase di redazione esecutiva a cura del Prof. Ing. Ciro Foglia ma si provvederà

al relativo appalto soltanto a progettazione eseguita e dopo il conferimento dei pareri necessari.

Infine, si fa presente che i lavori di cui al progetto esecutivo del 7° lotto, redatto dalla Comunità Montana del Fortore, potranno essere appaltati solo dopo l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti sul territorio ed il reperimento dei fondi necessari alla copertura finanziaria.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

PERETTI. — Al Ministro dei lavori pubblici — Per sapere — premesso:

che l'Autostrada del Brennero S.p.a. ha già appaltato i lavori di ampliamento del casello autostradale di Affi-Lago di Garda Sud;

che tale Società sembra intenzionata ad eseguire i lavori previa chiusura del casello stesso;

che tale eventualità provocherebbe notevoli disagi alla popolazione dell'area servita dal casello e notevoli danni all'economia, tenuto conto che sta per iniziare la stagione turistica sul lago di Garda e che le numerose imprese della zona esportano buona parte della loro produzione al di fuori dell'area —:

se il Ministro intenda immediatamente intervenire presso l'Autostrada del Brennero S.p.a. e presso altri eventuali Enti interessati, per evitare che tale proposito venga attuato con grave disagio per la cittadinanza e danni irreparabili all'economia del territorio, e che quindi disponga affinché tali lavori vengano eventualmente eseguiti, mantenendo il casello aperto. (4-07524)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si riferisce quanto comunicato dalla Società Autostrada del Brennero S.p.A., Concessionaria dell'A/22, alla Direzione Generale dell'ANAS.

I lavori di ampliamento del casello autostradale di Affi-Lago di Garda sono già iniziati nello scorso mese di maggio.

I suddetti lavori non hanno comportato né comporteranno la chiusura della stazione medesima, ma potrebbero determinare disagi agli utenti in transito per tutto il loro svolgimento previsto in circa giorni 360.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

PEZZELLA, MORMONE, PATARINO e CUSCUNÀ. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a sovrintendere all'ordine e la sicurezza pubblica sul territorio di Sant'Antimo operano quindici militari dell'Arma dei Carabinieri della locale stazione;

l'organico personale, in ragione dei compiti d'istituto normalmente assegnatigli, dei turni di lavoro e della zona ad alta densità criminale in cui sono costretti ad operare, è da considerarsi largamente insufficiente;

la caserma dispone di appena tre sottufficiali (uno dei quali appena uscito dalla scuola allievi) — escluso il comandante di stazione — tre appuntati, due militari ausiliari, tre carabinieri scelti e tre carabinieri;

la dotazione organica assegnata alla detta stazione dei carabinieri sarebbe quella prevista durante gli anni '70, quando la popolazione residente sfiorava i 20mila abitanti ed il fenomeno della micro e macrocriminalità non era esteso nel tessuto sociale quanto lo è oggi;

con l'ultimo censimento (anno '91) della popolazione sarebbero risultati anagrafati oltre 33 mila abitanti, oltre ad un numero di domiciliati nel rione della ricostruzione che non ha eletto residenza, stimabile intorno alle 2 mila unità, frutto di una crescita determinata dall'insediamento dei rioni 167 e 219. Un incremento demografico di oltre il 50 per cento, alla cui determinazione ha sicuramente contri-

buito una selvaggia e sregolata crescita urbanistica, con la costruzione di circa 12 mila vani abusivi;

tale stato di cose non consente, o comunque, lo consente limitatamente, al comandante della stazione l'istituzione di una pattuglia esterna con compiti di prevenzione sul territorio e di vigilanza sugli obiettivi a rischio (uffici postali, banche, scuole);

la situazione dell'ordine pubblico degli anni '70 non è minimamente rapportabile a quella attuale;

il Consiglio comunale in carica ha di recente votato in sede assembleare un durissimo documento ove si chiede un rafforzamento degli organici di polizia in ragione dalla frequenza dei crimini commessi, della guerra di camorra in atto tra i clan operanti in paese e della recrudescenza della microcriminalità;

tale documento è stato inviato ai responsabili provinciali dell'ordine e la sicurezza pubblica (questore e prefetto);

allo stato, secondo quanto risulta agli atti delle forze dell'ordine e riferito alla Commissione Parlamentare Antimafia della XI legislatura, sarebbero ben tre i clan operanti sul territorio, con un numero di affiliati che sfiorerebbe le cento unità;

le cosche criminali facenti capo alle famiglie Puca — Verde — Ranucci, da circa quattro anni stanno combattendo una cruenta faida per il predominio sui traffici illeciti sul territorio;

negli ultimi cinque anni sono stati uccisi oltre 30 affiliati ai tre clan, a tacere dei casi di lupara bianca accertati e delle scomparse di persone legate alle organizzazioni criminali di che trattasi;

negli ultimi tre anni sono stati uccisi, per mano di camorristi locali, tre fedeli servitori della Patria — un vigile urbano e due carabinieri (Antimo Di Spirito, Corrado Nastasi e Giovanni De Giorgio);

la violenta guerra di camorra, ancora in corso, ha gettato la popolazione in uno

stato di terrore, soprattutto in considerazione dell'incapacità delle strutture dello Stato deputate al controllo del territorio a porre un reale argine alla violenza cieca e sanguinaria delle cosche criminali;

la gente, per quanto sopra esposto, potrebbe progressivamente perdere ogni fiducia nello Stato, stante il diffuso sentimento di disistima che rischia di ingenerarsi a causa dell'assenza di concreti risultati sul fronte della lotta alle organizzazioni delinquenti operanti nell'area;

il campanello d'allarme di una situazione estremamente pericolosa e delicata per la tenuta delle istituzioni democratiche cittadine ebbe a registrarsi nell'ottobre del 1990, quando lo stesso consesso civico fu sciolto a causa delle infiltrazioni camorristiche nella macchina comunale, piegata agli interessi dei clan;

da allora nessuna delle cause poste a base del provvedimento di scioglimento di un importante organo elettivo parrebbero essere state rimosse. Non un'inchiesta ha sinora dimostrato legami tra pubblici amministratori e camorristi, non un appalto è stato dimostrato essere pilotato o piegato agli interessi dei clan. Eppure il provvedimento di scioglimento cita persone, luoghi, motivi, fatti e momenti in cui si sarebbe esercitata e sostanziata l'azione dei clan sulla amministrazione civica;

l'economia locale è direttamente e indirettamente sotto il giogo dei clan;

le principali attività illecite dei clan si sostanziano fondamentalmente nel racket delle estorsioni, usura e droga;

le attività commerciali ed imprenditoriali in genere sono quotidianamente esposte al ricatto dei clan che esigono tangenti su ogni attività che crei profitto;

tale situazione, nonostante l'assenza di denunce alle forze di polizia, sarebbe fiorente e viepiù attiva;

a dimostrazione di ciò si richiamano le numerose gambizzazioni di imprenditori

(tre nel 1994) e commercianti oltre ai tanti attentati intimidatori agli esercizi commerciali, così come risulta agli atti del locale comando dell'Arma;

a tutto ciò debbono aggiungersi il dilagare della microcriminalità, dell'abusivismo edilizio (spesso incentivato e realizzato dai clan per riciclare danaro sporco) e dello spaccio delle sostanze stupefacenti, attività oramai fuori controllo —;

se non si ritenga la situazione dianzi esposta meritevole di urgente approfondimento ed interessamento da parte dei dicasteri interrogati;

se non si reputi indispensabile, alla luce di quanto esposto, prevedere l'allargamento dell'attuale organico largamente insufficiente e di dotare i carabinieri di più efficaci strumenti di indagine;

se non si consideri indispensabile procedere ad approfonditi accertamenti patrimoniali sulle persone appartenenti ai clan per chiedere conto delle enormi ricchezze accumulate. (4-03135)

Risposta. — La S.V. On. le ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il controllo del territorio nel Comune di Sant'Antimo è assicurato dalla locale Stazione dell'Arma all'uopo incrementata, negli ultimi anni, in personale e mezzi.

Peraltro la Questura di Napoli e la Compagnia Carabinieri di Giugliano assicurano il costante supporto al presidio, mediante l'impiego dei rispettivi organi operativi e radiomobili.

Per quanto sopra, ulteriori potenziamenti della predetta Stazione non sono al momento previsti anche in considerazione delle prioritarie esigenze individuate in altri Comuni.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PEZZELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 luglio 1994 fu redatto verbale d'urgenza per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici a norma della legge n. 46 del 1990 nell'edificio demaniale « Teatro San Carlo » in Napoli;

a seguito di gara ufficiosa, le opere da realizzarsi furono aggiudicate all'impresa MA.DI. di Sena Luigi, con sede in Marcogliano (AV);

la divisione tecnica del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania ritenne che il ribasso del 45,13 per cento, effettuato dalla ditta avellinese, fosse « temerario per l'autotutela della Pubblica Amministrazione », con ciò interpretando la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 5433/21/65 del 23 giugno 1994;

per questi motivi fu proposta l'esclusione della ditta MA.DI. e l'aggiudicazione delle opere alla società EDIL GAS Srl, seconda in graduatoria avendo offerto un ribasso del 10,10 per cento, ritenuto congruo rispetto al tipo di lavoro ed alle modalità di esecuzione delle opere;

dopo l'espletamento delle formalità di rito e l'accertamento della presenza di tutti i requisiti indispensabili da parte dell'impresa EDIL GAS Srl, iniziarono i lavori di adeguamento degli impianti elettrici presso il Teatro San Carlo;

i lavori furono portati a compimento sotto la direzione dell'ingegnere capo dottor Mario Rosarno;

nonostante la conclusione dell'iter dei lavori, la consegna delle opere e la ripresa del funzionamento del Teatro San Carlo, che dalla conclusione dei lavori ha già ospitato diverse manifestazioni, ancora non si è provveduto alla definizione della contabilità ed alla liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a saldo dei lavori effettuati;

il tempo trascorso e quello che trascorrerà, senza che i lavori vengano defi-

nitivamente contabilizzati, ha comportato la richiesta di interessi di mora da parte della ditta;

tutto ciò potrebbe, peraltro arrecare danni alla stessa ditta che, pur avendo eseguito dei lavori in economia, ancora non si vede soddisfatta dei crediti vantati —:

se la contabilità sia stata concordata;

quali siano i tempi statuari per la liquidazione di una qualsiasi impresa che abbia eseguito dei lavori collaudati e realizzati a perfetta regola d'arte;

chi sia stato incaricato, nel caso di specie, di redigere e/o controllare la contabilità e quali sono i tempi necessari stabiliti per la chiusura dell'iter burocratico e procedere quindi agli adempimenti conseguenti di liquidazione delle spettanze alla ditta. (4-08913)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, si rende noto che con decreto del Provveditore alle OO.PP. di Napoli n. 16778, del 13.7.94 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di rifacimento del fascio Tubiero dell'impianto elettrico del Teatro S. Carlo, dell'importo complessivo di Lire 475.000.000, di cui Lire 398.946.280 per lavori a base d'appalto e Lire 76.053.720 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui Lire 75.799.793 per IVA e Lire 253.927 per imprevisti.*

Con ordine di servizio del 29.7.94 l'ing. Capo del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli dott. ing. Mario Rosano ha designato l'arch. Vincenzo Travaglino ed il geom. Michele Rizzardi rispettivamente quali direttore dei lavori ed addetto alla sorveglianza degli stessi.

I lavori in parola sono stati aggiudicati con gara del 2.8.94 esperita a termini abbreviati data la natura e l'urgenza delle opere, alla Impresa Edil Gas S.r.l. di Sant'Antimo (NA) che ha offerto il ribasso del 10,10 per cento.

In data 28.9.94 è stato stipulato l'atto di cottimo fiduciario n. 5288 di rep. per l'importo di Lire 358.652.705.

In data 3.8.94 il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli ha proceduto, sotto le riserve di legge, alla consegna dei lavori, per

l'esecuzione dei quali erano previsti 25 giorni, con scadenza per l'ultimazione fissata al 28.8.94.

All'atto della consegna l'impresa ha comunicato che avrebbe dato materiale inizio ai lavori il giorno 8.8.94, invece gli stessi hanno avuto materiale inizio il giorno 12.8.94, poiché dall'8 all'11.8 il Teatro S. Carlo è stato chiuso.

Durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di variare le modalità di realizzazione di alcune opere previste, sia per rispettare i termini di esecuzione prefissati, condizionati dagli impegni teatrali della stagione '94/'95 e pertanto improrogabili, sia per affrontare obiettive difficoltà di esecuzione. Pertanto il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli ha elaborato appropriata perizia di variante.

Con ordine di servizio in data 24.8.94 è stata sollecitata l'ultimazione delle opere per rispettare i tempi contrattuali e non compromettere la stagione teatrale.

Successivamente l'Impresa Edil Gas s.r.l. ha chiesto in data 25.8.94 lo slittamento di alcuni giorni del termine di ultimazione, assicurando comunque il regolare svolgimento della « prima » teatrale stagionale, programmata per il successivo 4 settembre.

Il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli ha concesso una proroga del suddetto termine fino al 2 settembre, pari cioè a giorni 4, in considerazione del fatto che dall'8 all'11,8 il Teatro è risultato chiuso.

In data 1.9.94 i lavori, funzionalmente pressoché ultimati, sono stati sospesi per l'impossibilità di eseguire le categorie residuali, subordinate alla rimozione dell'impianto scenico afferente uno spettacolo in cartellone fino alla metà di ottobre.

Nel verbale di sospensione era compreso comunque che nelle more della ripresa l'impresa doveva « provvedere alla sistemazione ed alla finitura di quelle parti di impianto già oggetto dei rilievi verbali ».

In data 11.10.94, essendo cessate le cause della sospensione, i lavori sono stati ripresi.

In data 12.10.94 le categorie residuali anzidette risultavano eseguite, mentre restavano da sistemare e finire quelle parti di impianto oggetto dei rilievi contenuti nel soprarichiamato verbale di sospensione.

In data 29.11.94 il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli approntava un primo certificato di pagamento per lavori, relativo a tutte le opere previste nel progetto approvate, per le quali si era accertata l'esecuzione a regola d'arte, nell'importo di Lire 222.653.244, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

Le altre categorie di lavoro, pur se iscritte tempestivamente nel libretto delle misure, non potevano essere contabilizzate prima dell'approvazione della perizia di variante comprensiva dei nuovi prezzi.

L'Impresa Edil Gas s.r.l. ha sollecitato, con telegramma del 21.1.95 prot. n. 2025, la definizione della contabilità dei lavori.

Con nota del 25.1.95, in riscontro del prot. 2025, il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli invitava l'Impresa al concordamento dei nuovi prezzi relativi alle categorie di lavoro in variante alla perizia originaria e quindi non previste in contratto.

Nel corso di una visita di collaudo tecnico amministrativo tenutasi in data 30.1.95, il collaudatore ing. Michele Cavretti, nel rilevare anch'egli la necessità di sistemazioni e finiture per dare l'impianto a perfetta regola d'arte, peraltro già più volte rimarcata dalla Direzione dei lavori, assegnava all'Impresa il termine di trenta giorni per eseguire le opere necessarie.

A tale disposizione l'Impresa ottemperava solo parzialmente.

Con successive note il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli invitava l'impresa ad ottemperare definitivamente, invito rimasto disatteso.

In data 13.4.95 l'Impresa Edil Gas firmava lo schema di Atto di sottomissione con il quale venivano concordati n. 22 nuovi prezzi e sottoscriveva gli atti contabili con riserva, non esplicita nei termini previsti e quindi decaduta.

La perizia di variante dell'importo complessivo invariato di Lire 475 milioni ha comportato una rideterminazione dell'importo dei lavori a misura ed a corpo eseguiti in Lire 344.758.079.

In data sempre 20.4.95 veniva approntato un secondo ed ultimo certificato di

pagamento per l'importo di Lire 85.734.581 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

Alla luce di quanto esposto si rileva che il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli ha concordato tempestivamente le contabilità come testimoniano le date di emissione dei certificati di pagamento, i quali assommano a Lire 308.387.825 sul totale netto contabilizzato di Lire 309.937.512.

La liquidazione finale a saldo del restante credito di Lire 1.549.687 potrà avvenire solo dopo l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, le cui operazioni sono tuttora in corso.

I funzionari incaricati di redigere e controllare la contabilità sono, ciascuno per le proprie competenze, di seguito indicati:

arch. Vincenzo Travaglino, Direttore dei lavori;

geom. Michele Rizzardi, Contabilizzatore dei lavori;

ing. Michele Cavretti, Collaudatore tecnico-amm.vo in corso d'opera.

Il credito residuo dell'impresa, costituito dalle sole ritenute di garanzia pari allo 0,50 per cento dell'importo totale dei lavori regolarmente eseguiti, da corrispondere a saldo, verrà liquidato entro i termini previsti dalle leggi sui lavori pubblici per l'emissione del conto finale, l'emissione del certificato di collaudo e l'approvazione dello stesso ad opera del Provveditore alle OO.PP. di Napoli.

*Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.*

PEZZOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il comune di Cessalto (Venezia) ha emesso il bando di concorso relativo alla copertura di un posto di coadiutore amministrativo (6° livello), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1994. Nel bando era indicato chiaramente che la scadenza per la presentazione delle domande era il 12 settembre 1994, ore 12;

alcune persone, interessate al bando, si sono recate presso gli Uffici del Comune prima del 28 agosto, ricevendo però come risposta degli addetti alla Segreteria che il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande era già scaduto, e quindi era inutile presentare la domanda —:

se sia possibile accertare l'esistenza di altre informazioni o denunce sul comportamento reticente del personale del Comune in merito all'informazione sul bando di gara del comune di Cessalto;

se siano stati rispettati i criteri ed i termini previsti dalla legge per lo svolgimento del Concorso in questione.

(4-08099)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato la interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è risultato che effettivamente il 12 settembre 1994, alle ore 12.00, scadeva il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi.

L'amministrazione comunale non è a conoscenza di esposti o denunce sul comportamento del personale in merito ad informazioni sul bando, richieste dagli interessati; si è comunque dichiarata disponibile ad ogni eventuale, ulteriore, chiarimento.

Il concorso in questione risulta essere stato regolarmente espletato.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

RAFFAELLI, GIULIETTI, BERTOTTI, SERVODIO, BRACCO, LORENZETTI, BONSANTI e STAMPA. — *Ai Ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 27 ottobre 1994, il quotidiano «Il Messaggero», nella pagina di Terni dell'edizione umbra ha pubblicato un articolo intitolato: «Lo strabismo del comune: tasse alla RAI e soldi alla Finin-

vest ». Nel testo il giornalista informa che la Giunta Municipale di Terni ha stanziato 12 milioni di lire per pagare la permanenza in città di una troupe dell'emittente « Italia 1 » incaricata di produrre e trasmettere una manifestazione di « Karaoke », motivando la spesa con il ritorno pubblicitario e d'immagine che avrebbe per Terni la trasmissione. In pari tempo una troupe di RAI 2, incaricata di produrre e trasmettere una analoga trasmissione di intrattenimento « La scarpa di Cenerentola ») si sarebbe dapprima vista negare la piazza dall'amministrazione municipale e in un secondo tempo si sarebbe vista chiedere il pagamento delle spese per l'occupazione di suolo pubblico —:

se non ritengano i Ministri interrogati che i fatti in questione rappresentino una improvvida e incomprensibile discriminazione a danno del servizio pubblico radiotelevisivo;

se non possa ravvisarsi, in tale discriminazione, una evidente propensione della Giunta municipale di Terni a sostenere, anche finanziariamente, una emittente privata, che si giudica con ogni probabilità « politicamente amica » facendone indirettamente pagare il costo al servizio pubblico radiotelevisivo per il quale i contribuenti sostengono l'onere del canone di abbonamento;

se non ritengano i Ministri interrogati attivarsi al fine di accertare nei dettagli le circostanze riferite e per ripristinare — quanto meno — condizioni di *par condicio* tra prerogative e compiti della Fininvest e della RAI, almeno sul piano della occupazione di suolo pubblico e del diritto a produrre e trasmettere. (4-04638)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato, unitamente agli onorevoli Giuliotti, Bertotti, Servodio, Bracco, Lorenzetti, Bonsanti e Stampa, l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Dagli accertamenti effettuati tramite la competente prefettura risulta che i produttori del programma televisivo di « Italia 1 »

denominato « Karaoke », per poter effettuare le riprese hanno richiesto al comune di Terni di assicurare le spese di alloggio e vitto per l'intera troupe.

La trasmissione è stata fermamente voluta dal neo assessore alla cultura.

Risulta che la Fininvest ha effettuato il versamento del relativo tributo unitamente alla presentazione della prescritta domanda per ottenere la licenza di occupazione di suolo pubblico.

Per quanto concerne la RAI, la prefettura riferisce che un comunicato emesso dall'assessorato alla cultura del comune di Terni il 9.11.1994 afferma che il predetto ente avrebbe preteso di « essere esonerato dal pagamento di imposte legittimamente pretese da tutti i comuni d'Italia ».

Il Ministro dell'interno: Coronas.

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante è stato informato di presunte irregolarità avvenute nella fase preelettorale al comune di Brindisi, tramite lettera debitamente firmata dal signor Beniamino Mola ora in possesso dell'interrogante, qui di seguito riportata:

« Assoluto arbitrio dell'Ufficio elettorale nella procedura di richiesta e rilascio dei certificati elettorali. Ampia discrezionalità a favore o ai danni di talune liste, a seconda delle "simpatie" politiche. Alla lista "Lega Italia federale" alle ore 11 di sabato 22 ottobre 1994 (e cioè un'ora prima della scadenza dei termini per la presentazione delle Liste) veniva dichiarato che circa 330 certificati elettorali erano stati ritirati da taluni « delegati di lista » uno o due giorni prima (sic!!!). Ciò è assolutamente falso, tant'è che messi alle strette, i 330 ca. certificati o li hanno prodotti nel giro di pochi minuti o li hanno tirati fuori da qualche cassetto. In entrambi i casi è dimostrato l'assoluto arbitrio che ne ha caratterizzato il procedimento amministrativo, arbitrio che esprimeva le liste "non amiche" a sabotaggio o a rischi di sabotaggi!

Infatti cosa avrebbe potuto obiettare la lista "Lega Italia federale" se i funzionari che ostinatamente sostenevano che i 330 certificati erano già stati ritirati, avessero confermato ad oltranza tale assurda tesi? O se non avessero voluto tirar fuori all'ultimo momento i 330 certificati elettorali? Niente!! Assolutamente niente!! E la lista sarebbe stata esclusa per mancanza di certificati elettorali, senza avere in mano un qualsiasi elemento di cui servirsi per un eventuale ricorso al Tar.

Analogha anomala procedura è stata impiegata per la richiesta dei certificati elettorali, atteso che l'Ufficio ha operato sulla base dei prospetti originali recanti le firme dei sottoscrittori, ricavando fotocopie su cui ha annotato i numeri dei certificati elettorali, numeri indispensabili per la materiale produzione dei certificati stessi. Non è assolutamente ammessa tale procedura sia perché carente di elementari esigenze di trasparenza ed obiettività (data di arrivo della richiesta, numero di protocollo, funzionario ricevente, eccetera) sia perché fortemente esposta a possibili arbitri e/o illeciti, quali, ad esempio, la distribuzione o la sottrazione di uno o più prospetti originali recanti le firme dei Sottoscrittori della lista, o la consegna di certificati in numero inferiore rispetto a quelli richiesti.

Altra anomalia, facilmente verificabile, è che, spesso, le accettazioni di candidatura a consigliere comunale, autenticate da Pubblici ufficiali, sono avvenute in data successiva rispetto alla data in cui i Sottoscrittori hanno sottoscritto il prospetto recante il nome del candidato sindaco e dei 40 candidati al Consiglio comunale.

Ciò proverebbe che alcuni Pubblici ufficiali autenticatori hanno autenticato firme di sottoscrittori su prospetti in bianco e ciò è assolutamente illegale!!!

La lista "Lega Italia federale" si è scrupolosamente attenuta alla legalità, iniziando a raccogliere le firme dei sottoscrittori solo a candidature definite e regolarmente accettate sia dal candidato sindaco che dai candidati consiglieri.

Ciò evidentemente ha rappresentato un ingiusto « svantaggio » rispetto a quelle liste

che hanno potuto beneficiare della compiacenza di taluni Pubblici ufficiali, raccogliendo firme su prospetti in bianco e così beneficiando di un illecito congruo anticipo di tempo rispetto a chi ha dovuto prima individuare tutti i candidati consiglieri e soprattutto il candidato sindaco, per poi procedere a prospetti compilati alla sottoscrizione della Lista da parte dei propri sottoscrittori.

Pare che le Liste numerate dall'Ufficio elettorale con i numeri da 1 a 5 avessero il prospetto, che indicata i nomi dei 40 candidati al Consiglio comunale, tutto in bianco, inclusa la parte che deve indicare il nome del candidato sindaco.

Pare pure che la lista "Brindisi per Brindisi", facente capo ad esponenti del Partito repubblicano (Corrado De Rinaldis Saponaro) e che all'ultimo momento ha appoggiato la candidatura di Gualtiero Gualtieri di Forza Italia, collegandosi a quest'ultima lista, abbia presentato anche presso lo studio del Notaio Narciso (che autenticava le firme dei sottoscrittori) prospetti in bianco, nel senso che non recavano né i nomi dei 40 candidati al Consiglio comunale e meno che mai il nome del candidato sindaco.

Il giorno 14 ottobre 1994 — giornata di sciopero generale — l'Ufficio elettorale e le delegazioni comunali presso cui era possibile autenticare le firme, sono rimasti chiusi. Ciò ha rappresentato un grave danno per quelle liste — come quella della "Lega Italia federale" — che non hanno potuto fare autenticare le firme presso Pubblici ufficiali a pagamento, per carenza di mezzi finanziari.

Né vi è stato recupero di tale giornata di sciopero.

E, tra l'altro, non vi è dubbio alcuno che i funzionari comunali dell'ufficio elettorale e quelli delle delegazioni comunali, abilitati alla autenticazione delle firme, avrebbero dovuto essere procettati, trattandosi di pubblico servizio urgente ed indifferibile!!!

In quel giorno di sciopero, quindi, non è stata garantita la *par conditio* tra le diverse liste.

Ed ancora, il giorno successivo sabato 15 ottobre 1994 si registravano ulteriori atteggiamenti anomali nell'ufficio elettorale comunale. Stranamente detto ufficio risultava "aperto" per alcuni favoriti e "chiuso" per altri, tra cui la "Lega Italia federale"!

Si conoscono per certo i nomi di due funzionari di quell'ufficio che hanno affermato che l'ufficio era chiuso. Come per certi si conoscono i nomi di persone che hanno potuto accedere all'ufficio ed autenticare le firme e quelli di persone che sono state allontanate ed accompagnate fuori dai corridoi dell'ufficio perché "era chiuso" (sic !!!).

Indubbiamente chi ha potuto autenticare la firma quel giorno è stato o favorito o si è visto riconosciuto un suo diritto; mentre chi non ha potuto autenticare la propria firma quel giorno (ed è il caso di candidati della "Lega Italia federale") è stato solo danneggiato.

Sarebbe opportuno controllare quali liste hanno potuto "beneficiare" quel giorno e perché.

Il giorno 17 ottobre 1994 lunedì verso le ore 12 due candidate della lista "Lega Italia federale" si sono recate presso l'ufficio elettorale del comune, ove un dirigente, abilitato alla autenticazione delle firme, nell'atto di autenticare la firma di una delle candidate della lega, ha esordito, in presenza del pubblico, dicendo: "È positivo, è bello che i giovani si avvicinano alla politica, peccato però che abbiate sbagliato simbolo!"

Ogni commento sulla condotta di tale pubblico ufficiale, di cui si conosce il nome, è del tutto superfluo.

Lo stesso funzionario il giorno 22 ottobre 1994 sabato - ultimo giorno utile per sottoscrivere le liste - verso le ore 11,15 impediva ad un sottoscrittore della Lega - di cui si conosce il nome - di autenticare la propria firma in calce alla lista "Lega Italia federale" affermando falsamente che "ormai le sottoscrizioni sono chiuse e non si può più firmare". Ed il nostro sottoscrittore non ha firmato.

Anche questo episodio, di una gravità estrema, dà la misura del clima instaurato

nell'apparato burocratico comunale ai danni della lista "Lega Italia federale".

Nel contempo però lo stesso funzionario si dava un gran da fare per autenticare firme per altre liste e partecipava al coro di altri due funzionari, di cui si conoscono i nomi, che di lì a poco affermavano, a proposito dei 330 certificati elettorali, che questi erano già stati ritirati da delegati della Lega uno, due giorni prima!

Ed ancora presso la Delegazione comunale del Rione Commenda, ove pure si potevano autenticare le firme, un impiegato comunale addetto allo sportello, militante di Rifondazione comunista e che ha nella lista di questo partito come candidato al Consiglio comunale suo figlio o un parente stretto, nel corso di tutta la fase di autenticazione delle firme dei sottoscrittori, si è attivato freneticamente, abbandonando spesso lo sportello, per avvicinare ingnari passanti, numerosi per la presenza proprio di fronte all'Ufficio della delegazione di un Mercato rionale, inducendoli ad entrare nell'Ufficio per autenticare la firma a favore della lista di Rifondazione comunista. Lo stesso svolgeva pubblicamente nei locali dell'Ufficio vera e propria propaganda politica, tentando di influenzare altri sottoscrittori di altre liste spesso mettendo in difficoltà il funzionario di quella delegazione, abilitato alla autenticazione delle firme - persona questa molto seria e scrupolosa - il quale un giorno accortosi che sul prospetto di Rifondazione comunista mancava il nome del candidato Sindaco, in presenza del sottoscritto esordì dicendo "Io non voglio perdere il posto per loro!" e provvide a scrivere di suo pugno su detto sprospetto il nome del candidato Sindaco di Rifondazione comunista.

Presso la Delegazione comunale del Rione Paradiso si è registrata analoga anomala situazione per la presenza ingombrante in quegli uffici di un funzionario comunale, abilitato alla autenticazione delle firme, nella duplice veste di Pubblico ufficiale e di padre di una ragazza candidata al Consiglio comunale per una Lista civica. Secondo voci da verificare in quella delegazione solo due liste avrebbero fatto il

pieno di firme, per altro apposte su prospetti o già pre-firmati altrove o su prospetti in bianco.

Sempre nel quartiere Paradiso si dice che una ragazza abbia raccolto firme in un palazzo di cui si conosce la ubicazione esatta, firme che sarebbero state autenticate a posteriori dal funzionario di cui al punto II).

Un candidato della Lega ha riferito che il fidanzato della figlia è stato per così dire costretto a firmare in una palestra a favore della lista capeggiata da un esponente socialista, senza che vi fosse presente un Pubblico ufficiale e sotto una forte pressione psicologica (la minaccia di non poter più giocare in palestra, pare).

Un giovane candidato al Consiglio comunale per la Lega, che già alcuni giorni prima aveva autenticato la propria firma di accettazione della candidatura, veniva indotto, quasi plagiato da un funzionario dell'Ufficio elettorale comunale al punto che, incontrato il sottoscritto, dopo qualche giorno, manifestava la sua intenzione di rassegnare le dimissioni dalla candidatura a Consigliere comunale e confidava il nome del Funzionario comunale che, non essendo riuscito in un primo momento a dissuaderlo dall'accettare la candidatura della Lega, era poi intervenuto su suo padre, con discorsi irripetibili e calunniosi e che il padre lo induceva con maniere forti ad uscire dalla lista "Lega Italia federale".

Dopo un lungo colloquio col sottoscritto, il candidato si convinceva delle strumentalizzazioni poste in essere da quel funzionario e riconfermava la sua volontà a rimanere candidato per la Lega. Di quel funzionario si conosce il nome.

Un altro candidato di spicco di una lista civica si dice abbia raccolto firme in alcuni condomini, senza la presenza di un Pubblico ufficiale. I prospetti così pre-fabbricati sarebbero stati autenticati da due funzionari comunali compiacenti. Di tutti si conoscono i nomi.

Dall'esame dei prospetti della lista "Lega Italia federale" si evince che in almeno due casi una inspiegabile pressione sia sopraggiunta nel momento della firma

la quale risulta stroncata a metà come se fosse sopravvenuto una sorta di infarto a colpire il sottoscrittore che è da ritenere liberamente si sia recato nell'Ufficio comunale.

Cosa esattamente sia accaduto è facile intuire !!!

Presso la Delegazione comunale del Quartiere Casale ancora più clamorosa è stata la campagna "tutta personale" condotta da un Funzionario comunale contro la Lega.

Si dice che quel funzionario abbia lavorato, pare, a tempo pieno, a favore della lista del Partito popolare italiano (ex DC).

Li è accaduto, per esempio, che un simpatizzante della Lega - di cui si conosce il nome - recatosi ivi Giovedì 20 ottobre 1994 verso le ore 17 per sottoscrivere a favore della lista "Lega Italia federale" è stato indotto, con discorsi fumosi e perfidi, da quel Funzionario comunale a sottoscrivere la lista del Partito popolare italiano invece che quella della Lega.

Con esito negativo per quel funzionario, perché il nostro si è rivelato preparato e convinto !!!

Sempre lo stesso pomeriggio, alcuni simpatizzanti della Lega, provenienti dal vicino complesso dell'ex Collegio Tommaso, giunti negli uffici della Delegazione Casale per sottoscrivere la lista "Lega Italia federale", venivano prima depistati dallo stesso funzionario, il quale, tra l'altro, affermava che la Lega non era presente a Brindisi e che magari volevano firmare per il Partito popolare italiano. Intanto la situazione si surriscaldava ed il Funzionario comunale prima diceva che non vi erano più prospetti della Lega su cui firmare e poi, messa alle strette dai nostri simpatizzanti, affermava di non ricordarsi dove i prospetti li aveva conservati ed infine, minacciata di ricorso alle Forze dell'ordine, fingeva di ricordarsi e li tirava fuori da un armadio. Succedeva così quanto, forse, nell'assenza di controllo, si era più volte verificato ai danni della lista della Lega.

Tentativi di depistaggio, disinformazione disonesta, abuso del proprio ruolo, melafede verso umili cittadini, e forse qualcos'altro di molto più grave !

Altro inspiegabile mistero tutto da chiarire: il black out verificatosi nella zona centro della città il giorno 20 ottobre giovedì tra le ore 18 e le ore 19,30. Al primo black out il Responsabile dell'ufficio elettorale ebbe a dichiarare che per quella sera tutte le operazioni erano sospese e fu così che alcuni sottoscrittori della Lega dovettero andare via senza poter autenticare la loro firma.

Sta di fatto invece che l'Ufficio quella sera operò, ed a pieno ritmo, tant'è che il sottoscritto recatosi verso le ore 19,40 riscontrò che numerosissimi cittadini riuscivano ad autenticare le loro firme proprio presso la scrivania di quel Funzionario che aveva effermato che per problemi tecnici quella sera l'Ufficio elettorale non avrebbe funzionato.

Presso la Delegazione Perrino avveniva poi che il funzionario abilitato alla autenticazione nelle firme, inspiegabilmente, per alcuni giorni ed in determinate ore, non fosse reperibile, pare perché chiamato presso l'ufficio elettorale del comune e che lo stesso abbia per talune liste autenticato le firme, fuori dal normale orario per il pubblico.

Ed ancora, secondo voci attendibili, si dice che un ragazzo di cui si conosce il nome abbia raccolto firme in un palazzo sito al Casale (si conosce l'indirizzo) senza la presenza di un pubblico ufficiale, a favore di una determinata lista.

Ed ancora da rimarcare la ampia discrezionalità, se non l'arbitrio, di cui hanno abusato alcuni funzionari comunali, preposti alla autenticazione delle firme, in presenza di carte di identità scadute.

A seconda degli umori, a seconda delle simpatie politiche e non, a seconda delle convenienze, a seconda della personalità e del grado di amicizia del sottoscrittore questo o quel personaggio politico, essi hanno ritenuto di potere o non potere applicare la legge, autenticando o non autenticando, a loro discrezione, a loro piacimento, secondo il più puro arbitrio. È eclatante quanto accaduto a due sottoscrittrici della Lega presso lo stesso ufficio, presso lo stesso funzionario il quale, trovatosi di fronte a carte di identità, en-

trambe scadute, in tempi diversi, ha consentito ad una di poter sottoscrivere ed all'altra di non poterlo fare.

L'unica differenza tra i due casi è consistita nel fatto che chi ha protestato, magari alzando un po' la voce, è riuscita ad autenticare e chi, più garbatamente ha preso atto in silenzio che il proprio documento era scaduto, non lo ha potuto fare.

Ogni commento sulla condotta di siffatto Pubblico ufficiale è veramente superfluo.

Altro grave episodio su cui la magistratura non ha ancora potuto indagare solo perché non informata in tempo dal sottoscritto è quello riferito al sottoscritto da un Dirigente della Lega il quale ha affermato di avere ricevuto, poco prima che scadesero i termini per la presentazione delle liste, insistenti pressioni da parte di personaggi istituzionali importanti, finalizzate a "far ritirare la Lega" dalla competizione elettorale. Il Dirigente della Lega ovviamente non ha accettato dette pressioni anzi ha incoraggiato il sottoscritto ad andare avanti regolarmente -:

se non ritenga di predisporre con urgenza adeguata ispezione ministeriale per verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, comprendenti la raccolta ed autentica delle firme nonché la procedura di rilascio dei certificati elettorali. (4-05214)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con preghiera di risposta scritta.

Si risponde.

In occasione delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, il comune di Brindisi, allo scopo di facilitare le operazioni di autentica delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati, ha disposto l'apertura ininterrotta degli uffici comunali sia presso la sede del Palazzo Municipale sia presso tutte le delegazioni cittadine e presso la frazione Tutturano, conferendo, all'uopo, apposita delega a funzionari ivi in servizio.

Risulta che tali operazioni, nonché quella del rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, si sono svolte nel ri-

spetto delle norme, senza che venisse prospettata al comune stesso irregolarità alcuna.

Risulta, inoltre, che la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione della lista « Lega Italia Federale » avanzata dal sig. Beniamino Mola, contestualmente al gravame, è stata respinta dal TAR Puglia e che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, che aveva disposto il sequestro delle liste e dei relativi atti di sottoscrizione, a seguito di denuncia presentata dal predetto, ha successivamente restituito al comune la documentazione, non essendo emersa irregolarità nel comportamento dei funzionari preposti al ricevimento e custodia delle liste elettorali.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

SAIA. — Al Ministro dei lavori pubblici.
— Per sapere — premesso che:

a seguito delle recenti perturbazioni atmosferiche che, anche se in minor misura rispetto alle regioni del Nord-Italia, hanno colpito anche l'Abruzzo, la provincia di Pescara ha disposto la chiusura al traffico del ponte sul fiume Fino;

da tale provvedimento derivano gravi danni alla popolazione delle zone interne di quella parte della provincia di Pescara ed in particolar modo a studenti e lavoratori pendolari che, per poter raggiungere le città della costa devono allungare il percorso di oltre 15 Km;

in questo senso i più penalizzati sono i cittadini dei comuni di Picciano ed Elice i quali, tra l'altro subiscono l'ulteriore penalizzazione derivante dal crollo del ponte sul fiume Tavo, avvenuto nell'aprile 1992 e che non è stato ancora ricostruito, che ha provocato l'interruzione della Statale Vestina, la cui viabilità è stata poi ripristinata temporaneamente dalla posa di un ponte provvisorio in legno che rappresenta ancora l'unica via di transito;

malgrado numerose interrogazioni che hanno messo in luce questo grave

esempio di inefficienza rappresentato dal fatto che l'ANAS, dopo circa 3 anni non ha ancora ricostruito il ponte sul fiume Tavo e mantiene ancora il ponte di legno, per l'affitto del quale sembra venga pagata una grossa cifra giornaliera;

in risposta ad una precedente interrogazione dello scrivente in merito alla vicenda del fiume Tavo, il Ministro rispondeva che la viabilità era assicurata dal predetto ponte di legno;

attualmente la situazione si è ulteriormente aggravata per il fatto che su questo ponte precario è stato vietato, per motivi di sicurezza, il transito di mezzi pubblici e di automezzi pesanti;

questo fatto, se coniugato con la chiusura del ponte sul fiume Fino, che ha reso intransitabile anche il percorso alternativo della strada della « Bonifica del Fino », ha reso ancora più precaria la viabilità complessiva della zona arrecando danni ai lavoratori, agli studenti, alle attività commerciali di una zona cronicamente penalizzata da collegamenti e viabilità insufficienti —:

se sia a conoscenza del fatto che il ponte precario sul Tavo, lungo la S.S. Vestina, è stato interdetto al traffico pesante ed ai mezzi pubblici;

se sia vero che tale ponte precario comporta all'ANAS l'esborso di una ingente cifra per il suo noleggio e se è così, quale ne è il costo giornaliero;

se sia a conoscenza del fatto che di recente è stata interrotta la viabilità sulla Strada della Bonifica che rappresentava per molti il percorso alternativo per raggiungere i centri della costa;

se non ritenga ormai insostenibile tale situazione e se non si ritenga necessario provvedere al più presto a ricostruire il ponte crollato sul fiume Tavo e ripristinare quindi una condizione di normale viabilità su una delle più frequentate strade statali abruzzesi, la S.S. Vestina;

se non intenda, una volta per tutte, affrontare in modo deciso e complessivo,

l'annoso problema della viabilità su tutta l'area Vestina, convocando un incontro al Ministero con i vari enti interessati, (ANAS, provincia di Pescara, comuni, Consorzi di Bonifica, comunità montane), al fine di elaborare un piano che porti, nel più breve tempo possibile a risolvere un problema che penalizza da sempre i cittadini di questa parte della provincia di Pescara e che rallenta fortemente l'economia e lo sviluppo di queste aree interne ed anche di alcune importanti cittadine di questa zona. (4-05540)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, l'ANAS rende noto che i lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Tavo al Km. 15+180 della SS. 151 danneggiato a seguito dell'alluvione dell'aprile 1992, furono affidati, tramite trattativa privata, dalla Azienda stessa alla impresa CO.GE.CO.*

Successivamente l'ANAS ha revocato l'affidamento suindicato ed è stata indetta nuova gara d'appalto nella quale è risultata vincitrice l'impresa FIMES S.r.l. I relativi lavori sono stati consegnati a quest'ultima in data 12.1.1995.

Nel frattempo l'Impresa CO.GE.CO. ha presentato ricorso, contro la revoca dell'affidamento a trattativa privata, per cui il ricorso stesso è attualmente all'esame dell'apposita Commissione ex articolo 6 decreto-legge 26.05.1995 n. 193.

L'ANAS fa presente che per la durata dei lavori il traffico è stato comunque assicurato a mezzo del Ponte Bailey che aveva inizialmente una portata di 40 t. successivamente elevata a 70 t. e pertanto l'interdizione al traffico è solamente per i limiti di sagoma.

Per quanto attiene infine l'interruzione della viabilità sulla strada della bonifica, la stessa strada non è di competenza dell'ANAS ma ricade sotto la sorveglianza della Provincia.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

SAIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-02527 del 26 luglio 1994 l'interrogante rappresentava la necessità che l'ENAS procedesse a realizzare una variante che consentisse di deviare l'intenso traffico della SS 16 Adriatica fuori dell'abitato del comune di Francavilla al Mare (CH) al fine di evitare pericoli e disagi ai cittadini del suddetto comune e danni agli operatori turistici ed all'economia complessiva di questa cittadina che ha nel turismo la principale fonte di reddito;

L'ENAS ha già da tempo studiato un percorso alternativo su cui realizzare la variante di circonvallazione, ma tale progetto, se attuato così come è stato tracciato, secondo opinione diffusa di organizzazioni di agricoltori, di associazioni ambientaliste e di amministratori, arrecherebbe altri danni all'ambiente, al paesaggio, alle importanti attività agricole della zona che verrebbe attraversata, per cui si rende necessaria una revisione del progetto per variare il tracciato della circonvallazione in modo da recare meno danni: ciò ferma restando la necessità, comunque, di realizzare la variante che consenta di togliere il traffico dall'abitato di Francavilla al Mare —:

se non ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'ENAS per sapere a che punto si trova il progetto di realizzazione della circonvallazione della SS 16 nel comune di Francavilla al Mare, per valutarne la compatibilità con l'ambiente e con le attività circostanti e per valutare anche se non sia più opportuno progettare un tracciato alternativo che sia più compatibile con le attività agricole della zona e con il paesaggio. (4-07437)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Compartimento ANAS con sede in L'Aquila, si riferisce che il progetto di massima della variante di Francavilla al Mare, dell'importo di lire 228.172.000.000 con congiungimento della variante di Pescara con la variante di Ortona, dell'estesa di Km. 16+590, è stato redatto in data 25/2/1989 N. 6282 dal Com-*

partimento stesso ed è stato esaminato con parere favorevole dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS con Voto n. 394 del 12/4/1989.

In merito si erano espressi favorevolmente:

1) La Regione Abruzzo ai sensi degli artt. nn. 82 e 83 del DPR n. 616/1977, con nota n. 1060/BN-CH-35 del 4/10/1988;

2) la Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 46/35 del 4/5/1987;

3) il Comune di Pescara con delibera del Consiglio Comunale n. 1084;

4) il Comune di Francavilla a Mare con delibera del Consiglio Comunale n. 180 dell'11/7/86 ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1987;

5) il Comune di Ortona con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 28/4/1987 ai sensi dell'articolo n. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1987;

6) il Ministero Beni Culturali ed Ambientali ai sensi della Legge 8/8/85 n. 431, con nota n. 6398 del 31/8/1988;

7) la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, con nota n. 3058 del 13/10/1988;

8) l'Ufficio del Genio Civile di Chieti con nota N. 417 del 7/2/1989;

9) il 30 Comando Territoriale della Regione Centrale, con nota n. 2324/8632 del 7/4/1989;

10) Direzione Coordinamento Territoriale LL.PP. con nota n. 117 del 17/6/1992.

Al fine di impegnare le risorse finanziarie disponibili è stato redatto il progetto del 1° stralcio esecutivo del tratto tra la variante di Pescara e lo svincolo di raccordo alla S.S. n. 263 «di Val di Foro» ad una sola carreggiata della lunghezza di KM. 8+902,

per il quale le caratteristiche plano-altimetriche restano quelle previste nel progetto di massima.

Il suddetto progetto-stralcio esecutivo, redatto in data 27/11/91 n. 426-bis, dell'importo di lire 115.000.000.000, delle quali lire 88.000.000.000 per lavori a misura e lire 27.000.000.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato esaminato con parere favorevole dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS.

In seno al suddetto 1° stralcio è previsto l'ammodernamento e la sistemazione dell'asta di raccordo tra la variante di Pescara e la S.S. n. 16 nonché il completamento dello svincolo di collegamento sulla S.S. 16 in località S. Silvestro, che attualmente è privo della rampa Pescara-Ancona.

Sulla costruzione della predetta rampa si sono espressi favorevolmente:

1) Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 con delibera del Consiglio Regionale n. 128/9 del 23/10/1989;

2) Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, con nota n. 8312/BN PE 28 del 19/10/1989;

3) 3 Comando Militare Territoriale della Regione Centrale, con nota n. 1823/8632 del 14/2/1991;

4) Comune di Pescara, con delibera Consiliare n. 405 del 4/8/1987;

5) Soprintendenza ai Beni Ambientali dell'Aquila ai sensi della legge 8/8/1985 n. 431, con nota n. 34032 del 12/9/1990;

6) Direzione Coordinamento Territoriale LL.PP. con nota n. 116 del 17/6/1992;

7) Ufficio del Genio Civile di Pescara - Servizio Idrografico, con nota n. 545 del 29/01/1992;

8) Ministero Beni Culturali e Ambientali, con nota n. 1946 II G del 14/09/1992;

9) Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, con nota n. 05878 del 30/01/1992;

10) Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, con nota n. 412 dell'8/2/1992.

Alcune proteste di cittadini ed organizzazioni ambientali, raccolte dagli Amministratori di Francavilla, avevano portato alla Delibera Consigliare del Comune di Francavilla al Mare n. 50 del 28/2/1992 con la quale si richiedeva un incontro con il Dirigente Compartimentale per illustrare le ragioni delle riserve manifestate sul tracciato approvato.

Nell'incontro avvenuto il giorno 10/3/1992 il Capo del suddetto Compartimento si era reso disponibile ad esaminare la possibilità di approvare lievi variazioni plano-altimetriche al tracciato già approvato limitatamente al primo tratto tra l'innesto con la variante di Pescara e lo svincolo con la SS. n. 152, per una lunghezza di circa 3.000 metri, invitando il Comune di Francavilla a formalizzare con una delibera la richiesta avanzata.

Con successiva delibera del 31/3/92 n. 76 lo stesso Comune faceva voti di ritenere indispensabile la modifica al tracciato della variante A.N.A.S. con lo scopo di ridurre gli aspetti « negativi » dell'attuale progetto, nel rispetto dei tempi previsti e nei limiti dei finanziamenti già assegnati. Contrariamente a quanto sopra manifestato, successivamente sia l'Amministrazione Provinciale di Chieti che il Comune di Francavilla al Mare, rispettivamente con nota n. 1532 del 17/6/1994 e n. 12499 del 27/6/1994, hanno sollecitato la realizzazione della variante per i noti problemi di pericolosità ed inquinamento dell'attuale tracciato della SS. n. 16. Lo stesso Comune di Francavilla al Mare con la nota di cui sopra ha fatto presente che il tracciato doveva rimanere quello del progetto già approvato.

Successivamente tale richiesta del Comune era stata ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 147 del 27/12/1994, reso esecutivo dal CORECO. con provvedimento n. 31713 del 30/01/1995.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

SALES, DE SIMONE, TRIONE, SCERMINO, CALVANESE e MATTINA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

la chiesa di S. Giovanni Battista nel comune di Angri (SA) è stata duramente colpita dal terremoto del 23 novembre 1980;

l'opera di restauro è da tempo ultimata e nonostante ciò la chiesa non è stata ancora riaperta al pubblico;

la chiesa rappresenta un grande patrimonio artistico, storico e architettonico —

quali siano i motivi che impediscono a 14 anni dal terremoto la riapertura della chiesa;

quali siano le iniziative dei ministeri interessati per accertare eventuali omissioni o gravi inadempienze nell'opera di ricostruzione da parte delle autorità competenti, e per consentirne la riapertura al culto nel più breve tempo possibile.

(4-04919)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno ed Avelino, si riferisce quanto segue.*

Con finanziamento dell'anno 1987, il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, assegnava un primo stanziamento di fondi per il completamento di lavori strutturali e restauri interni della Collegiata di S. Giovanni Battista in Angri per un importo complessivo di Lire 850.000.000 a fronte di un progetto generale di importo pari a Lire 1.480.000.000.

Il primo lotto, eseguito in affidamento dalla predetta Soprintendenza, articolato nel seguente quadro economico finale:

lavori architettonici Lire 616.505.750;

somme a disp. per indagini geologiche, restauro tele e cassettonato e oneri tecnici Lire 233.494.250;

ha consentito l'esecuzione di imprescindibili opere di consolidamento della na-

vata centrale, delle coperture, del restauro del pregevole cassettonato ligneo e di impianti elettrici.

I lavori, iniziati nell'anno 1988 sono stati ultimati il 3.1.1992.

Con tali lavori, tuttavia, non si riusciva a riaprire la Chiesa al culto, in quanto risultava necessario completare il restauro delle navate laterali e del transetto, nonché della sagrestia.

Nell'anno 1992 tanto il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, quanto il Ministero per BB.CC.AA. prevedevano, all'interno di propri programmi — legge 219/81 per l'uno, Fondi Ordinari A.F. 92 per l'altro, — due ulteriori lotti di Lire 200.000.000 complessivi ciascuno, il cui stato di esecuzione è il seguente:

lotto Provveditorato - Opere in affidamento alla Soprintendenza menzionata lavori aggiudicati alla ditta « Credentino di Napoli » con gara del 11.3.93.

I lavori, di cui la citata Soprintendenza è affidataria per la Direzione, sono stati consegnati in data 4.1.94, sospesi il 17.2.94 per la redazione di una perizia di variante e successivamente ripresi in data 14.11.94 e riguardano il completamento di alcuni consolidamenti del transetto e dell'abside e la ripresa di stucchi e decorazioni. Detti lavori sono stati ultimati in data 6/3/95 e sono in corso le procedure per la relativa collaudazione.

Circa i lavori di cui al programma Ministero BB.CC.AA. - decreto ministeriale 5.5.1992 A.F. 1992, si comunica che gli stessi non hanno ancora avuto inizio, tanto per l'anzidetto perfezionamento delle procedure di collaudo del Provveditorato, quanto perché è stato necessario apportare una sostanziale variazione alla relativa perizia di spesa (perizia n. 2212 di rep. del 17.3.1995 approvata dalla Soprintendenza stessa con D.S. n. 2747 del 17.3.1995).

Questa perizia, il cui importo complessivo è di Lire 200.000.000, prevede lavori di rifinitura e restauro dell'intera chiesa quali tinteggiature, pavimenti, impianti elettrici, cornici, ecc.; con tali lavori, si prevede la riapertura della Chiesa in tempi ragionevolmente brevi.

SANZA e D'AIMMO.— Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la grave catastrofe che ha colpito le regioni nord occidentali della penisola pone al Governo l'ennesimo e irrisolto interrogativo su cosa si poteva fare per prevenire catastrofi e per evitare nuovi lutti al paese;

l'allarme delle amministrazioni centrali è scattato in ritardo, soccorsi sono partiti in modo caotico a dispetto di quanto si era propagandato in tempi recenti in occasioni di esercitazioni di prevenzione;

sembrava che le calamità di diversa natura (terremoti, inondazioni ecc.) abbattutesi sul « bel paese » avessero permesso finalmente alle amministrazioni dello Stato preposte alla prevenzione ed ai soccorsi di raggiungere un buon livello tecnico nella qualità e nella tempestività dell'intervento. Ma, osservando ciò che è accaduto in queste ore nell'Italia del nord dimostra che si fanno purtroppo passi indietro;

per decenni anche in zone considerate culturalmente evolute si sono saccheggiate risorse naturali, distrutto il patrimonio boschivo, favorito la speculazione edilizia. Inascoltato è stato l'appello degli ambientalisti per un giusto equilibrio tra la natura e l'intervento dell'uomo —:

quali sono stati gli ingiustificabili motivi che hanno portato il Ministero dell'interno e la sua Direzione generale della Protezione civile ad intervenire con gravissimo ritardo;

quale risposta si dà al sindaco di Genova che giustamente denuncia che ad ogni temporale in quell'area del paese si è costretti a raccogliere morti e feriti in quanto non si dà corso al piano di riassetto idrogeologico;

se sia concepibile che in una cittadina di 23.000 abitanti come Albenga dopo giorni di pioggia, si faccia giungere una sola idrovora;

perché mai i mezzi anfibi della Marina militare si sono messi in movimento con tanto ritardo;

a chi competeva nel Ministero dell'Interno dare ascolto all'allarme preannunciato dai prefetti di quelle province e sostenere le azioni di soccorso da questi richieste. (4-04867)

RISPOSTA. — La S.V. unitamente all'Onorevole D'Amico, ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In occasione degli eventi alluvionali verificatisi il 5-6 novembre 1994, la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi si è attivata con assoluta tempestività alle prime segnalazioni gestendo e coordinando, presso il Centro Operativo, l'impiego di mezzi e di uomini del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle zone colpite, ponendo le proprie strutture e risorse a disposizione delle autorità centrali e periferiche coinvolte nell'emergenza nonché inviando propri funzionari presso la Sala Operativa del Dipartimento della Protezione Civile

Al riguardo, vi è da precisare che l'attività di coordinamento a livello centrale si rende necessaria quando, considerata l'intensità e l'estensione dell'evento, come nel caso di specie, occorre allertare le forze organiche ed i mezzi dei vigili del fuoco di altre Province, oltre che quelli delle Province interessate dall'emergenza.

Naturalmente questa fase di allertamento è immediatamente successiva a quella di primo soccorso, in quanto nasce da una valutazione, da effettuarsi in loco, sulla dimensione dello scenario incidentale, ed i suoi tempi sono inevitabilmente legati alle necessarie esigenze organizzative.

Con pari tempestività si sono adoperati i Prefetti delle Province colpite dal fenomeno alluvionale, nella loro veste di organi provinciali di protezione civile, impegnandosi nel coordinamento del personale, dei mezzi, delle risorse e delle strutture esistenti e disponibili sul territorio che, seppur pre-

viamente censiti nei piani provinciali di protezione civile, nella maggior parte dei casi sono quasi sempre inferiori al fabbisogno reale.

Gli eventuali ritardi, nella fase di primo intervento, da parte del personale dei vigili del fuoco, sono stati causati, per la maggior parte dei casi, dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno reso difficoltosi e inagibili i percorsi ai mezzi di soccorso.

Tuttavia, a seguito dell'avvenuto allertamento, i vigili del fuoco sono intervenuti con il massimo impegno di organico e di mezzi che l'attuale dotazione consente.

Pertanto, l'aver previsto per il Comune di Albenga una sola idrovora così come evidenziato dalla S.V. nell'interrogazione cui si risponde, è dovuto alla necessità di distribuire in maniera equa le risorse strumentali disponibili sul territorio alluvionato ed è stato frutto di valutazioni tecniche che facevano ritenere sufficiente almeno in una prima fase, l'utilizzo di una sola idrovora.

Per quanto riguarda la denuncia del Sindaco di Genova, incentrata sull'esigenza di eliminare o comunque ridurre quei fattori di rischio connessi alla difficile situazione complessiva del territorio genovese, occorre far presente che la Regione e la Provincia nell'ambito della loro funzione di indirizzo, hanno individuato quale obiettivo prioritario in materia di difesa del suolo, la redazione e l'adozione dei Piani di Bacino, già contemplati dalla Legge n. 493/93.

Nella convinzione che l'adozione di tali piani consentirà l'acquisizione di un proficuo strumento di governo del territorio, in grado di assicurare, tra l'altro, un efficace e razionale utilizzo delle risorse complessivamente disponibili a fronteggiare i fenomeni di dissesto, la Giunta provinciale, cui la Legge regionale n. 9/93 attribuisce i compiti operativi seguendo un programma di priorità in data 21/12/1994 ha deliberato di affidare a cinque professionisti esterni l'incarico di svolgere studi propedeutici alla redazione di Piani di Bacino stralcio.

Poiché i citati eventi alluvionali hanno confermato la particolare criticità di alcune zone del territorio provinciale, nel cui ambito viene ripetutamente posta a rischio la stessa incolumità fisica degli abitanti, in

questa prima fase di studio è stata rivolta l'attenzione ai seguenti bacini: Leiro, S. Pietro, Branega; Varenna; Verde; Bisagno; Chiaravagna.

Pur nella consapevolezza che tale iniziativa non rappresenta certo una soluzione esaustiva a tutti i problemi connessi all'assetto idrogeologico del territorio genovese, si ritiene, tuttavia, che sia stato compiuto un passo significativo verso un approccio che consenta il raggiungimento di tangibili soluzioni.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

SBARBATI. — Al Ministro dell'interno.
— Per conoscere — premesso che:

alle elezioni del 20 novembre 1994 per il consiglio comunale di Pescara, nella lista denominata « Forza Italia » collegata al candidato eletto sindaco ingegnere Carlo Pace, è stato candidato ed eletto il dottor Bernardo Siega, vice questore presso la questura di Pescara;

in considerazione della particolare posizione del nominato dottor Bernardo Siega rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2, 5, 6, 7, legge 23 aprile 1981, n. 154, in data 22 dicembre 1994 il signor Rudy D'Amico candidato primo dei non eletti nella lista recante il contrassegno « sole che ride tagliato con una dicitura Verdi e Alternativi », chiedeva chiarimenti al signor questore di Pescara;

in data 9 gennaio 1995 reiterava la domanda e nella risposta il questore di Pescara la dichiarava inaccoglibile, perché a suo parere, non risultava provato l'interesse legittimo giuridicamente rilevante e non emergevano le motivazioni che avevano determinato la richiesta;

in data 19 gennaio 1995 il D'Amico contestava tale risposta, documentando ad ogni buon fine il suo interesse tutelabile e infine in data 27 gennaio riceveva nuova comunicazione con la quale veniva reso edotto del fatto che il dottor Bernardo Siega era stato collocato in aspettativa speciale per la durata della campagna eletto-

rale ai sensi dell'articolo 81, legge 1° aprile 1981, n. 121, e delle facoltà di accesso che gli veniva riconosciuta con le modalità indicate nei documenti amministrativi;

con deliberazione 22 dicembre 1994, n. 199, il consiglio comunale di Pescara, all'unanimità dei presenti, procedeva alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale con accertamento delle condizioni di eleggibilità e delle surroghe;

con deliberazione consiliare n. 200 di pari data, il sindaco procedeva alla comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81, dei componenti della giunta comunale, tra i quali il dottor Bernardo Siega dimessosi da consigliere comunale in data 14 dicembre 1994. Da tutto ciò appare evidente che è in discussione il fondamentale principio della tutela della genuinità della volontà elettorale così come garantito dalla legge n. 154 del 1981; essendo altresì evidente che le istituzioni preposte hanno tenuto nella fattispecie un comportamento di discutibile chiarezza e diligenza —:

se non ritenga di disporre con urgenza un'ispezione al fine di accertare se le ultime elezioni per il consiglio comunale di Pescara si sono svolte con la partecipazione di un candidato in condizioni di ineleggibilità, correlata all'esercizio di funzioni idonee ad influire sul regolare svolgimento dei comizi elettorali e sulla volontà degli elettori, in quanto tale causa di ineleggibilità, proprio perché con presunzione *iuris et de iure* idonea ad influire sul regolare svolgimento dei comizi elettorali e sulla volontà degli elettori non solo non appare suscettibile di convalida o di sanatoria a seguito di dimissioni, ma nel vigente sistema di elezione diretta del sindaco ha indubbiamente inficiato il risultato elettorale complessivo;

se non intenda verificare con urgenza se l'aspettativa speciale elettorale ex articolo 81 legge n. 121 del 1981 di cui si è in concreto avvalso il dottor Siega oltre ad essere irrilevante in relazione a quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981 che ha

una ratio diversa ed un meccanismo molto più rigoroso, è stata concessa in violazione della vigente normativa;

se non intenda infine adottare, per quanto di sua competenza, tutti i doverosi atti di autotutela della pubblica amministrazione e quindi di decretare lo scioglimento del consiglio comunale di Pescara. Tale ultimo provvedimento appare dovuto tantopiù se si consideri che il consiglio comunale di Pescara, eletto nel novembre 1993, era stato sciolto per vizi formali delle elezioni che nessuna influenza, nemmeno indiretta, avevano avuto sulla genuina volontà di espressione degli elettori.

(4-07657)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Il dott. Bernardo Siega, funzionario della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Pescara, è stato eletto consigliere comunale di Pescara nelle consultazioni amministrative del 20 novembre 1994 ed ha rinunciato, peraltro, alla predetta carica prima della convalida degli eletti da parte del rinnovato organo consiliare.

Al fine di eliminare, comunque, la causa di ineleggibilità sussistente nei suoi confronti, l'interessato, all'atto della formalizzazione della propria candidatura, si è avvalso dell'istituto dell'aspettativa speciale prevista dalla legge 1° aprile 1981 n. 121.

Successivamente il dott. Bernardo Siega, nel frattempo trasferito alla questura di Teramo, è stato nominato assessore presso il predetto ente locale.

La normativa in materia di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, prevedendo in ogni caso l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stabilisce che gli interessati cessano dalle predette cariche all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore ed al loro posto subentra il primo dei non eletti.

Sull'intera vicenda si è altresì pronunciato il Tribunale Civile di Pescara, con sentenza del 10 marzo 1995, depositata il 20 marzo 1995 e che non risulta impugnata in grado di appello, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso elettorale per la declaratoria di ineleggibilità dell'interessato, ha respinto l'eccezione di incompatibilità del dott. Bernardo Siega alla carica di assessore, tenuto conto che al momento della nomina sussistevano nei confronti dell'interessato le condizioni di eleggibilità e di compatibilità richieste dalla vigente normativa in materia.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

SBARBATI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge 21 ottobre 1994, n. 584, ha differito il termine per le denunce dei pozzi dal 5 agosto 1994, come originariamente previsto dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, al 30 giugno 1995;

le denunce riguardano tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, e vanno presentate dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio;

la proroga al 30 giugno 1995 è stata motivata dal ritardo con cui si sono svolte le operazioni di predisposizione e diffusione della modulistica e delle relative istruzioni per gli operatori;

gli agricoltori interessati da queste procedure hanno incontrato molte difficoltà, anche per la mancanza di precise direttive da parte delle regioni, tanto che molto probabilmente, allo stato attuale, sarà difficile un'applicazione omogenea di tale normativa in tutto il territorio nazionale;

una nuova proroga non avrebbe alcuna conseguenza sia per la protezione dell'ambiente, sia per quanto concerne la tutela della salute pubblica —:

se non si ritenga opportuno e necessario prorogare la denuncia dei pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, al 31 dicembre 1995. (4-11290)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che il differimento dei termini al 31 dicembre 1995 per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n. 275 è previsto nel decreto-legge 24 luglio 1995, n. 296, all'articolo 15, comma 1, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.*

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

SCALIA e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

l'indisciplinato evolversi del trasporto merci su gomma ha provocato in Italia gravi problemi alla circolazione e decretato definitivamente l'insufficienza di alcuni tratti del nostro sistema viario;

il trasporto su gomma in Italia è tra le principali cause d'inquinamento atmosferico;

sono sempre di più gli incidenti stradali che vedono coinvolti camion;

i Governi italiano ed europeo stanno lavorando per ordinare e ridurre il trasporto delle merci su gomma;

uno studio condotto dall'American Association of State Highway Officials (ASSHO) dimostra con matematica precisione che il danno provocato alle infrastrutture stradali dal passaggio di un mezzo pesante sono 67.000 volte maggiori di quelle provocate da un'autovettura;

risulta che la Società autostrade spa del gruppo IRI abbia stipulato con piccoli trasportatori o consorziati o con apposite

società (Es. «Fai service») convenzioni Viacard che consentono di pagare i pedaggi autostradali in maniera differita;

in particolare risulta che ai soci della Fai service è consentito il pagamento dei pedaggi autostradali addirittura dopo 60 giorni dall'ultimo passaggio effettuato nel mese di riferimento —:

per quale motivo la società autostrade abbia concesso le dilazioni di pagamento;

quali provvedimenti si intendano adottare per arrestare questo provvedimento che aggrava ulteriormente la situazione ambientale e il traffico nel nostro paese. (4-06579)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS riferisce che per quanto riguarda le modalità di riscossione del pedaggio autostradale da parte della Società Concessionaria, nella fattispecie del differimento del pagamento, l'Azienda non può interferire; ciò alla luce delle regole stabilite nell'atto convenzionale stipulato con la concessionaria stessa.*

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

SORIERO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è dotato dei nuclei elicotteri che operano in ambito nazionale per garantire il soccorso tecnico urgente alla popolazione;

la loro attività è:

soccorso e salvataggio di persone in particolari condizioni di pericolo;

trasporto urgente, in luoghi di cura, di feriti o malati gravi in pericolo di vita con relativa équipe medica, di organi per trapianti e sangue;

ricerca e soccorso di persone in mare o montagna;

soccorso e assistenza a zone di territorio abitate, isolate da fenomeni a carattere locale;

ricognizione, trasporto di personale, trasporto di attrezzature leggere e servizio logistico in caso di calamità e altri interventi di soccorso;

trasporto di particolari infrastrutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da installare per fini di soccorso;

trasporto di radiometristi per misure estese e veloci della radioattività;

rilevamento aereo della radioattività;

nei casi di pubblica calamità l'attività consiste in:

ricognizione immediata della zona interessata;

intervento d'urgenza nelle zone meno accessibili da terra;

evacuazione delle persone in pericolo;

trasporto di personale specializzato;

trasporto di materiali di soccorso e di prima necessità;

controllo impianti e strutture di pubblica utilità nelle zone devastate;

tutti gli elicotteri attualmente in possesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono omologati dal proprio certificato di navigabilità all'impiego nel volo VFR notturno ovvero seguendo le regole del volo a vista notturno;

gli elicotteri di ultima dotazione, ossia gli AB 412, sono omologati dal proprio certificato di navigabilità anche per l'impiego in IFR ovvero al volo strumentale in condizioni di scarsa visibilità;

recentemente sono già state spese decine di milioni cadauno per la formazione di alcuni piloti al volo strumentale IFR che comprende anche l'abilitazione al volo notturno e che gli stessi, non sono volutamente mai stati impiegati in operazioni di soccorso, pur essendone in grado;

l'articolo 5 del decreto ministeriale 11014/3210 del 26 luglio 1991 sancisce, per la prima volta, la limitazione del volo degli elicotteri dei vigili del fuoco a solo ore diurne, avvenuta di fatto con l'emanazione della circolare D.G.P.C. e S.A. del 6 febbraio 1993, n. 2072/3250, che definitivamente ne vieta il volo notturno, anche per esigenze operative legate alla salvaguardia della vita umana per le quali spesso gli elicotteri del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco hanno dovuto praticare il volo notturno, sempre con esiti positivi ed alta professionalità;

le limitazioni oggettive che coinvolgono tutto il personale che opera di notte non impediscono comunque all'elicottero di intervenire, nell'osservanza delle regole del volo notturno, in caso di soccorso urgente;

come testimoniato dalle ultime emergenze dovute al maltempo e da una ampia casistica di interventi, la rapidità di allertamento e d'impiego, peculiarità principale che distingue gli elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, grazie anche alla presenza per 24 ore di personale operativo, si è sempre dimostrata determinante per la tutela dell'incolumità di personale e di beni e cose;

è diritto inalienabile di ogni cittadino usufruire, senza alcuna distinzione e limitazione di orario, del servizio di soccorso tecnico urgente svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco con i più efficaci e rapidi strumenti tecnologici di cui esso dispone;

dopo oltre tre anni dall'emanazione del decreto ministeriale 11014/3210 del 26 luglio 1991 che ha individuato organici e mezzi necessari, non è stato varato nessun programma complessivo per colmare in breve tempo le attuali lacune le quali hanno stimolato la scelta scellerata di eliminare la presenza operativa notturna degli elicotteristi dei Vigili del fuoco limitandone quella diurna dalle ore 8 alle 20 e negando così il soccorso urgente primario fuori da tale fascia oraria;

paradossalmente Ella ha disposto con decreto ministeriale 6 del 19 maggio 1994, l'apertura di un nuovo nucleo elicotteri a Varese Malpensa senza che sia stata prevista per tale nucleo l'acquisizione di personale e velivoli propri, al contrario è stato sottratto personale e mezzi da altri nuclei elicotteri già ampiamente sottodotati, contribuendo così a indebolire ulteriormente il settore elicotteristico dei Vigili del fuoco —:

se al fine di garantire senza alcuna limitazione l'incolumità della popolazione e la preservazione dei beni, intenda operare per organizzare il servizio elicotteri del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in modo tale da assicurare, con la presenza continuativa di personale, il mantenimento dell'intervento di soccorso tecnico urgente sia ordinario che in caso di calamità con l'impiego dell'elicottero durante tutto l'arco delle 24 ore;

se intenda modificare l'articolo 5 del decreto ministeriale 11014/3210 del 26 luglio 1991, comma primo, in « l'attività di volo relativa al servizio di soccorso tecnico è svolta durante tutto l'arco delle 24 ore »;

se intenda intervenire affinché venga attivato al più presto un programma complessivo, relativo alla componente elicotteristica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che determini obiettivi, tempi e modi di attuazione, per colmare le attuali lacune di organico e mezzi;

se intenda dirimere le contraddizioni giuridiche del personale elicotterista derivanti dalla mancata definizione di un apposito ruolo aeronautico che consenta così una chiara ripartizione di oneri e onori;

se intenda al più presto attivare la convenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 per l'affidamento e lo svolgimento dell'attività di elisoccorso.

(4-05964)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La S.V. nell'atto ispettivo in oggetto, lamenta il fatto che l'attività di volo, per il servizio di soccorso tecnico urgente, degli elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non viene svolta anche durante l'orario notturno.

Questa scelta da parte dell'Amministrazione è motivata essenzialmente dalle carenze di personale, di aeromobili e di risorse economiche, che al momento, non consentono di assicurare un servizio aereo continuo durante l'arco delle 24 ore.

Di conseguenza, si è preferito effettuare il servizio di soccorso mediante l'elicottero nella fascia oraria che va dalle h. 8.00 alle h. 20.00, nella quale, statisticamente, si effettuano la quasi totalità degli interventi.

Peraltro, in caso di particolari e gravi esigenze il servizio dopo le h 20 potrà essere svolto da quegli elicotteri omologati al volo strumentale, utilizzati dai 4 piloti abilitati ad effettuare voli IFR.

Al riguardo, per inciso, è da tener presente che l'operatività di qualsiasi elicottero, nelle ore notturne, è comunque molto ridotta rispetto alle ore diurne.

Questo Ministero ha effettuato un dettagliato studio sull'attività svolta dalla componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nella conclusione di tale studio è stata sviluppata una programmazione in cui sono stati individuati quei provvedimenti da adottare al fine di migliorare il servizio aereo del Corpo.

Soltanto con la realizzazione degli obiettivi suggeriti in tale programma, che potrà avvenire soltanto quando saranno superate le sopra cennate carenze d'ordine finanziario, potrà essere assicurato un efficiente servizio aereo, per tutto l'arco delle 24 ore.

Nella situazione attuale, effettuare anche il turno notturno significherebbe disperdere le poche risorse disponibili dividendo il già insufficiente personale in quattro turni lavorativi e causando, di conseguenza, una frequente inoperatività diurna dei Nuclei Elicotteri, inoperatività che, con l'adozione dell'orario giornaliero, è attualmente ridotta soltanto a rarissimi casi.

Per quanto riguarda l'istituzione del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Varese, si fa presente che la stessa era già stata

programmata da tempo. L'apertura del nucleo in questione, avvenuta in data 1° giugno 1994, si è resa necessaria al fine di garantire il soccorso aereo da parte del Corpo nella regione Lombardia, analogamente a quanto avviene in altre undici regioni in cui tali nuclei sono operativi.

Il personale ed i mezzi che sono stati dislocati a Varese sono stati prelevati da altri nuclei, in considerazione delle attuali insufficienti risorse disponibili, le quali rendono necessario, come già detto sopra, un potenziamento della flotta e degli organici della componente aerea dei vigili del fuoco.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

STORACE. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

il signor Innocenzo Carbone in data 7 giugno 1989 ha acquistato, dall'Assicurazione Generali Spa, un appartamento in Viale Libia, 76 a Roma abitato dalla signora Immacolata Parlato di 41 anni, dirigente del Banco di Napoli, e dal signor Mario Monfregola di 45 anni, commerciante di pellicce, che rinunciarono al diritto di prelazione quando le Generali misero in vendita l'alloggio;

attualmente, nonostante le ripetute sollecitazioni, gli inquilini non ne vogliono sapere di abbandonare la casa in favore del legittimo proprietario incuranti anche della sentenza del pretore di Roma che convalidava lo sfratto per finita locazione e fissava l'esecuzione al 31 ottobre 1992;

ripetutamente sollecitata la commissione sfratti manda regolarmente ogni 3-4 mesi un ufficiale giudiziario senza l'aiuto della polizia che non riesce ad ottenere nulla oltre la promessa, da parte degli abitanti, di rimanere per sempre in quell'appartamento;

il signor Carbone trascorsi cinque anni dall'acquisto della casa ed esasperato sia dalla lungaggine burocratica e sia da occupanti arroganti che non vogliono abbandonare l'appartamento ha deciso, il 30

luglio scorso, di compiere un gesto simbolico picconando il muro che divide l'ufficio dei suoi figli dalla casa in questione e, durante l'operazione, riceve come « ringraziamento » un colpo di pistola calibro 38 sparato dal signor Monfregola che fortunatamente non colpisce nessuno;

dopo questo fallito attentato, il signor Carbone manda un telegramma alla questura di Roma, chiedendo, vanamente, di essere ascoltato; dopo questo tentativo per sensibilizzarlo ed ottenere giustizia ha deciso di effettuare uno sciopero della fame, nonostante le non buone condizioni di salute causate da un ictus che lo ha colpito qualche anno fa;

ad oggi le autorità non hanno ritenuto opportuno intervenire sulla vicenda ignorando completamente i diritti di Innocenzo Carbone dando modo agli inquilini di continuare a fare affidamento nella lentezza burocratica per l'intervento della forza pubblica dopo aver dimostrato il disprezzo dei provvedimenti giudiziari —:

quanto tempo dovranno ancora attendere i legittimi proprietari per entrare finalmente in possesso dell'appartamento di loro proprietà considerando anche che il signor Carbone all'età di 62 anni è costretto a pagare un mutuo di 22 milioni all'anno per un alloggio che non possiede e pagare l'affitto in un seminterrato a Montesacro dove è costretto a risiedere;

per quale ragione la commissione sfratti non abbia mai affiancato qualche unità di polizia agli ufficiali giudiziari che di volta in volta avevano il compito di sfrattare gli inquilini abusivi ben consapevoli che avrebbero trovato soltanto una porta chiusa. (4-03060)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La procedura esecutiva d'interesse del Sig. Innocenzo Carbone è stata eseguita il 16 gennaio scorso, con l'assistenza della forza pubblica, all'uopo disposta.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 21 gennaio 1995 il Comitato di Difesa ed Azione Civica (Co.D.A.C.) ha inoltrato una richiesta al sindaco del comune di Galliciano nel Lazio (RM), in base alla legge n. 241 del 1990 (trasparenza degli atti amministrativi), per ottenere una copia degli ultimi tre bilanci comunali ed una delle sedute consiliari svoltesi nel periodo che va dal 20 novembre 1994 al 21 gennaio 1995 —:

se il sindaco abbia provveduto ad esaudire la legittima richiesta di questa associazione e, in caso contrario, quali motivazioni abbiano indotto l'amministrazione di Galliciano ad essere inadempiente nei confronti dei cittadini impedendo loro, di fatto, di poter esercitare il diritto di controllo sull'attività del Municipio;

quali provvedimenti si intendano assumere. (4-07470)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Il comune di Galliciano, debitamente interpellato dalla competente prefettura, manifestando la più ampia disponibilità all'applicazione della legge n. 241 del 1990, ha rappresentato di non aver mai negato, ai cittadini che ne abbiano fatto richiesta, la visione e il rilascio di copie di atti del comune.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

STORACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, al fine di garantire la regolarità delle operazioni di voto per i ballottaggi del 7 maggio — in particolare nella provincia di Roma dove forti polemiche si sono registrate per l'annullamento delle schede delle elezioni del 23 aprile — se non intenda, attraverso una circolare interpretativa ai presidenti di tutti i seggi elettorali, chiarire che al secondo turno il voto per l'elezione del Presidente della provincia è valido sia attraverso una croce sul nome

del candidato, sia attraverso una croce su uno dei simboli collegati. (4-09616)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

In vista delle Operazioni di ballottaggio del 7 maggio u.s., questo Ministero ha provveduto, tempestivamente, ad impartire, con circolare n. 88 in data 28 aprile 1995, istruzioni circa le corrette modalità di espressione del voto.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

STRIK LIEVERS, TARADASH, VIGEVANO, BONINO, VITO e CALDERISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la comunità montana « Marsica 1 » di Avezzano progetta da tempo di realizzare un enorme invaso presso le sorgenti del fiume Liri, nel territorio ricompreso fra i comuni di Cappadocia e di Castellafiume (AQ), onde convogliare le acque del fiume verso i Piani palentini ed il Fucino mediante la creazione di un tunnel;

se compiuto, tale progetto sposterebbe ingenti masse di acque fluviali dal proprio bacino idrografico naturale in un altro, impoverendo drasticamente la portata delle acque a valle e provocando guasti irreversibili a livello ambientale, sanitario ed economico in tutta la valle del Liri, tra cui la probabile scomparsa delle celebri Cascate di Isola del Liri;

una decina di giorni fa si è verificato un terremoto del quinto grado della scala Mercalli con epicentro proprio nella zona in cui si intenderebbe realizzare la diga, e che nel 1913 la stessa Avezzano fu rasa al suolo da un sisma;

tale progetto, che oltretutto appare in netto contrasto con la legge n. 183 del

1989, è tuttavia pervicacemente sostenuto dalla comunità montana « Marsica 1 » di Avezzano, che ha sottoscritto una convenzione per la realizzazione del progetto con la impresa « Federici Spa » di Roma —

quale sia il giudizio del Governo e dei competenti organi ministeriali sulla realizzazione di quest'opera, nonché le iniziative che si intendano intraprendere per bloccare l'iter del progetto anche per evitare un inutile esborso di denaro pubblico.

(4-02949)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila, si riferisce quanto segue.

La comunità Montana « Marsica I », con sede in Avezzano (AQ) ha inoltrato al citato Provveditorato in data 24.4.93 istanza al fine di ottenere la concessione, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775, per derivare mod. 19 (1900 I/sec.) di acqua dal Fiume Liri, per uso irriguo, a mezzo di un invaso da realizzare in comune di Castellafiume (AQ).

Con la suddetta istanza la Comunità Montana ha chiesto altresì, ai sensi degli artt. 33 e 34 del citato T.U. n. 1775, che le opere vengano dichiarate di pubblica utilità ed i lavori urgenti ed indifferibili; inoltre che venga concessa l'autorizzazione provvisoria all'immediato inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 13 del T.U. n. 1775.

Allegato alla suddetta istanza, la Comunità Montana ha inoltrato il progetto di massima, redatto dalla Società MODIMAR di progettazione.

Tale progetto riguarda le opere necessarie per lo sfruttamento dei deflussi del fiume Liri al fine di irrigare Ha 50 di terreni ricadenti nel territorio del comune di Castellafiume (AQ) e Ha 2750 netti ricadenti nei comuni di Scurcola Marsicana, Tagliacozzo e Massa d'Albe, nella provincia di L'Aquila, facenti parte del Comprensorio denominato « Piani Palentini » ricadente nel Bacino imbrifero del fiume Salto.

Come si evince dalle relazioni di progetto, il volume di acqua necessario per irrigare le colture è stato valutato in 2200

mc/anno, cui corrisponde un volume totale di 5 milioni di mc. da distribuire durante la stagione irrigua che va da giugno a metà settembre.

Per assicurare alla zona dei Piani Palentini il suddetto volume di acqua, tenuto conto che detta zona non può essere irrigata con le sole risorse idriche in essa esistenti (fiume Imele), è stata prevista la realizzazione di un invaso che, durante i periodi caratterizzati dalle maggiori precipitazioni, accumuli il volume necessario a garantire l'irrigazione nei mesi aridi.

È stato quindi previsto di realizzare un invaso di 6,3 milioni di metri cubi dei quali 0,3 adibiti a capacità morta, 5 sono dedicati alla regolazione della portata per l'utilizzazione irrigua ed 1 milione di metri cubi non verrà utilizzato al fine di lasciare anche nei periodi estivi un « laghetto » di circa 18 Ha da utilizzare, tra l'altro, come riserva idrica in caso di incendi boschivi.

Sempre, poi, dalle relazioni di progetto si evince che per quanto riguarda la fonte di approvvigionamento idrico, è stato fatto affidamento ai soli deflussi superficiali, depurati da quelli provenienti dalle falde, con la condizione di lasciare defluire a valle della diga, nei mesi da giugno a settembre, tutte le fluenze, integrandole se necessario, fino a circa 100 litri/s.

Lo studio idrologico del progetto, teso a valutare le risorse idriche disponibili, ha individuato la sezione di sbarramento il cui bacino imbrifero sotteso possa addurre l'apporto idrico corrispondente al volume annuo richiesto per l'irrigazione.

Tale studio ha fissato tale sezione tra l'immissione del fosso « Capo Rio » e l'abitato di Castellafiume, quale posizione dello sbarramento, posizione che peraltro assicura l'irrigazione a gravità dei Piani Palentini.

La diga proposta nel progetto è in pieframe sciolto (rock-fill), con parametro di tenuta a monte; essa presenta una altezza massima di m. 38 al coronamento ed uno sviluppo in cresta di circa m. 300.

Il progetto di massima è, inoltre, corredato degli elaborati relativi ai calcoli statici relativi al corpo diga, alle vasche di dissi-

pazione, alla condotta di adduzione e alle gallerie dello scarico di fondo e di adduzione.

In particolare, sono state inoltre eseguite verifiche di stabilità del corpo diga e dell'insieme rilevato-terreno di fondazione, sia in presenza che in assenza di sisma, a serbatoio pieno e vuoto, e per strappo del paramento di monte.

L'Ufficio lavori de L'Aquila, prima di ammettere ad istruttoria la citata istanza di concessione della Comunità Montana Marsica 1, mediante l'emissione della relativa ordinanza ha inoltrato con nota n. 1626 in data 4.9.1993, copia della domanda e del progetto di massima all'Autorità di bacino del Liri Garigliano, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12.7.93, n. 275, per l'acquisizione del relativo parere in ordine alla compatibilità della utilizzazione richiesta con riguardo agli effetti della sottrazione di acqua sul bilancio idrico o idrologico esteso all'intero bacino idrografico.

Copia del progetto è stata altresì trasmessa all'Ufficio Idrografico di Napoli, al Servizio Dighe ed al Comando Militare Centrale, per i relativi pareri e nulla-osta di competenza.

Successivamente il citato Provveditorato, in data 11.10.1994, ha trasmesso copia dell'istanza di concessione e del progetto anche all'Autorità di bacino del Tevere per l'acquisizione del relativo parere di competenza, in quanto, come osservato tra l'altro dall'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano, il territorio dei Piani Palentini, di cui è prevista l'irrigazione, risulta afferente al Bacino del Fiume Tevere ed inoltre nel suddetto progetto è prevista l'utilizzazione anche delle acque del Fiume Imele, facente parte del suddetto Bacino del Tevere.

Per la emissione da parte del competente Ufficio istruttore della ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di concessione in argomento è necessario quindi, fra l'altro, che entrambe le Autorità di Bacino esprimano il proprio competente parere.

Per l'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano è in via di definizione la predisposizione della citata ordinanza mentre l'Au-

torità di Bacino del Fiume Tevere si è già espressa ai sensi del decreto legislativo n. 275 del 12/7/93.

L'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, con il proprio parere, ha espresso l'avviso che il trasferimento, a scopo irriguo, della risorsa idrica dal bacino imbrifero del Liri-Garigliano a quello del Tevere risulta compatibile con l'equilibrio idrico del Comprensorio, in quanto è un apporto idrico nel periodo di magra; che l'utilizzazione delle acque del fiume Imele è una previsione futura teorica, non documentabile allo stato attuale e, pertanto, priva degli elementi tecnici indispensabili per esprimere il parere di competenza che il trasferimento della predetta risorsa idrica deve essere previsto nella programmazione del settore idrico della regione Abruzzo.

Il Ministero dell'Ambiente ha, infine, fatto presente che, in linea generale, qualora l'opera in questione non abbia ottenuto l'approvazione tecnica prevista dal D.P.R. 1/11/1959 n. 1363 e la concessione a derivare e/o l'autorizzazione provvisoria dei lavori previsti dall'art. 13 del R.D. n. 1775/1933 prima della data del 6/11/1989, essa deve essere sottoposta alla procedura di valutazione Impatto Ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

TADDEI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

da lungo tempo sono in corso importanti lavori di ammodernamento della SS 131 « Carlo Felice » in prossimità della città di Cagliari; tali lavori hanno comportato numerose deviazioni del traffico dei veicoli su percorsi provvisori;

accade, in particolare al chilometro 10,900 ed oltre, che la segnaletica orizzontale e verticale di tali deviazioni sia assolutamente inadeguata e verosimilmente non conforme alle prescrizioni regolamentari; in particolare si possono rilevare strisce doppie continue di precedenti tracciati che si intersecano con gli attuali andando a finire fuori strada;

nelle ore notturne tale situazione costituisce fonte di gravissimo pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, né sovengono a migliorare le condizioni di sicurezza i catarifrangenti provvisori, troppo alti e comunque sporchi e inefficienti —:

quali provvedimenti siano stati presi e s'intendano prendere per diminuire il rischio di gravi sinistri e la sicurezza dei trasporti. (4-10814)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal Compartimento ANAS di Cagliari, si riferisce quanto segue.*

Lungo il tratto stradale della SS. 131 « Carlo Felice » compreso tra i Km. 7+000 e 14+750 (Località Fangario), proprio perché sono in corso i lavori di ammodernamento, è stata posta in opera la segnaletica orizzontale e verticale prevista dal codice della strada per i cantieri di lavoro.

In particolare, per detta segnaletica si utilizza la colorazione gialla, al fine di differenziarla da quella regolamentare bianca, che nel tratto in questione è ormai quasi inesistente.

Per quanto riguarda la segnaletica verticale regolamentare, la stessa risulta esistente e correttamente posizionata, soprattutto nelle zone dove vi è interferenza tra il traffico e l'attività del cantiere.

Si assicura, comunque, un'assidua sorveglianza nei confronti dell'Impresa esecutrice delle opere, affinché tutta la segnaletica sia sempre mantenuta nel migliore stato, al fine di eliminare potenziali pericoli e migliorare le condizioni di sicurezza per l'utenza.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

TURCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la prima legge in ordine di tempo per le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa è stata la n. 168 del 1982 con scadenza il 30 giugno 1984;

successivamente la legge n. 118 del 1985 introdusse nuove agevolazioni nel settore stabilendo il requisito « non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma » (articolo 2 comma 1 legge 118 del 1985);

la suddetta legge ha subito varie proroghe e modifiche fino al completo rioridino della materia avvenuta con il decreto-legge n. 16 del 1993, convertito in legge n. 75 del 1993;

tale legge introduce una norma a regime che consente per il cittadino l'utilizzo costante e per un numero indefinito di volte delle agevolazioni per l'acquisto della « prima casa »;

la legge espressamente ammette alle agevolazioni chi ha già usufruito in passato della legge n. 168 del 1982 e della legge n. 118 del 1985, nonché delle altre successive norme;

gli uffici del registro negano le agevolazioni a quegli atti di acquisto formati sotto la vigenza della legge n. 118 del 1985 da parte di soggetti che avevano già beneficiato della legge n. 168 del 1982 imponendo atti particolarmente gravosi in quanto riferiti a beni immobili e come tali di rilevante base imponibile —:

visto che la dottrina giurisprudenziale è schierata a favore della reiterabilità delle agevolazioni quali iniziative si intendano prendere per uniformare giuridicamente i due momenti legislativi. (4-08466)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole, ha chiesto di adottare iniziative a favore delle persone che hanno effettuato atti di acquisto della prima casa beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 118 del 1985 (recante misure finanziarie a favore delle aree ad alta tensione abitativa) pur avendo già usufruito dei benefici di cui alla precedente legge 168 del 1982, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, con scadenza 30 giugno 1984, in via preliminare si fa presente che questa Amministrazione su tale tema ha interpellato in data 15 aprile 1994 l'Avvocatura generale*

dello Stato, che ha espresso parere negativo, per i motivi che di seguito si espongono.

Il predetto Organo legale ha rilevato che l'articolo 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 415, ha disposto, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1991, l'applicazione delle disposizioni applicative di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 118 (recante misure finanziarie a favore delle aree ad alta tensione abitativa) a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari — tra l'altro — « di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

Infatti l'Avvocatura Generale sostiene che il citato articolo 3 della legge n. 415 del 1991, pur non avendo tecnicamente funzione interpretativa, costituisce valido argomento per ritenere che, anche in precedenza, la ratio del beneficio in questione sia sempre stata la medesima, e cioè nel senso della fruibilità *una tantum*, al di là dell'avvicendamento nel tempo delle fonti legislative.

A maggior ragione di quanto detto, si deve tener presente che solo con l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, il legislatore ha disposto nel senso della cumulabilità dell'agevolazione in argomento con quelle previste dalle fonti precedenti, relativamente però agli atti successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 16, del 1993.

Pertanto, i benefici richiesti, nella interrogazione in esame, per gli atti di acquisto formati sotto la vigenza della legge 118 del 1985, da parte di soggetti che avevano già beneficiato della legge 168 del 1982, non possono essere invocati, in mancanza di una espressa disposizione normativa, in tal senso, come invece, è avvenuto con la suddetta legge n. 75 del 1993.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

VASCON. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

i danni provocati, in questi giorni, dal maltempo sono quanto mai ingenti;

è palese la situazione di pericolo costituita dallo stato di alvei ed argini di molti fiumi italiani, tra i quali, a causa della opere di rettifica e di canalizzazione, il fiume Tagliamento è, purtroppo, in primo piano;

ad ogni precipitazione gli abitanti, che vivono lungo il corso del Tagliamento, sono sottoposti a grave ansia, per la preoccupazione riguardante la tenuta delle arginature;

negli ultimi anni è notevolmente diminuito il tempo di arrivo dell'onda di piena da Venzone a Latisana, che attualmente è ridotto ad otto ore, rispetto alle dodici ore di un tempo;

tale tempo ridotto rende problematiche le misure di sicurezza e di sgombero della popolazione in caso di catastrofe;

la petizione popolare numero 6 è stata presentata, addirittura nel lontano 16 novembre 1993, al consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, da sindaci del comprensorio che compongono il comitato permanente per la difesa del fiume;

nel 1965 e nel 1966 il comune di Latisana (provincia di Udine) ha subito due devastanti alluvioni —:

quali iniziative intenda prendere per porre in condizioni di sicurezza il fiume Tagliamento ed, in particolare, la parte basa del suo corso. (4-02995)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'Autorità di Bacino competente rende noto che il regime idraulico del fiume Tagliamento è stato interessato in molteplici occasioni da eventi di piena: particolarmente significativi, per entità della portata di piena e danni arrecati, sono stati quelli dell'ottobre 1882, del novembre 1940, del settembre 1965 e del novembre 1966.

L'evento calamitoso del 1966, in particolare, ha avuto carattere disastroso nella parte terminale del fiume, in quanto è venuto a mancare un agevole sfogo nel mare a causa del rigurgito provocato dalla con-

comitanza di una eccezionale alta marea, sia per durata che per altezza, e di un forte vento sciroccale.

In conseguenza di detti episodi, succedutisi peraltro con ricorrenza sempre maggiore, il Tagliamento è stato nel recente passato oggetto di molteplici iniziative di studio e di conseguenti proposte di intervento atte a risolvere in via definitiva la situazione di rischio; tra le tante, è opportuno richiamare molto sinteticamente alcune:

« Commissione di indagine per gli interventi nel settore idrogeologico della regione Friuli-Venezia Giulia », presieduta dal professore Ramponi (1966-1968);

« Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo », presieduta dal professore De Marchi (1966-1970);

« Gruppo di lavoro per l'esame dei problemi della sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Tagliamento » fra la regione Veneto e la regione Friuli-Venezia Giulia (1972-1974);

« Commissione per l'esame della situazione idrogeologica del bacino del Tagliamento », presieduta dal professore Machne (1979-1982);

Studio di « Concessione per l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni per l'esecuzione di opere da attuare nel bacino del Tagliamento per l'attenuazione delle piene », condotto da Bonifica-Iritecna Gruppo IRI e dal Consorzio del Tagliamento.

Le commissioni citate, avvicendatesi negli anni per iniziativa regionale o statale, si sono allineate sostanzialmente sugli stessi indirizzi, elaborando pertanto in merito alla sistemazione complessiva del Tagliamento alcune linee fondamentali che appaiono oggi ben delineate.

Tutte le proposte poggiano infatti su due irrinunciabili capisaldi: da una parte riconoscono la necessità di provvedere all'adeguamento del sistema del basso corso del fiume per consentire il transito delle portate dell'ordine di 4500 mc/s, cioè di una portata

dello stesso ordine di grandezza di quella verificatasi nel 1966 e contraddistinta, sotto l'aspetto probabilistico, da tempi di ritorno di 100 anni; dall'altra evidenziano l'opportunità di « decapitare » nel medio corso le portate di piena di carattere eccezionale, dell'ordine approssimativamente di 6300-7000 mc/s, mediante la realizzazione di idonei atti volti ad ottenere una riduzione dei deflussi dell'ordine di 1800-2500 mc/s.

Mentre tuttavia gli interventi proposti nel medio corso sono di diversa natura e tipologia ed è pertanto prevedibile che la scelta e la conseguente attuazione dell'opera ritenuta più opportuna debba concretamente ritenersi realizzabile nei tempi medio-lunghi, nel basso corso tutte le indagini realizzate convergono sull'esigenza di provvedere alla ricalibratura dell'asta finale per renderla idonea al transito di una portata massima di 2000 mc/s ed al contempo sulla necessità di adeguare il canale scolmatore Cavrato al transito dei residui 2500 mc/s.

In tal senso sono stati avviati da parte del Magistrato alle Acque, sin dai primi anni ottanta, i primi interventi di adeguamento del Basso Tagliamento interessando in particolare il tratto che da Ronchis di Latisana arriva fino ad 1 Km. dall'incile del Cavrato; si tratta di interventi di ricalibratura dell'alveo e di difesa arginale che hanno sin qui comportato un onere finanziario complessivo di oltre 90 miliardi; per definire completamente gli interventi di sistemazione idraulica del basso Tagliamento e dare una sicurezza idraulica a tutto il territorio a valle di San Michele al Tagliamento occorrono tuttavia, ad integrazione dei lavori già eseguiti, ancora cospicui finanziamenti: ai 40 miliardi che si stimano necessari per il completamento del suddetto tratto, vanno aggiunti ulteriori 41 miliardi per la sistemazione del tratto restante a monte dell'incile del Cavrato e circa 200 miliardi per la sistemazione dell'asta terminale del Tagliamento, dall'incile del Cavrato alla foce, compreso l'adeguamento del diversivo.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

VIETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Cuornè (Torino) si verificano sempre con maggiore frequenza episodi malavitosi (ad esempio le scuole elementari e la scuola materna, come pure gli uffici comunali, negli ultimi mesi sono stati oggetto più volte di furti);

considerato che il comune in questione ed il suo comprensorio sono zone ad alto tasso di immigrazione;

la Caserma dei carabinieri di Cuornè, presumibilmente per mancanza di personale, ha recentemente deciso la chiusura notturna dalle 22 alle ore 7 del giorno successivo —:

se non intenda intervenire tempestivamente al fine di ripristinare la piena funzionalità, anche notturna, della Caserma in questione, la quale deve sovrintendere all'ordine pubblico di una zona a « rischio » con una popolazione che, tra il comune di Cuornè e i comuni limitrofi, non è inferiore alle ventimila unità.

(4-02879)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Stazione dei Carabinieri di Cuornè è stata autorizzata a ridurre la fascia temporale di operatività nelle ore diurne, tenuto conto della ridotta incidenza di fenomeni negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica nelle ore notturne.

Peraltro, il controllo del territorio, assicurato di recente anche con l'impiego dei militari disimpegnati dal servizio notturno, è supportato dal personale della Compagnia Carabinieri di Ivrea.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in base alla destinazione d'uso al consumo del gas metano vengono applicate

aliquote IVA diverse: 9 per cento per uso cucina e 19 per cento per uso riscaldamento;

viene applicata l'aliquota IVA del 19 per cento sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento) senza discriminante tra i due tipi di consumo;

tale discriminazione viene però operata in fase di applicazione dell'imposta di consumo;

l'aliquota IVA (sia essa del 9 per cento che del 19 per cento) viene applicata non solo sul consumo effettivo del gas metano, ma anche sull'imposta di consumo e sulle varie addizionali, determinando in tal modo un prelievo fiscale sui tributi erariali e locali;

l'applicazione dell'IVA sui tributi erariali e locali è in netto contrasto con i principi che regolano i rapporti tributari tra Stato e contribuenti —:

se non si ritenga opportuno procedere ad una applicazione omogenea dell'aliquota IVA su tutto il territorio italiano;

se non si ritenga opportuno considerare l'insostenibilità dell'applicazione dell'IVA sui tributi erariali e locali;

se non si ritenga opportuno applicare l'aliquota IVA sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento), con lo stesso criterio con cui viene applicata l'imposta di consumo e cioè 9 per cento per il quantitativo considerato ad uso cucina e 19 per cento per l'eccedenza;

se non si ritenga opportuno rivedere, nei consumi ad uso promiscuo, l'attuale, esiguo rispetto al reale, quantitativo considerato come uso cucina. (4-06355)

RISPOSTA. — *In relazione all'uso promiscuo del gas metano la S.V. Onorevole chiede se non sia opportuno applicare aliquote IVA diverse in considerazione dell'effettiva destinazione del bene ad uso cucina o riscaldamento; e inoltre chiede se non sia in contrasto con i principi che regolano i rapporti tributari tra Stato e contribuente « l'applicazione dell'IVA sui tributi erariali e*

locali». Al riguardo si osserva che nei casi di utilizzazione promiscua, ove non sia possibile determinare la parte di combustibile impiegato negli usi domestici agevolati, l'imposta non può che rendersi applicabile con aliquota del 19 per cento sull'intera fornitura, ciò in applicazione del principio di ordine generale, secondo il quale la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale nei casi in cui siano puntualmente individuati i presupposti previsti per l'applicazione di quest'ultima.

Peraltro, l'utente può predisporre impianti idonei alla specificazione degli usi, nel qual caso le aliquote sono diversificate.

Per ciò che concerne la determinazione della base imponibile IVA per le forniture del gas metano, si deve considerare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla istituzione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, che dispone: « la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al concessionario o al committente, ... ». Tale norma è conforme all'articolo 11 della VI direttiva comunitaria n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, recante tra l'altro disposizioni per la determinazione della base imponibile uniforme in materia di IVA in cui devono comprendersi le imposte, i dazi, le tasse e prelievi, ad eccezione della tassa IVA.

Pertanto, l'introduzione, richiesta nella interrogazione, di una norma che escludesse dalla base imponibile dell'IVA l'imposta di consumo e l'addizionale regionale si porrebbe in aperto contrasto con le prescrizioni comunitarie. L'Italia comunque sarebbe tenuta al versamento nel bilancio comunitario del contributo, a titolo di risorse proprie, relativo all'IVA corrispondente all'imposta di consumo e alla addizionale regionale, anche in assenza del relativo introito.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

ZACCHERA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (già legge « 162 ») ovvero il testo unico sulle sostanze stupefacenti ... ecc. prevede all'articolo 128 lo stanziamento di fondi per costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e che tali fondi vengono distribuiti su base di quote regionali;

per gli anni 1990-1991-1992 il Ministero ha provveduto alla ripartizione delle somme predette individuando il CER (Comitato edilizio residenziale) quale referente ministeriale per seguire le singole pratiche e procedure;

le pratiche stesse vengono poi seguite ed attuate dagli ATC (ex IACP) delle diverse regioni e, per quanto attiene al Piemonte, dalla predetta sede regionale di Torino che avrebbe però passato tutte le competenze — salvo il controllo — alle sedi provinciali;

per quanto attiene l'associazione « Gruppo Abele di Verbania » competente per territorio è stata la sede di Novara della ATC;

la predetta associazione ha pertanto ottenuto provvidenze per la sistemazione delle strutture di due comunità a Cresseglio di Arizzano (VB) ed a Montrigiasco di Arona (NO) e che i lavori sono stati portati avanti fino ad un grado di finitura stimabile nel 90 per cento;

peraltro si è assistito e si sta assistendo ad un ritardo nelle erogazioni dei contributi tanto che l'associazione, avendo celermente messo mano ai lavori, si trova in difficoltà nel pagamento di quanto dovuto alle imprese —:

quali siano i tempi ed i modi di erogazione finale delle somme concordate, nello specifico, per l'associazione « Gruppo Abele di Verbania »;

inoltre, tenuto conto che risulta che una parte delle somme disponibili su scala nazionale e regionale potrebbero non es-

sere state utilizzate completamente, si chiede al Ministero se sia possibile procedere a nuove istanze od a ripartire i fondi predetti tra gli utilizzatori che, avendo dimostrato serietà nel loro utilizzo, comprovino che i fondi possano essere utilizzati al fine di terminare i lavori per ulteriori lotti funzionali che non possono essere ulteriormente e differentemente finanziati;

in questo caso, a quale Autorità competente si possano presentare le opportune domande e quali siano i tempi tecnici su cui si possa contare per l'eventuale esame delle stesse.

Si sollecita il Ministero ad una celere risposta poiché la possibilità di tali completamenti è opportuna sia conosciuta prima del termine dei lavori attualmente in essere. (4-10532)

Risposta. — In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, concernente le procedure attuative degli interventi di cui all'art. 128 del D.P.R. n. 309/90, il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale di questo Ministero, ha fatto presente che, ai sensi della Direttiva Ministeriale LL.PP. n. A/7368 del 6/5/94, le modalità di erogazione dei contributi di importo pari o superiore a 100 milioni sono le seguenti:

primo accreditamento d'anticipazione, a richiesta del soggetto operatore, pari al 10 per cento del contributo concesso;

secondo accreditamento, pari al 20 per cento del contributo, all'inizio dei lavori certificato dal Direttore dei lavori;

terzo accreditamento, pari al 30 per cento del contributo, allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori;

quarto accreditamento, pari al 35 per cento del contributo, allo stato di avanzamento pari al 70 per cento dei lavori;

quinto accreditamento, pari al 5 per cento del contributo, alla esibizione del certificato di ultimazione lavori e alla costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo dell'ultimo accreditamento da erogare, oppure ad avvenuta conferma del certificato di regolare esecuzione o approvazione del certificato di collaudo.

In particolare, l'associazione « Gruppo Abele di Verbania » ha ottenuto per la comunità di Crespeglio di Arizzano (VB) un contributo di Lire 750.000.000. con D.M. n. 11219/B del 18 novembre 1993 e, quindi, un primo accreditamento, pari al 10 per cento del contributo in data 1/2/1994, un secondo accreditamento, pari al 20 per cento del contributo, in data 12/7/1994; un terzo accreditamento, pari al 30 per cento del contributo, in data 9/6/95.

Per la comunità di Montrigiasco di Arona (NO), la predetta Associazione ha ottenuto un contributo di Lire 503.000.000. con D.M. n. 11220/B del 18 novembre 1993, e quindi un primo accreditamento, pari al 10 per cento del contributo, in data 1/2/1994; un secondo accreditamento, pari al 20 per cento del contributo, in data 10/6/94; un terzo accreditamento pari al 30 per cento del contributo, in data 9/6/95, ed un quarto accreditamento, pari al 35 per cento del contributo sempre in data 9/6/95.

Inoltre, il citato Segretariato fa presente che in seguito a rinunce dei beneficiari, non tutti i fondi stanziati col D.P.R. n. 309/90 sono stati ripartiti.

Di conseguenza, è al vaglio del Segretariato stesso la scelta circa la destinazione dei fondi suddetti ed il loro eventuale reimpiego.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Baratta.

